

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	4
GIUSTIZIA (II)	»	13
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	34
FINANZE (VI)	»	40
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	59
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	71
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	77
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	78
AFFARI SOCIALI (XII)	»	85

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Democrazia Cristiana): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL.

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	<i>Pag.</i>	105
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	106
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	107

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza. C. 4063 Bragantini (*Seguito dell'esame e rinvio*) 3

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 ottobre 2012. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 12.05.

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza.

C. 4063 Bragantini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 giugno 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, rilevato che nessuno chiede di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare, secondo quanto convenuto nell'ultima seduta. Quindi, d'intesa con il Presidente Alessandri, propone che il termine per la presentazione di emendamenti sia fissato a lunedì 15 ottobre prossimo, alle ore 13.

Le Commissioni concordano.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.10.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5457 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5458 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5473 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Testo base C. 4534 Governo, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
Adeguamento alla media europea degli stipendi, emolumenti, indennità degli eletti negli organi di rappresentanza nazionale e locale. C. 5105 d'iniziativa popolare, C. 5377 Sbroellini e C. 5433 Di Pietro (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 5433 Di Pietro</i>)	6
Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbroellini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	7
ALLEGATO (<i>Emendamenti e subemendamenti</i>)	9

SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse. C. 4568 approvata, in un testo unificato, dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato, C. 705 Villecco Calipari, C. 3214 Carlucci, C. 3728 Carlucci e C. 4187 Galati (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>) .	7
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 12.30.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 5457 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 ottobre 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Comunica che il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di legge in esame è fissato alle ore 13 di lunedì 8 ottobre 2012. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 5458 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 ottobre 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Comunica che il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di legge in esame è fissato alle ore 13 di lunedì 8 ottobre 2012. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 5473 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 ottobre 2012.

Maurizio TURCO (PD) ricorda che i Testimoni di Geova sono accusati di perseguire, nel vero senso della parola, quelli che tra loro rinnegano la fede e

abbandonano la congregazione. A suo avviso, la Commissione dovrebbe quanto meno riflettere prima di decidere di regolare, in nome della libertà religiosa, i rapporti con una confessione i cui adepti conculcano la libertà religiosa nella misura in cui negano la libertà di abbandonare la confessione.

Mauro LIBÈ (UdCpTP) si associa al deputato Maurizio Turco, del quale condivide le perplessità. Osserva che potrebbe essere utile per la Commissione audire qualche magistrato che si sia occupato di casi di persone che hanno incontrato difficoltà per essere fuoriuscite dalla congregazione dei Testimoni di Geova.

Maria Piera PASTORE (LNP) condivide le perplessità nutrite dai deputati Maurizio Turco e Libè, anche perché i Testimoni di Geova non solo rifiutano le trasfusioni di sangue e i trapianti per sé e per i figli, ma – a quanto le risulta – nascondono talora all'autorità giudiziaria i reati commessi all'interno della congregazione, senza contare che non esercitano il diritto di voto, la quale circostanza è anch'essa degna di attenzione nel momento in cui si valuta un riconoscimento da parte dello Stato.

Roberto ZACCARIA (PD), *relatore*, concorda sull'opportunità di approfondire la questione del rispetto, da parte dei Testimoni di Geova, dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano. Ricorda peraltro che sul punto la I sezione del Consiglio di Stato ha reso un importante parere il 30 luglio 1986, sia pure soltanto in relazione ai controlli che lo Stato può eseguire sullo statuto della congregazione ai fini del riconoscimento della sua personalità giuridica.

Condivide l'idea di svolgere audizioni di approfondimento, ma ritiene che, più che magistrati, sarebbe utile ascoltare esperti della legislazione in materia di rapporti, sulla base di intese, con le confessioni religiose non cattoliche, in modo da fare chiarezza sul canone costituzionale di riferimento in questa materia; fermo restando che, in luogo dell'audizione di ma-

gistrati, si potrebbe chiedere agli uffici di raccogliere la giurisprudenza più significativa in materia. Ove la Commissione e la presidenza fossero d'accordo sulla linea di procedere ad audizioni, si riserverebbe di indicare uno o due esperti.

Donato BRUNO, *presidente*, premesso che la proposta di svolgere audizioni informali sarà valutata nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, osserva che potrebbe essere utile audire anche il presidente della Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose e il presidente della Commissione consultiva per la libertà religiosa: entrambe le commissioni sono istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di legge in titolo sarà stabilito dopo l'eventuale svolgimento delle audizioni di approfondimento e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.

Testo base C. 4534 Governo, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 settembre 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni giustizia, cultura, lavoro e politiche dell'Unione europea, il parere favorevole con condizioni della Commissione esteri e il parere favorevole con un'osservazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Avverte altresì che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il prescritto parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Adeguamento alla media europea degli stipendi, emolumenti, indennità degli eletti negli organi di rappresentanza nazionale e locale.

C. 5105 d'iniziativa popolare, C. 5377 Sbroliini e C. 5433 Di Pietro.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 5433 Di Pietro).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 settembre 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 5433 Di Pietro e Favia, recante « Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, nonché disposizione per l'adeguamento alla media europea del trattamento economico dei titolari di cariche di rappresentanza politica e di governo nazionali e locali ». Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Roberto ZACCARIA (PD) fa presente che stanno per essere assegnate alla Commissione altre proposte di legge sulla materia di iniziativa di deputati del suo gruppo. A suo avviso, una volta abbinate anche queste proposte, la Commissione disporrà di una buona base di partenza per svolgere un lavoro costruttivo.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che le proposte di legge assegnate alla Commissione che contengono disposizioni che vertono su materia non identica, ma comunque analoga a quella delle proposte in titolo saranno valutate, ai fini dell'eventuale abbinamento, dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in modo che la Commissione possa definire in maniera compiuta l'ambito di intervento.

Maria Piera PASTORE (LNP), ricordato che il Governo starebbe per adottare una propria iniziativa legislativa sulle inden-

nità dei consiglieri regionali, esprime l'auspicio che tale provvedimento non riguardi anche le indennità e le altre prerogative dei componenti del Parlamento, in quanto la disciplina di tale materia deve restare in capo al Parlamento stesso.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbroliini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 settembre 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che il relatore ha presentato una nuova formulazione dell'emendamento 2.1, nonché l'emendamento 3.100 *(vedi allegato)*. Ricorda inoltre che alle ore 13 di martedì 2 ottobre è scaduto il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 2.1 *(nuova formulazione)* del relatore, nonché il nuovo termine di presentazione di emendamenti al testo base. Comunica che sono stati presentati 12 subemendamenti all'emendamento 2.1 *(nuova formulazione)* del relatore e alcuni nuovi emendamenti al testo base *(vedi allegato)*. Comunica inoltre che il deputato Calderisi ha presentato una nuova formulazione del proprio emendamento 3.48. Avverte che sono stati ritirati dai presentatori gli emendamenti Amici 2.3, 3.23 e 5.3. Comunica infine che sono stati confermati gli altri emendamenti già presentati *(vedi allegato)*.

Andrea ORSINI (PT), *relatore*, premesso di essere pronto ad esprimere fin d'ora il parere sugli emendamenti e sube-

mendamenti presentati, preferirebbe che la discussione fosse rinviata alla giornata di martedì in modo da poter svolgere ulteriori approfondimenti.

Donato BRUNO, *presidente*, rilevato che la proposta del relatore non incontra obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 4 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 13.

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse.

C. 4568 approvata, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente del Senato, C. 705 Villecco Calipari, C. 3214 Carlucci, C. 3728 Carlucci e C. 4187 Galati.

(Discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 ottobre 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunica che non sono stati presentati emendamenti al testo base. Avverte che la relatrice intende proporre una correzione di forma.

Maria Elena STASI (PT), *relatore*, propone, ai sensi dell'articolo 90, comma 1,

del regolamento, la seguente correzione di forma: « Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: “Commissario straordinario” sono aggiunte le seguenti: “per le persone scomparse”. »

Il sottosegretario Saverio RUPERTO, a nome del Governo, dichiara di condividere la proposta di correzione di forma.

La Commissione approva la correzione di forma proposta dalla relatrice.

Donato BRUNO, *presidente*, rilevato che non vi sono richieste di intervento per dichiarazione di voto, dà conto delle sostituzioni comunicate alla presidenza. Avverte quindi che, constando la proposta di un solo articolo, la Commissione procederà direttamente alla votazione finale.

La Commissione, con votazione nominale finale, approva il testo adottato come

testo base, comprensivo della correzione di forma precedentemente deliberata, e autorizza la presidenza al coordinamento formale del testo approvato.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che risultano così assorbite le proposte di legge C. 705 Villecco Calipari, C. 3214 Carlucci, C. 3728 Carlucci e C. 4187 Galati.

La seduta termina alle 13.10.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 4 ottobre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.15.

ALLEGATO

**Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione
(Testo unificato C. 244 Maurizio Turco e abbinate).**

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 2.1
(NUOVA FORMULAZIONE) DEL RELATORE

All'emendamento 2.1 (nuova formulazione), sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I partiti politici sono associazioni di uomini e di donne costituite al fine di concorrere a determinare la politica del Paese, sulla base del più ampio metodo democratico, attraverso la partecipazione alle elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, degli organi regionali e locali e dei componenti del Parlamento europeo spettanti all'Italia, presentando un proprio simbolo e una propria lista di candidati.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

0. 2. 1. 7. Favia, Donadi.

All'emendamento 2.1 (nuova formulazione), al comma 1, dopo le parole: associazioni di cittadini aggiungere le seguenti: , ispirate ai principi dell'etica pubblica e disciplinate dalla legislazione vigente,

0. 2. 1. 8. Mantini.

All'emendamento 2.1 (nuova formulazione), al comma 1, sostituire le parole da: libere fino alla fine del comma con le seguenti: associazioni di uomini e di donne costituite al fine di concorrere a determi-

nare la politica nazionale, sulla base del più ampio metodo democratico.

0. 2. 1. 5. Favia.

All'emendamento 2.1 (nuova formulazione), al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sulla base di una organizzazione interna democratica, che riconosca pari diritti e pari poteri a ciascun iscritto.

0. 2. 1. 11. Raisi.

All'emendamento 2.1 (nuova formulazione), dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. I partiti politici sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 e, in deroga alla medesima normativa, sono soggetti al controllo di legittimità da parte della Corte dei Conti.

0. 2. 1. 6. Favia, Donadi.

All'emendamento 2.1 (nuova formulazione), dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. L'atto costitutivo e lo statuto dei partiti politici sono redatti nella forma dell'atto pubblico.

0. 2. 1. 9. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovannelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

All'emendamento 2.1 (nuova formulazione), al comma 2, alinea, dopo le parole: partiti politici aggiungere le seguenti: nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

0. 2. 1. 12. Moroni.

All'emendamento 2.1 (nuova formulazione), al comma 2 lettera a), sostituire la parola: organizzano con la seguente: sostengono.

0. 2. 1. 4. Tassone.

All'emendamento 2.1 (nuova formulazione), al comma 2 lettera a), sostituire la parola: organizzano con la seguente: promuovono.

0. 2. 1. 1. Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni.

All'emendamento 2.1 (nuova formulazione), al comma 2 lettera b), sostituire la parola: formano con le seguenti: concorrono a formare.

0. 2. 1. 2. Bragantini, Volpi, Meroni, Pastore, Vanalli.

All'emendamento 2.1 (nuova formulazione), al comma 2 lettera c), dopo le parole: dei comuni aggiungere le seguenti: delle province,.

0. 2. 1. 3. Pastore, Bragantini, Vanalli, Volpi, Meroni.

All'emendamento 2.1 (nuova formulazione), al comma 2 lettera d), sostituire le parole: proprie finalità con le seguenti: finalità previste dallo statuto.

0. 2. 1. 10. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovannelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Natura giuridica dei partiti politici).

1. I partiti politici sono libere associazioni di cittadini che hanno il fine di promuovere e favorire il concorso degli stessi cittadini alla determinazione della politica nazionale.

2. A tal fine i partiti politici:

a) organizzano la partecipazione dei cittadini alla formazione degli orientamenti e degli indirizzi sulle questioni di interesse collettivo, che verranno sostenute dai loro rappresentanti nelle sedi locali, regionali, nazionali ed europee;

b) formano i cittadini alla trattazione delle questioni di interesse collettivo e alla assunzione di responsabilità pubbliche;

c) partecipano mediante la presentazione di candidati alle elezioni per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, per gli organi collegiali e monocratici dei comuni, delle città metropolitane e delle regioni, nonché per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

d) svolgono ogni altra attività politica coerente con le proprie finalità.

3. I partiti ricevono contributi pubblici e privati nei limiti e nelle forme stabiliti dalla legge 6 luglio 2012, n. 96.

4. Lo statuto di ciascun partito prevede le modalità attraverso le quali i cittadini verificano la rispondenza delle attività svolte dal partito alle loro aspettative ed alle loro esigenze.

2. 1. *(Nuova formulazione)* Il Relatore.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. I partiti e i movimenti politici sono tenuti a presentare copia del proprio statuto, redatto nella forma dell'atto pub-

blico, al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati, che li inoltrano alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici, di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, di seguito denominata « Commissione ».

1-bis. La Commissione, verificata la conformità dello statuto alle disposizioni della presente legge, iscrive il partito o il movimento politico nel registro, da essa tenuto, dei partiti e dei movimenti politici riconosciuti ai sensi della presente legge.

1-ter. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme, la Commissione invita il partito o il movimento politico ad apporrtarvi le conseguenti modifiche.

1-quater. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta alla Commissione secondo la medesima procedura.

1-quinquies. Accedono ai contributi pubblici previsti dall'ordinamento in favore dei partiti e dei movimenti politici esclusivamente i partiti e movimenti iscritti nel registro di cui al comma *1-bis*, fermi restando gli altri requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente.

1-sexies. Ai partiti e ai movimenti politici iscritti nel registro di cui al comma *1-bis*, in quanto enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, si applica l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

1-septies. I partiti o movimenti politici attualmente costituiti sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ad essi la disposizione di cui al comma *1-quinquies* si applica a partire dall'esercizio finanziario relativo all'anno successivo.

3. 48. *(nuova formulazione)* Calderisi.

ART. 3.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 della legge 6 luglio 2012, n. 96,.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: sono trasmessi aggiungere le seguenti: in copia.

3. 100. Il Relatore.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: e-bis) i criteri con i quali è assicurata un'equa rappresentanza dei due sessi negli organi collegiali;

3. 60. Moroni.

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in modo da assicurare, comunque, che, nel rispetto del principio di pari opportunità, tra donne e uomini, nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati.

3. 61. Moroni.

Al comma 2, lettera m), aggiungere in fine le seguenti parole: che, per assicurare la massima trasparenza nell'uso delle risorse del partito, opera sotto la supervisione di un organo di controllo interno, composto da iscritti in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e scelti, secondo le modalità previste dallo Statuto, tra gli iscritti che non ricoprono cariche elettive in ambito istituzionale, né cariche dirigenziali all'interno del partito.

3. 62. Raisi.

ART. 4.

Sopprimerlo.

* **4. 15.** Santelli.

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il cittadino partecipa ed esprime il proprio voto alle elezioni primarie utilizzando a tal fine la tessera elettorale, di cui all'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120 e al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299.

4. 16. Favia, Donadi.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Dall'attuazione dell'articolo 4 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Agli oneri derivanti si provvede mediante contestuale riduzione dell'ammontare di ciascuno dei quattro fondi di cui all'articolo 1, comma 5 della legge 3 giugno 1999, n. 157.

5. 04. Raisi.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	13
ALLEGATO 1 (<i>Nuovo testo del disegno di legge C. 5019 adottato come testo base</i>)	18
ALLEGATO 2 (<i>Testo riformulato dell'articolo 2 del disegno di legge C. 5019 Governo</i>)	26

SEDE CONSULTIVA:

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 Santelli e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	15
---	----

INTERROGAZIONI:

5-07404 Bernardini: Sulle condizioni strutturali critiche del carcere di Lanusei	15
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	28
5-07411 Bernardini: Sulle condizioni di salute di un detenuto del carcere di Siano, Catanzaro .	15
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	29
5-07417 Bernardini: Sulla chiusura del carcere di Marsala	16
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	30
5-07421 Bernardini: Sul decesso di un detenuto del carcere di Genova Marassi	16
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	31
5-07422 Bernardini: In merito all'apertura di una nuova sezione nel carcere di Matera ..	16
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	33

COMITATO DEI NOVE:

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. Emendamenti C. 3900-A	17
AVVERTENZA	17

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 11.30.

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del pro-

cedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 3 ottobre 2012.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore*, presenta, anche a nome del correlatore onorevole Costa, una proposta di nuovo testo del disegno di legge C. 5019 da adottare come testo base (*vedi allegato 1*), nel quale non è stata inserita la parte relativa alla depenalizzazione, in quanto si intende proporre la richiesta di stralcio all'Assemblea della disposizione relativa alla delega in materia di depenalizzazione. Tale scelta è motivata dalla esigenza di procedere ad ulteriori approfondimenti al fine di individuare dei principi e criteri direttivi che consentano di procedere ad una depenalizzazione di portata ben più ampia di quella che si avrebbe nel caso in cui si dovesse approvare il testo del Governo. Per quanto attiene alle disposizioni in materia di messa alla prova e di contumacia sono state inserite nel testo delle norme direttamente precettive in luogo dei principi e criteri di delega previsti dal testo del Governo. In merito alla delega in materia di pene detentive non carcerarie non è stato possibile formulare una disciplina direttamente precettiva, ma si sono ulteriormente specificati i principi contenuti nel testo del Governo. Auspica che anche su tale materia si possa pervenire nel corso dell'iter legislativo ad una normativa direttamente precettiva ovvero ad una ulteriore specificazione dei principi.

Enrico COSTA (Pdl), *relatore*, ribadisce quanto appena dichiarato dalla correlatrice, sottolineando comunque la disponibilità a migliorare ulteriormente il testo base che in alcuni punti, come le disposizioni sulle pene detentive non carcerarie, necessita sicuramente degli ulteriori approfondimenti. Ribadisce l'esigenza di procedere allo stralcio delle disposizioni in materia di depenalizzazione.

Rita BERNARDINI (PD) chiede quale sia la sorte delle proposte di legge da lei presentate in materia di depenalizzazione qualora venisse deliberato lo stralcio delle disposizioni del disegno di legge del Governo in materia di depenalizzazione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, fa presente all'onorevole Bernardini che in caso

di stralcio delle disposizioni del disegno di legge in materia di depenalizzazione si avrebbe un nuovo testo del disegno di legge del Governo limitato unicamente alle norme in materia di depenalizzazione. A questo testo verrebbero abbinare tutte le altre proposte di legge attualmente all'esame della Commissione che hanno per oggetto proprio la depenalizzazione. Questi progetti di legge avrebbero poi un iter legislativo autonomo rispetto a quello del testo del Governo nel quale rimarrebbero le altre disposizioni.

Avverte pertanto che porrà in votazione per prima la proposta dei relatori di chiedere all'Assemblea lo stralcio dell'articolo 2 del disegno di legge C. 5019 Governo e successivamente la proposta di testo base dei relatori.

Per quanto attiene allo stralcio dell'articolo 2 precisa che questo sarà posto in votazione facendo riferimento ad una sua formulazione che ricomprende anche altre disposizioni contenute nell'articolo 6 dello stesso disegno di legge che sono comuni alle diverse deleghe contenute nel provvedimento e riguardano le modalità ed i termini di esercizio delle stesse (*vedi allegato 2*).

Propone pertanto alla Commissione di chiedere all'Assemblea lo stralcio dell'articolo 2 (nel testo riformulato) del disegno di legge C. 5019 Governo. Comunica che il disegno di legge risultante dallo stralcio del suddetto articolo con il numero 5019-ter potrà assumere il titolo: « Delega al Governo in materia di depenalizzazione », mentre le restanti parti dell'originario disegno di legge, con il numero 5019-bis, potranno assumere il titolo: « Delega al Governo in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, pene detentive non carcerarie, nonché sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili ».

La Commissione con distinte votazioni approva la proposta di stralcio e la proposta di testo base dei relatori.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, fissa il termine per la presentazione di emenda-

menti sul nuovo testo del disegno di legge C. 5019, adottato come testo base, alle ore 19 di martedì 9 ottobre prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.55.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 11.55.

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica.

Testo unificato C. 1172 Santelli e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 9 maggio 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che oggi si sarebbe dovuto approvare il parere sul testo in esame, ma che tuttavia è stato chiesto da alcuni deputati di procedere in tal senso nella prossima seduta di martedì, in quanto vi sarebbero alcune questioni relative alle disposizioni sanzionatorie da approfondire ulteriormente. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

INTERROGAZIONI

Giovedì 4 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 12.

5-07404 Bernardini: Sulle condizioni strutturali critiche del carcere di Lanusei.

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta in quanto non è assolutamente ammissibile che le già gravi condizioni di disagio nelle quali versano normalmente i detenuti siano aggravate ulteriormente ogni volta che si procede ad una ristrutturazione, per quanto questa possa essere finalizzata ad un miglioramento delle condizioni di detenzione. Considera del tutto incomprensibile che il Governo possa ritenere normale che delle gravi condizioni di disagio possano diventare drammatiche. Osserva inoltre che anche nella risposta in esame il Governo a fronte di una situazione di illegalità, che in questo caso è lo stato delle condizioni igienico-sanitarie nelle quali si trovano i detenuti, cerchi di rassicurare coloro che denunciano queste gravi situazioni rappresentando che si tratta di problematiche « costantemente monitorate ».

5-07411 Bernardini: Sulle condizioni di salute di un detenuto del carcere di Siano, Catanzaro.

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta in quanto da essa emerge chiaramente come il detenuto Alessandro Cataldo, nonostante che gli fosse stata diagnosticata un grave patologia tumorale abbia passato un vero e proprio calvario nel carcere, in quanto è stato sottoposto alle pesanti cure mediche del caso mentre si trovava in stato di detenzione. Tutto ciò non sarebbe avvenuto nel caso in cui l'ordinanza del Presidente del Tribunale di Catanzaro con la quale sono stati disposti gli arresti domiciliari fosse stata fatta prima del 23 agosto,

considerato che già prima di quella data erano ben gravi le condizioni di salute del detenuto.

5-07417 Bernardini: Sulla chiusura del carcere di Marsala.

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta in quanto in essa viene ribadita la scelta del Governo di chiudere la casa circondariale di Marsala per ragioni economiche nonostante che si tratti di una realtà nella quale i detenuti, per quanto non siano rispettati a fondo i diritti umani, si trovano in condizione di detenzione sicuramente migliori rispetto ad altre carceri. Ciò è dovuto al fatto che si tratta di un carcere di ridotte dimensioni nel quale si è potuto instaurare un soddisfacente rapporto tra questi ed il personale. Non si tiene conto inoltre dei disagi che sicuramente deriveranno, con il rischio di pregiudicare i percorsi di rieducazione, ai detenuti ed ai loro familiari come avviene tutte le volte in cui non viene rispettato il principio della territorialità della pena.

5-07421 Bernardini: Sul decesso di un detenuto del carcere di Genova Marassi.

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta in quanto dalla risposta emerge che vi è stata una evidente sottovalutazione delle condizioni di salute del detenuto successivamente deceduto. Esprime la propria contrarietà anche alla parte della risposta dove viene affrontata la questione del sovraffollamento dell'istituto penitenziario Marassi, in quanto, così come in altre occasioni, a fronte di una

situazione drammatica si cerca di dare rassicurazioni facendo riferimento ad una attività di costante monitoraggio. Inoltre la risposta evidenzia la costante sottovalutazione del Governo delle questioni connesse al rispetto del principio della territorialità della pena, in quanto si pensa di alleviare gravi situazioni locali di sovraffollamento attraverso politiche di sfollamento che non tengono conto dei danni che subisce il percorso di recupero del detenuto quando questo viene allontanato dalla propria realtà familiare.

5-07422 Bernardini: In merito all'apertura di una nuova sezione nel carcere di Matera.

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta in quanto dalla risposta emerge un chiaro ritardo da parte dell'amministrazione penitenziaria in relazione alla apertura della seconda sezione penale della casa circondariale di Matera. Inoltre è estremamente grave l'atteggiamento di indifferenza con il quale il Governo rileva che in tale carcere risultano presenti 134 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 112 posti. Con la stessa indifferenza nella risposta si dichiara che si trovano in servizio 112 unità del personale di polizia penitenziaria a fronte di una previsione organica di 130 unità. Vi è poi infine il riferimento generico al termine del 165° corso di formazione di personale previsto per la fine dell'anno senza tuttavia specificare quante unità saranno assegnate al carcere di Matera.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.15.

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 4 ottobre 2012.

**Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
Emendamenti C. 3900-A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 12.15 alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente. C. 5361 Valducci.

ALLEGATO 1

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti.

**NUOVO TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE C. 5019
ADOTTATO COME TESTO BASE**

Delega al governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

CAPO I

DELEGA AL GOVERNO

ART. 1.

(Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie).

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'introduzione delle pene detentive non carcerarie nel codice penale e nella normativa complementare con le modalità e nei termini previsti dai commi 2 e 3 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, per i delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, la pena detentiva principale sia la reclusione presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato « domicilio », anche per fasce orarie o per giorni della settimana, in misura non inferiore a quindici giorni e non superiore a quattro anni, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale;

b) prevedere che, per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto, la

pena detentiva principale sia l'arresto presso il domicilio , anche per fasce orarie o per giorni della settimana, in misura non inferiore a cinque giorni e non superiore a tre anni;

c) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere *a)* e *b)*, il giudice prescrive particolari modalità di controllo, esercitate anche attraverso mezzi elettronici o altri strumenti tecnici;

d) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* non si applichino qualora:

1) la reclusione o l'arresto presso il domicilio non siano idonei a evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati

2) la reclusione o l'arresto presso il domicilio possa ledere le esigenze di tutela delle persone offese dal reato;

e) prevedere che, nella fase dell'esecuzione della pena, il giudice possa sostituire le pene previste nelle lettere *a)* e *b)* con le pene della reclusione o dell'arresto, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero sulla base delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli

schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente comma il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto del procedimento di cui al comma 2.

4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO II

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

ART. 1.

(Modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova).

1. Dopo l'articolo 168 del codice penale sono inseriti i seguenti articoli:

« ART. 168-bis. — *(Sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato).* — 1. Nei procedimenti per reati puniti con

la sola pena edittale pecuniaria o con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

2. La messa alla prova comporta la prestazione di un lavoro di pubblica utilità nonché condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose derivanti dal reato. Può inoltre comportare l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

3. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, di durata non inferiore a dieci giorni, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

4. La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di due volte né più di una volta se si tratta di reato della stessa indole.

ART. 168-ter. — *(Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova).* —

1. Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso.

2. L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

ART. 168-quater. — *(Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova).* —

1. La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:

a) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte;

b) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

2. Ai fini della revoca fissa apposita udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima dell'udienza.

3. In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere riproposta ».

ART. 3.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al libro sesto, dopo il titolo V è aggiunto il seguente:

TITOLO V-bis

DELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

ART. 464-bis. — *(Sospensione del procedimento con messa alla prova).* — 1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore

speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

4. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'Ufficio di esecuzione penale esterna, il quale in ogni caso prevede:

a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario;

b) le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità, nonché quelle comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato. A tale fine sono considerati il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni. Nei procedimenti relativi a reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché a reati previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, tale indicazione è richiesta a pena di inammissibilità dell'istanza;

c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la conciliazione con la persona offesa.

5. Al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

ART. 464-ter. — *(Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari).* — 1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, fissa con decreto un termine al pubblico ministero per esprimere il consenso o il dissenso.

2. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 464-*quater*.

3. Il consenso del pubblico ministero deve risultare da atto scritto, unitamente alla formulazione della imputazione.

4. Il pubblico ministero in caso di dissenso deve enunciare le ragioni. In tal caso l'imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice se ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero provvede ai sensi dell'articolo 464-*quater*.

ART. 464-*quater* (*Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia*) – 1. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione è dato contestuale avviso alle parti e alla persona offesa.

2. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato.

3. La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.

4. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 1, può integrare il programma di trattamento mediante la previsione di ulteriori obblighi e prescrizioni volti a elidere o ad attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, nonché, ove lo ritenga necessario, obblighi o prescrizioni di sostegno volti a favorire il reinserimento sociale dell'imputato. Le ulteriori prestazioni non possono essere disposte senza il consenso dell'imputato.

5. Il procedimento non può essere sospeso per un periodo:

a) superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa, con la pena pecuniaria;

b) superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

6. I termini di cui al comma 3 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell'imputato.

7. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. La persona offesa può impugnare autonomamente per omesso avviso dell'udienza o perché pur essendo comparsa non è stata sentita ai sensi del primo comma. L'impugnazione non sospende il procedimento. Si applica l'articolo 588 comma 1.

8. Nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica l'articolo 75 comma 3.

9. In caso di reiezione dell'istanza, questa può essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

ART. 464-*quinquies*. – (*Esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento*). – 1. Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi imposti devono essere adempiuti; tale termine può essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una volta e solo quando ricorrono gravi e comprovati motivi. Il giudice può altresì, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.

2. L'ordinanza è immediatamente trasmessa all'Ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico l'imputato.

3. Durante la sospensione del procedimento il giudice, con il consenso dell'imputato e sentito il pubblico ministero, può modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, ferma restando la congruità delle nuove prescrizioni rispetto alle finalità della messa alla prova.

ART. 464-*sexies*. — (*Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento*).

1. Durante la sospensione del procedimento il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato.

ART. 464-*septies*. — (*Esito della prova*). —

1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell'Ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato. E fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.

2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso. Le informazioni acquisite ai fini e durante il procedimento di messa alla prova non sono utilizzabili.

b) dopo l'articolo 657 è inserito il seguente:

« ART. 657-*bis*. — (*Computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca*). — 1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, dieci giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a euro 75 di multa o di ammenda.

2. Ai fini della detrazione e della conversione, non si considerano periodi di prova inferiori a cinque giorni, anche quale residuo di un periodo maggiore ».

ART. 4.

(*Introduzione dell'articolo 191-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*).

1. Dopo l'articolo 191 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie

del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 191-*bis*. — (*Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova*). — 1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-*bis* del codice penale, sono svolte dagli uffici locali dell'esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

2. Ai fini del comma 1, l'imputato rivolge richiesta all'ufficio di esecuzione penale esterna competente affinché predisponga un programma di trattamento. L'imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonché le osservazioni e le proposte che ritenga di fare.

3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di un'apposita indagine socio-familiare, verifica l'utilità e la praticabilità del programma di trattamento proposto dall'imputato e lo integra o lo rettifica, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma, accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché, ove possibile, sulla possibilità di conciliazione con la persona offesa. Il programma è integrato da prescrizioni di trattamento e di controllo che risultino utili, scelte tra quelle previste dall'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

4. Quando è disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'ufficio informa il giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attività svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di

esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione.

5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio trasmette al giudice che procede una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima.

6. Le relazioni periodiche e quella finale dell'Ufficio dell'Esecuzione penale sono depositate in cancelleria non meno di dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 464-septies con facoltà per le parti di prenderne visione ed estrarne copia ».

CAPO III

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEGLI IRREPERIBILI

ART. 5.

(Modifiche in tema di udienza preliminare).

1. All'articolo 419 del codice di procedura penale, comma 1, le parole « sarà giudicato in contumacia » con le seguenti « si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies ».

2. L'articolo 420-bis è sostituito dal seguente:

« ART. 420-bis – *(Assenza dell'imputato)* – 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 420-ter, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare o abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore.

È, altresì, rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive.

4. L'ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. Se l'imputato fornisca la prova che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rinvia l'udienza e l'imputato può chiedere l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 421 comma 3. Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell'articolo 493. Ferma restando in ogni caso la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato può altresì chiedere la rinnovazione di prove già assunte. Nello stesso modo si procede se l'imputato dimostri che versava nell'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa.

6. Il giudice revoca altresì l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 420-quater se risulta che il procedimento, per l'assenza dell'imputato, doveva essere sospeso ai sensi delle disposizioni di tale articolo ».

3. L'articolo 420-quater del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 420-quater. – *(Sospensione del processo per assenza dell'imputato)* – 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter e fuori dalle ipotesi di nullità della notificazione, se l'imputato non è presente il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.

2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente. Si applica l'articolo 18 comma 1 lettera b). Non si applica l'articolo 75 comma 3.

3. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili ».

4. L'articolo 420-*quinquies* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 420-*quinquies* – (Nuove ricerche dell'imputato e revoca della sospensione del processo). – 1. Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 420-*quater*, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

2. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo:

a) se le ricerche di cui al comma 1 hanno avuto esito positivo;

b) se l'imputato ha nel frattempo nominato un difensore di fiducia;

c) in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l'imputato è a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti;

d) se deve essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129.

3. Con l'ordinanza di revoca della sospensione del processo, il giudice fissa la data per la nuova udienza, disponendo che l'avviso sia notificato all'imputato, e al suo difensore, alle altre parti private e alla persona offesa, nonché comunicato al pubblico ministero.

4. All'udienza di cui al comma 3 l'imputato può formulare richiesta ai sensi degli articoli 438 e 444 ».

ART. 6.

(Disposizioni in tema di dibattimento).

1. La rubrica e il primo periodo del comma 1 dell'articolo 489 sono sostituiti nel seguente modo:

« 489 – (Dichiarazioni dell'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare). – 1. L'imputato contro il quale si è proceduto in assenza

nel corso dell'udienza preliminare può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494.

2. Se l'imputato fornisca la prova che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare è riconducibile alle situazioni previste dall'articolo 420-*bis*, comma 4, è rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444 ».

2. Nell'articolo 490 le parole « o contumace » sono soppresse dalla rubrica e dal testo.

3. All'articolo 513 le parole « contumace o » sono soppresse.

4. Nella rubrica e nel comma 1 dell'articolo 520 le parole « contumace o » sono soppresse.

5. Nel comma 3 dell'articolo 548 le parole « all'imputato contumace e » sono soppresse.

ART. 7.

(Disposizioni in tema di impugnazioni e di restituzione in termine).

1. Nel comma 2 lettera d dell'articolo 585 le parole « per l'imputato contumace e » sono soppresse.

2. Il comma 4 dell'articolo 603 è abrogato.

3. All'articolo 604 dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, se vi è la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 420-*ter* o dell'articolo 420-*quater*, Il giudice dichiara la nullità della sentenza e dispone il rinvio degli atti al giudice di primo grado. Il giudice annulla altresì la sentenza e dispone la restituzione degli atti al giudice di primo grado qualora l'imputato provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado. Si applica l'articolo 489 comma 2 ».

4. All'articolo 623 comma 1, dopo la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604

commi 1, 4, 5-*bis*, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado ».

5. Dopo l'articolo 625-*bis* è introdotto il seguente:

« ARTICOLO 625-*ter* (*Rescissione del giudicato*). – 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

2. La richiesta è presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme dell'articolo 583 comma 3, entro trenta giorni dal momento della avvenuta conoscenza del procedimento.

3. Se accoglie la richiesta, la Corte di cassazione revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489 comma 2 ».

6. Il comma 2 dell'articolo 175 è sostituito dal seguente:

« 2. L'imputato condannato con decreto penale che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato ».

ART. 8.

(Disposizioni in tema di prescrizione del reato).

1. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo il numero 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale ».

2. Dopo il terzo comma dell'articolo 159 del codice penale, è aggiunto il seguente:

« Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 ».

ART. 9.

(Disposizioni in tema di prescrizione del reato).

1. Con decreto adottato dal Ministro della giustizia e dal Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono determinati le modalità e i termini secondo i quali devono essere comunicati e gestiti i dati relativi all'ordinanza di sospensione del processo per assenza dell'imputato, al decreto di citazione in giudizio del medesimo e alle successive informazioni all'autorità giudiziaria.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 10.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'applicazione degli articoli da 2 a 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ALLEGATO 2

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti.

**TESTO RIFORMULATO DELL'ARTICOLO 2
DEL DISEGNO DI LEGGE C. 5019 GOVERNO**

ART. 2.

(Delega al Governo in materia di depenalizzazione).

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati di cui al comma 2 secondo i principi e criteri direttivi indicati nel medesimo comma e con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 4.

2. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente articolo è attuata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, ad eccezione dei reati nelle seguenti materie:

- 1) delitti contro la personalità dello Stato;
- 2) edilizia e urbanistica;
- 3) ambiente, territorio e paesaggio;
- 4) immigrazione;
- 5) alimenti e bevande;
- 6) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 7) sicurezza pubblica;

b) trasformare in illeciti amministrativi le seguenti contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda:

1) articoli 652, 659, 661, 668 e 726 del codice penale;

2) articolo 11, primo comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 234, e successive modificazioni;

3) articolo 171-*quater*, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633;

4) articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506, e successive modificazioni;

5) articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628, e successive modificazioni;

6) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni;

7) articolo 4, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401;

8) articolo 16, comma 9, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni;

9) articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

10) articolo 7, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173;

11) articoli 37, comma 5, 38, comma 4, e 55-*quinquies*, comma 9, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni;

c) per i reati trasformati in illeciti amministrativi, prevedere come sanzione principale il pagamento di una somma di denaro compresa tra un minimo di 300 euro e un massimo di 15.000 euro e, nelle ipotesi di cui alla lettera *b)*, eventuali sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione;

d) prevedere che le sanzioni di cui alla lettera *c)* siano commisurate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'opera svolta per eliminare o per attenuare le sue conseguenze, nonché alla personalità dell'agente e alle sue condizioni economiche;

e) individuare l'autorità competente a irrogare le sanzioni di cui alla lettera *c)* secondo i criteri di riparto indicati nell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

f) prevedere che, nei casi in cui sia stata irrogata la sola sanzione pecuniaria, il procedimento possa essere definito mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà della stessa.

3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente comma il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto del procedimento di cui al comma 3.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-07404 Bernardini: Sulle condizioni strutturali critiche del carcere di Lanusei.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Onorevole Bernardini, a fronte delle doglianze da Lei sollevate con riguardo alle condizioni dei detenuti ristretti nella casa circondariale di Lanusei, ritengo sia imprescindibile una precisazione di carattere preliminare: il sovraffollamento riferito dai detenuti, i quali lamentano di essere stati ristretti, talvolta, in stanze in numero superiore alla capienza tollerabile, è un fenomeno assolutamente momentaneo, dovuto, peraltro, ai lavori di rifacimento dei bagni delle camere con l'inserimento delle docce, in un'ottica che è volta al miglioramento delle condizioni detentive.

L'istituto, infatti, è ricavato in un convento di antica costruzione e, sebbene sia stato più volte riattato, continua ad essere interessato dai necessari lavori di adeguamento alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000.

In considerazione di quanto detto, non v'è dubbio che a causa dei lavori vi sia stata una condizione di generalizzato disagio e che si sia rivelato oltremodo difficile garantire il rispetto del divieto di fumo nei luoghi comuni ed al contempo assicurare la permanenza di camere, alle quali destinare esclusivamente i detenuti « non fumatori ».

Per quanto riguarda, invece, le attività trattamentali, comunico che presso l'Istituto di Lanusei sono regolarmente assicurati i corsi scolastici, i corsi alternativi come quello dei « murali », nonché il corso regionale di falegnameria. È, inoltre, agibile e normalmente frequentabile anche la sala hobby dell'Istituto ed è in atto l'adeguamento degli ambienti detentivi, sulla base del « progetto spazi » finanziato dalla Cassa della Ammende.

Segnalo, poi, che presso l'area trattamentale opera attualmente un funzionario giuridico pedagogico in missione, in sostituzione della titolare che è in assenza obbligatoria per maternità e che ogni settimana è previsto per i detenuti extracomunitari l'intervento del mediatore culturale.

Per quanto concerne, infine, le problematiche igienico-sanitarie, rappresento che le stesse sono costantemente monitorate dal servizio sanitario dell'Istituto e che tutti i detenuti sono tempestivamente tradotti presso gli ambulatori esterni e/o il nosocomio cittadino ove necessitino di cure ed accertamenti specialistici.

In ogni caso, la presenza del personale medico e infermieristico copre l'arco delle 24 ore e gli interventi sono, pertanto, immediati per ogni eventuale richiesta di assistenza.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-07411 Bernardini: Sulle condizioni di salute di un detenuto del carcere di Siano, Catanzaro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Onorevole Bernardini, Le rappresento – sulla base delle notizie trasmesse dal competente Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – che il detenuto Alessandro Cataldo era ristretto presso la Casa Circondariale di Catanzaro, quando nel mese di marzo del corrente anno gli è stata diagnosticata una grave patologia tumorale. Durante la sua detenzione, il detenuto è stato regolarmente monitorato nelle condizioni di salute e gli sono state prestate tutte le cure necessarie.

Una volta accertato il male, è stata, infatti, richiesta una visita specialistica ed è stato, altresì, prospettato l'eventuale ricovero presso il reparto oncologico dell'azienda ospedaliera Pugliese – Ciaccio; per di più, attesa la gravità della diagnosi e le possibili ripercussioni psicologiche sul malato, si è ritenuto di sottoporlo a grande sorveglianza sanitaria e, contestualmente, è stato richiesto un adeguato sostegno psicologico.

Il Cataldo, peraltro, ha effettuato tutti i trattamenti prescrittigli per la cura della sua patologia tumorale in un centro oncologico specializzato dell'ospedale di Catanzaro, distante circa 3 chilometri dal penitenziario.

Inoltre, a partire dallo scorso mese di maggio e, cioè da quando il predetto detenuto ha iniziato il 1° ciclo di chemioterapia in regime di ricovero, lo stesso si è recato a cadenze regolari presso l'ospedale di Catanzaro, rispettando il calendario predisposto dal centro. Anche nel penitenziario, ha sempre eseguito i necessari controlli clinico-laboratoristici, con una frequenza pressoché quotidiana.

Ciò posto, segnalo che la competente magistratura di sorveglianza ha autorizzato e/o ratificato sia il ricovero, che le visite specialistiche in ospedale del Cataldo, il quale, in data 23 agosto 2012, a motivo delle gravi condizioni di salute, è stato posto agli arresti domiciliari, con ordinanza del Presidente del Tribunale di Catanzaro.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-07417 Bernardini: Sulla chiusura del carcere di Marsala.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nell'atto di sindacato ispettivo indicato in discussione l'Onorevole Bernardini manifesta preoccupazione per la chiusura della Casa Circondariale di Marsala, in considerazione dei disagi che ne potrebbero derivare ai familiari dei detenuti e agli avvocati, con particolare riferimento all'effettuazione dei colloqui.

Va innanzi tutto premesso che la Casa Circondariale è ubicata in un castello sito nel centro storico cittadino ed è inidoneo ad ospitare una moderna struttura penitenziaria, sia per le caratteristiche architettoniche e dimensionali sia, per le condizioni strutturali ed igienico-sanitarie gravemente precarie; per tale ragione il carcere è stato definitivamente chiuso con decreto ministeriale del 6 marzo 2012.

Sin dagli anni ottanta, peraltro, proprio in considerazione dell'inadeguatezza della struttura, era stata prevista la costruzione di un nuovo istituto, da realizzare a cura del Ministero dei Lavori Pubblici; tale progetto non è andato a buon fine a causa di un contenzioso instauratosi con il concessionario dei lavori.

La previsione di un nuovo penitenziario era contenuta anche nell'originaria stesura

del Piano Carceri, che contemplava la realizzazione di una struttura per 450 posti detenuti.

A seguito della rimodulazione del piano carceri, dovuta ai tagli deliberati dal CIPE, si è dovuto procedere ad una diversa razionalizzazione delle strutture carcerarie presenti sul territorio.

Allo stato, l'istituto è ancora funzionante e, alla data dell'8 settembre 2012, ospitava 37 detenuti, 9 dei quali con vincoli familiari a Marsala.

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha comunque fatto presente che il Provveditorato regionale, all'atto di ricollocare i detenuti, farà in modo di assicurare il rispetto del principio della territorialità della pena, ricorrendo agli istituti vicini uno dei quali – la Casa Circondariale di Trapani – dista appena 30 chilometri da quella di Marsala.

Il citato Dipartimento ha comunicato, infine, che attiverà le procedure per l'assegnazione ad altre sedi del personale ivi in servizio, pari a circa 30 unità, cercando di coniugare, laddove possibile, le aspirazioni del singolo con le esigenze dell'Amministrazione.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-07421 Bernardini: Sul decesso di un detenuto del carcere di Genova Marassi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Onorevole Bernardini, con riferimento alla Sua richiesta di chiarimenti circa la morte del detenuto tunisino Mathlouthi Hichem, Le comunico che il decesso si è verificato il 7 aprile 2012 presso il penitenziario di Genova Marassi.

Secondo i dati acquisiti dall'Amministrazione penitenziaria, risulta che il Mathlouthi Hichem è stato associato alla casa circondariale di Genova Marassi in data 23 ottobre 2011, con fine pena al 19 aprile 2012, in seguito ad una condanna definitiva a mesi sei di reclusione, inflittagli per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e rissa. Soggetto senza fissa dimora e senza riferimenti famigliari, il Mathlouthi Hichem non era tossicodipendente e nella visita medica di primo ingresso aveva riferito soltanto un abuso di alcolici.

Dalla documentazione in atti emerge che alle ore 1.10 del 7 aprile 2012, gli occupanti della cella n. 65 (cinque cittadini tunisini più il Mathlouthi) richiedevano l'intervento del personale addetto alla vigilanza, che sopraggiunto immediatamente, trovava il Mathlouthi riverso a terra e privo di conoscenza.

Soccorso dal medico di guardia (presente in istituto e prontamente avvisato), il Mathlouthi veniva immediatamente sottoposto a manovre rianimatorie e poi trasportato in infermeria. Qui le manovre rianimatorie venivano proseguite sino alle ore 1.45, allorché giungeva il personale medico del 118, che alle ore 2.11 ne constatava il decesso, refertandolo come «avvenuto per cause clinicamente non accertabili».

Dall'esame della cartella clinica, risulta che il medico di guardia aveva visitato il detenuto, su sua richiesta, poco prima della mezzanotte: nel diario clinico il medico certifica che il paziente «riferisce dolore sternale. Non rumori polmonari patologici. Toni cardiaci validi e ritmici. Nessun provvedimento. Pressione arteriosa. 120/70. Polsi periferici presenti».

Dalle dichiarazioni dei 5 compagni di cella risulta, poi, che il Mathlouthi non stava bene già dal pomeriggio del giorno antecedente al decesso e che, dopo la visita medica, aveva continuato ad accusare malessere.

Alla luce della situazione prospettata, il Provveditore regionale ha ritenuto di dover segnalare al Direttore Generale della ASL competente l'intervento del medico di guardia, al fine di disporre eventuali approfondimenti sulla gestione clinica del caso.

Rappresento, inoltre, che in merito all'accaduto è stata interessata la Procura della Repubblica di Genova, la quale ha iscritto il procedimento penale n. 12934/2012 R.G. a carico di ignoti. Per l'esame autoptico della salma, in data 10 aprile 2012, la competente magistratura ha conferito incarico di consulenza, i cui esiti non sono stati ancora comunicati dal consulente d'ufficio.

Quanto agli ulteriori quesiti sollevati, riferisco che la cella occupata dal detenuto ha una estensione di 26.8 metri quadri ai quali si aggiunge un bagno attiguo di 3.5 metri quadri. Il locale è dotato di 3 finestre, due posizionate in camera ed una nell'anti-bagno. Lo stato di conservazione igienica della cella risultava, all'epoca dei

fatti, del tutto adeguato e, comunque, nessun rilievo al riguardo era stato a suo tempo segnalato.

Venendo, poi, ad esaminare la problematica relativa al sovraffollamento dell'istituto genovese – che alla data del 18 settembre risultava ospitare 809 detenuti – faccio presente che la situazione viene costantemente monitorata dal locale Provveditorato regionale e dalla competente

Direzione Generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che intervengono, ogni qual volta possibile, con provvedimenti deflativi in ambito intra ed extra-regionale; al riguardo comunico che l'ultimo provvedimento adottato risale al 21 giugno scorso, allorquando è stato disposto lo sfollamento dall'istituto di Genova Marassi di 37 detenuti, in istituti extradistretto.

ALLEGATO 7

Interrogazione n. 5-07422 Bernardini: In merito all'apertura di una nuova sezione nel carcere di Matera.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Onorevole Bernardini, con riferimento a quanto da Lei rappresentato con l'atto di sindacato ispettivo in discussione posso riferire quanto segue, sulla base degli elementi informativi forniti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Le operazioni di riapertura della seconda sezione penale della Casa Circondariale di Matera non hanno comportato alcun significativo aggravio di lavoro per il personale di polizia penitenziaria in servizio.

In proposito, è necessario premettere che la seconda sezione penale è stata temporaneamente chiusa nel 2010 per consentire l'esecuzione di lavori di ristrutturazione, quali il rifacimento del solaio di interpiano e, contestualmente, delle dorsali di distribuzione dell'impianto tecnico.

Sebbene i lavori siano stati collaudati nel mese di gennaio del 2011, una serie di problematiche relative all'impianto di riscaldamento, alla distribuzione dell'acqua calda sanitaria, all'impianto fognario ed ai sistemi di apertura/chiusura dei cancelli

automatici hanno ritardato l'apertura della sezione, che è avvenuta nello scorso mese di marzo.

Orbene, proprio al fine di non appesantire oltremodo il carico di lavoro del personale, il Provveditorato regionale e la Direzione dell'istituto hanno concordato una apertura graduale della sezione stessa, iniziando dal piano terra dove sono stati trasferiti 30 detenuti.

L'incremento delle presenze è stato, quindi contenuto: infatti, alla data del 18 settembre 2012 risultavano presenti 134 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare e tollerabile, rispettivamente, di 112 e di 161 posti detentivi.

Quanto, invece, alla situazione del personale di polizia penitenziaria, presso l'istituto menzionato risultano in servizio 112 unità, a fronte di una previsione organica di 130 unità.

Le esigenze di personale delle singole realtà penitenziarie, ivi compresa quella di Matera, saranno tenute in debita considerazione in occasione dell'assegnazione delle nuove risorse umane che saranno disponibili al termine del 165° corso di formazione, previsto per la fine dell'anno.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione di deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico. Testo unificato C. 5103 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i>)	34
Istituzione del sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni ad esso relative dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Nuovo testo unificato C. 55 e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i>)	35
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente. Nuovo testo C. 5361 (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	37
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE. Atto n. 505 (Rilievi alle Commissioni II e IX) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	38
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	39
ERRATA CORRIGE	39

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 ottobre 2012. – Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 11.30

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione di deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico.

Testo unificato C. 5103 e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore*, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici, fa presente che non è possibile procedere ad un'analisi compiuta degli effetti finanziari del provvedimento in assenza di una relazione tecnica. Precisa che tale relazione dovrebbe, in particolare, consentire di identificare con chiarezza l'esatta consistenza delle diverse categorie di soggetti beneficiari dal punto di vista quantitativo, nonché la quantificazione degli oneri recati dalla proposta di legge rispetto alla normativa vigente. Osserva che tale relazione dovrebbe essere in primo luogo predisposta dal Ministero del

lavoro e della previdenza sociale e dai competenti istituti previdenziali con dati precisi che consentano al Ministero dell'economia e delle finanze la verifica della congruità degli oneri e della copertura individuata dalla Commissione di merito.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (Pdl), concordando con le considerazioni del relatore, sottolinea come sia indispensabile acquisire finalmente una precisa identificazione della platea dei beneficiari del provvedimento e delle rispettive posizioni in termini di anzianità e di contribuzione. Evidenzia, infatti, l'esigenza di affrontare questo delicato tema con piena cognizione di causa sotto il profilo tecnico, anche al fine di poter valutare adeguatamente gli aspetti politici della vicenda dei lavoratori esodati. A suo avviso, infatti, non può non rilevarsi che i problemi che la proposta di legge in esame intende affrontare nascono da una erronea valutazione iniziale del ministero competente, che non ha individuato con precisione la platea dei lavoratori da salvaguardare, con ciò determinando l'esigenza di apportare correttivi ed integrazioni alla nuova disciplina. Ritiene, quindi, fondamentale che il Governo fornisca tutti i dati necessari alle valutazioni di competenza della Commissione di merito e della Commissione bilancio e chiarisca la propria posizione, dal momento che nel più recente dibattito l'Esecutivo si è mantenuto in una posizione piuttosto defilata, come se la questione riguardasse solo il Parlamento.

Il sottosegretario Vieri CERIANI fa presente che chiederà al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la predisposizione della relazione tecnica di propria competenza e, in riferimento alle osservazioni formulate dall'onorevole Marinello, si impegna a rappresentare le preoccupazioni e le sollecitazioni espresse in sede governativa.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in considerazione della prevista calendariz-

zazione del provvedimento in Assemblea per la prossima settimana, propone di deliberare la richiesta di una relazione tecnica particolarmente circostanziata, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da trasmettere entro il prossimo 8 ottobre.

La Commissione approva la proposta del presidente.

Istituzione del sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni ad esso relative dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

Nuovo testo unificato C. 55 e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, fa presente preliminarmente che il progetto di legge prevede l'istituzione del Sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente e disciplina l'ordinamento delle funzioni a esso relative dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e che non è corredato di relazione tecnica. Osserva che il provvedimento reca una nuova disciplina degli organismi e delle funzioni del settore ambientale, istituendo il « Sistema nazionale per la prevenzione e protezione dell'ambiente » e che tale nuova disciplina appare in parte ricognitiva e in parte modificativa delle vigenti norme che presiedono all'attività dell'ISPRA e delle Agenzie regionali. In proposito, evidenzia che l'attività degli organismi operanti nel Sistema nazionale è vincolata – in base al testo in esame – dalla definizione di livelli essenziali delle prestazioni in materia ambientale ai sensi degli articoli 2, 6, 7 e 13, ai quali vengono commisurati i finanziamenti da erogare ai medesimi organismi da parte dello Stato e delle

regioni. Non essendo prevista alcuna clausola che subordini la definizione di tali nuovi livelli a specifici massimali di spesa, rileva che non appare predeterminabile il relativo impatto sui saldi di finanza pubblica. Segnala, inoltre, che la qualificazione degli standard di prestazione quali « livelli essenziali » determina effetti di rigidità della relativa spesa, imponendo quindi una puntuale quantificazione delle relative esigenze di finanziamento. In proposito, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo. In merito ai profili organizzativi e amministrativi, rileva che gli effetti finanziari connessi all'attuazione della nuova disciplina appaiono collegati, da una parte, all'impatto amministrativo delle nuove funzioni che sono attribuite al Sistema nazionale, dall'altra, alle nuove modalità di finanziamento previste dal testo. Al fine di chiarire tali aspetti e di precisare la portata applicativa delle norme in esame, segnala i seguenti profili di criticità, rispetto ai quali andrebbero acquisiti dati ed elementi informativi. Riguardo alle funzioni previste dagli articoli 3, 4, 5, 9 e 10, relativi al monitoraggio dell'ambiente, attività di campionamento, analisi e misura, sopralluoghi ed ispezioni, supporto tecnico per la certificazione, gestione dei sistemi informativi, osserva che non è chiaro se tali compiti siano o meno integralmente riconducibili alle funzioni già svolte dall'ISPRA e dalle Agenzie regionali e se, quindi, gli stessi possano essere eseguiti nell'ambito delle risorse già disponibili a normativa vigente. Evidenza che, in caso contrario, lo svolgimento di una loro parte potrebbe richiedere l'utilizzo di finanziamenti attualmente non previsti. Riguardo alle modalità di finanziamento, osserva che gli articoli 13 e 14 delineano un meccanismo articolato, che prevede una molteplicità di fonti. Precisa che restano attribuite all'ISPRA e alle Agenzie, se più favorevoli, le risorse economiche e le strutture tecniche di cui dispongono alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Al fine di chiarire il possibile impatto del predetto meccanismo finan-

ziario, rileva che andrebbero acquisiti dati ed elementi circa la disponibilità complessiva delle risorse attualmente destinate alle finalità in esame, da confrontare con le risorse necessarie per dare applicazione alla nuova disciplina sopra richiamata. Rileva, inoltre, la necessità di precisazioni riguardo al concreto funzionamento del predetto meccanismo, al fine di chiarire in particolare: le modalità di finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni, al quale sembrerebbero finalizzati – in assenza di indicazioni da parte del testo in esame – sia il contributo dello Stato sia il fondo ordinario sia la destinazione vincolata di una quota dei fondi sanitari regionali; la destinazione e le modalità di utilizzo dei finanziamenti dello Stato e delle regioni per lo svolgimento delle attività istituzionali non obbligatorie dell'ISPRA e delle Agenzie, che sembrerebbero sommarsi, in base all'articolo 6, comma 5, all'applicazione di apposite tariffe per lo svolgimento di « attività aggiuntive »; nonché la misura della compartecipazione delle Agenzie regionali al riparto delle tariffe e delle sanzioni amministrative da esse comminate. Sul punto rileva che andrebbe anche precisato l'attuale regime di assegnazione di tali proventi. Osserva inoltre che, considerata la sua portata generale, la clausola di trattamento finanziario più favorevole prevista dall'articolo 14 sembrerebbe suscettibile di vincolare il finanziamento del Sistema nazionale ambientale a livelli minimi non derogabili nemmeno nel futuro. Ritiene che andrebbe infine chiarito il coordinamento fra alcune norme di carattere organizzativo presenti nel testo in esame, dalle quali potrebbero derivare effetti finanziari, e la disciplina attualmente in vigore nella medesima materia, con particolare riferimento: all'articolo 9, in base al quale l'ISPRA è tenuto a provvedere alla realizzazione e alla gestione del Sistema informativo nazionale ambientale. Analoga previsione è contenuta nell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge n. 67 del 1988, recante norme per la realizzazione di un Sistema informativo e

di monitoraggio ambientale. Andrebbero pertanto acquisiti dati circa lo stato di realizzazione effettiva del Sistema e, conseguentemente, circa le possibili occorrenze finanziarie per il suo completamento e per la sua gestione a regime; all'articolo 10, che prevede l'organizzazione di una rete nazionale di laboratori accreditati; all'articolo 11, che istituisce il consiglio del Sistema nazionale, organismo che sembrerebbe avere la medesima configurazione del « consiglio federale », composto dal presidente dell'ISPRA, dal direttore generale e dai legali rappresentanti delle ARPA, disciplinato a sua volta dal vigente articolo 15 del decreto ministeriale n. 123 del 2010. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 13, comma 1, rileva che sulla base della formulazione della disposizione non appare chiaro a quali risorse si faccia riferimento e, in particolare, non risulta univocamente interpretabile la distinzione tra il contributo dello Stato e il fondo ordinario previsto per lo svolgimento delle altre attività istituzionali. A tale proposito, ricorda che, a legislazione vigente, l'autorizzazione di spesa riguardante il finanziamento dell'ISPRA, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, è finanziata dalla tabella C allegata annualmente alla legge di stabilità. In particolare i contributi riguardanti l'anno 2012 ammontano a 29,6 milioni di euro, di cui circa 23 milioni di conto capitale. Fa presente che in bilancio sono poi iscritte, nel capitolo 3623 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ulteriori risorse, pari a circa 54,6 milioni di euro, come contributo per le spese di natura obbligatoria dell'ISPRA. Alla luce di queste considerazioni, ritiene necessario acquisire una valutazione da parte del Governo, evidenziando che sussiste un'alternativa tra l'acquisizione di puntuali chiarimenti dal Governo, riferiti anche ad una ricognizione dei compiti attualmente svolti dall'ISPRA e dagli altri organismi

operanti nel settore della protezione dell'ambiente, e la richiesta della predisposizione di una specifica relazione tecnica sul provvedimento.

Il sottosegretario Vieri CERIANI, in relazione alle osservazioni formulate dal relatore, rileva la necessità che la competente amministrazione predisponga una relazione tecnica.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone di deliberare la richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da trasmettere entro venti giorni.

La Commissione approva la proposta del presidente.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente.

Nuovo testo C. 5361.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento da ultimo rinviato nella seduta del 25 settembre 2012.

Il sottosegretario Vieri CERIANI chiede un ulteriore rinvio del provvedimento per fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto della richiesta formulata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.40.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Giovedì 4 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 11.40.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE.

Atto n. 505.

(Rilievi alle Commissioni II e IX).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Remigio CERONI (PdL) *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in oggetto, predisposto ai sensi dell'articolo 1, della legge n. 217 del 2011, reca una disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni in materia di inchieste, di prevenzione di incidenti e di inconvenienti nel settore dell'aviazione civile, di cui al Regolamento UE 996/2010 ed è corredato di relazione tecnica vidimata positivamente dalla Ragioneria dello Stato. Con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, rileva di non avere osservazioni da formulare in ordine all'attribuzione all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo dei proventi delle sanzioni dalla stessa applicate, tenuto conto che – come desumibile dal testo e dalle relazioni allegate – si tratta di sanzioni che vengono introdotte con il provvedimento in esame. Ciò premesso, tenuto conto del carattere eventuale dei predetti introiti, che potrebbero avere un andamento variabile nel tempo, ritiene opportuno ac-

quisire una conferma circa l'effettiva possibilità – per la medesima Agenzia – di dare esecuzione agli adempimenti previsti dal testo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In merito ai profili di copertura finanziaria osserva che, in base all'articolo 6, comma 1, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal provvedimento sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. Al riguardo, da un punto di vista formale, osserva che le risorse destinate all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo sono appostate in due capitoli del programma « Sostegno allo sviluppo del trasporto » della missione « Diritto alla mobilità » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del quale sono presenti anche diversi capitoli destinati ad altre finalità, concernenti le Ferrovie dello Stato Spa, Anas, ENAV Spa e altri interventi nel settore del trasporto. Nell'assenza di un programma destinato esclusivamente all'Agenzia, appare opportuno modificare la formulazione del testo, disponendo che i suddetti proventi sono riassegnati ai capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativi all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. Su questo aspetto appare necessario acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Vieri CERIANI, chiede un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento per svolgere i necessari approfondimenti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto della richiesta formulata dal rappresentante del Governo, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 4 ottobre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
11.45 alle 12.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 712 del 3 ottobre 2012, a pagina 69, seconda colonna, dopo la diciassettesima riga, inserire il seguente periodo:

La seduta termina alle 16.05.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico. Testo unificato C. 5103 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	40
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere formulata dal Relatore</i>)	54
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	55
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 5291 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti approvati nella seduta odierna</i>)	56

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 ottobre 2012. – Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 12.10.

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico.

Testo unificato C. 5103 e abb.
(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 settembre scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che il relatore, nella precedente seduta di esame del provvedimento, ha illustrato il contenuto del provvedimento, sul quale si è espresso anche il rappresentante del Governo.

Bruno CESARIO (PT), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 1*), la quale raccoglie i rilievi emersi sul provvedimento nel corso del dibattito finora svolto

Il Sottosegretario Vieri CERIANI condivide il contenuto della proposta di parere formulata dal relatore.

Alberto FLUVI (PD) ritiene che il giudizio di condivisione espresso dal rappre-

sentante del Governo sulla proposta di parere formulata dal relatore indichi che l'Esecutivo è d'accordo sul merito del provvedimento, pur non considerando idonea la modalità di copertura individuata dalla Commissione di merito. Rileva, quindi, come, alla luce di tale giudizio, il Governo si assuma anche la responsabilità di individuare un'altra fonte di copertura, al fine di dare soluzione ad una problematica la sulla cui rilevanza c'è ampia condivisione, e che merita pertanto una riflessione molto attenta.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) sottolinea l'estrema delicatezza della tematica affrontata dal provvedimento in esame, rispetto alla quale l'elemento dirimente è stato rappresentato, fin dall'inizio, dall'individuazione della necessaria copertura finanziaria.

In tale contesto sottolinea come, qualora non si individuassero le risorse finanziarie necessarie, la condizione formulata dal relatore equivarrebbe sostanzialmente ad un parere contrario, in quanto si svuoterebbe completamente l'intervento legislativo, il cui *iter* parlamentare sarebbe dunque bloccato. A questo proposito evidenzia come la Ragioneria generale dello Stato non abbia mai voluto accettare la tesi, da lui sempre sostenuta, che la copertura degli oneri determinati dalle misure in favore dei soggetti esodati possa essere individuata nei risparmi derivanti dalla recente riforma pensionistica, i quali sono molto più rilevanti di quelli stimati ufficialmente. Ciò è del resto confermato dalle dichiarazioni dello stesso Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, il quale ha riconosciuto che i minori oneri derivanti dalla riforma sono più elevati di quelli ipotizzati inizialmente, pur rilevando come tali risorse siano state destinate a far fronte alle esigenze della finanza pubblica.

In tale contesto ritiene, pertanto, che sarebbe più serio suggerire alla Commissione di merito una modalità per individuare un'idonea copertura, contribuendo in tal modo a risolvere il problema affrontato dall'intervento legislativo, che

deve essere superato. Auspica dunque che il Sottosegretario dedichi particolare attenzione a tale vicenda, alla quale egli è certamente sensibile.

Gianfranco CONTE, *presidente*, precisa che la Commissione Finanze non è chiamata, in questa sede, a individuare la copertura degli oneri recati dal provvedimento.

Angelo CERA (UdCpTP) domanda se le misure recate dal provvedimento si applichino anche ai circa 3.200 dipendenti esodati dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione, per i quali è in corso un contenzioso. Appare pertanto importante conoscere quale sia la strategia che il Governo intende seguire per riconoscere i diritti sacrosanti di questi lavoratori, finora fortemente mortificati.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI dichiara di non disporre, al momento, degli elementi informativi richiesti dal deputato Cera, riservandosi di svolgere approfondimenti in merito.

Ignazio MESSINA (IdV) rileva come la condizione formulata nella proposta di parere risulti generica, e fondata su motivazioni molto deboli. Ritiene, pertanto, che, in assenza di adeguate motivazioni, sia preferibile espungere tale condizione dal parere.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Messina, sottolinea come il relatore e il Sottosegretario, nella precedente seduta di esame del provvedimento, abbiano motivato ampiamente i loro rilievi sulle modalità di copertura individuate nel testo, rilevando come tali argomentazioni siano state riprese nella proposta di parere.

Alberto FLUVI (PD) chiede di trasformare in osservazione la condizione contenuta nella proposta di parere.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che, sulla base delle forti considerazioni critiche espresse soprattutto dal rappresentante del Governo, sia opportuno formulare una condizione in merito alla clausola di copertura del provvedimento, evidenziando come i profili problematici segnalati attengano ad aspetti rientranti pienamente nella competenza della Commissione Finanze.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) condivide la richiesta, avanzata dal deputato Fluvi, di trasformare in osservazione la condizione recata dalla proposta di parere, ritenendo che la Commissione Finanze non debba assumersi la responsabilità di pregiudicare il successivo *iter* del provvedimento.

Bruno CESARIO (PT), *relatore*, alla luce dell'andamento del dibattito, riformula la propria proposta di parere, trasformando in osservazione la condizione contenuta nella proposta.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore, come riformulata (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 12.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 4 ottobre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.25 alle 13.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE, indi del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 14.45.

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

C. 5291 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 ottobre scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la Commissione riprenderà l'esame del provvedimento a partire dall'emendamento Montagnoli 7.20.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), intervenendo sul proprio emendamento 7.20, ne illustra le finalità, volte a tutelare le imprese ubicate nei territori di confine, soprattutto in Lombardia, Veneto e Friuli, e a prevenire il fenomeno della delocalizzazione delle medesime imprese, indotta dall'eccesso del costo del lavoro e dalle lungaggini burocratiche che ostacolano lo sviluppo imprenditoriale nel territorio nazionale rispetto alle migliori condizioni di contesto presenti oltre confine. A tale proposito ritiene opportuno estendere la vigente normativa in materia di accise sulla benzina ad altri settori, affinché possa attuarsi un regime fiscale agevolato per le imprese operanti nei territori di confine. Raccomanda, quindi, l'approvazione dell'emendamento, invitando il relatore a procedere ad un'eventuale riformulazione del medesimo qualora sia necessaria per superare le difficoltà applicative che ne ostacolano l'approvazione.

Maurizio FUGATTI (LNP), nel raccomandare anch'egli l'approvazione dell'emendamento Montagnoli 7.20, richiama la casistica relativa alle imprese friulane e altoatesine, che trovano regimi fiscali più vantaggiosi oltre confine e sono quindi indotte a trasferire la propria sede in quei territori per poter usufruire di migliori condizioni economiche ed amministrative. Pur comprendendo le difficoltà tecniche di attuazione della norma, reputa opportuno prevedere una formulazione, anche di-

versa da quella proposta, con la quale sia possibile approntare un regime fiscale differenziato per le imprese di confine che precluda la delocalizzazione delle medesime imprese. Sostiene, peraltro, che tale materia non si ponga affatto al di fuori del perimetro della delega.

Segnala quindi come il gruppo della Lega Nord stia mantenendo un profilo di ampia collaborazione e disponibilità al proficuo miglioramento del testo, sebbene sia stato accolto un numero molto esiguo delle sue proposte emendative.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, chiarisce che molte proposte emendative, seppur condivisibili quale quella in esame, appaiono problematiche sotto il profilo tecnico e pertanto di difficile accoglimento. Rammenta le difficoltà applicative connesse all'attuazione della normativa in materia di *ruling* internazionale introdotta dal precedente Governo, che si proponeva di far rientrare in Italia, mantenendo il regime fiscale dello Stato estero di provenienza, quelle imprese che avessero spostato la propria sede oltre confine.

Ritiene quindi che la materia sia particolarmente delicata e si ponga inevitabilmente al di fuori dei confini della delega.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI osserva come il regime agevolato delle imprese con sede nei territori oltre confine rientri nella categoria degli aiuti di Stato; tale intervento andrebbe pertanto notificato ai competenti organi dell'Unione europea e necessiterebbe dell'assenso della Commissione europea per la relativa entrata in vigore. Precisa che la delega è circoscritta ad interventi di manutenzione normativa, non trattandosi di una organica riforma fiscale. Sostiene, pertanto, che tale proposta emendativa, che rischia di suscitare aspettative non realizzabili, si configuri come una norma-manifesto e non possa dunque essere accolta dal Governo.

Gianluca FORCOLIN (LNP) esorta il relatore ed il Governo a mostrare mag-

giore coraggio nell'elaborazione dei contenuti della legge delega. Precisa che il contesto attuale risulta notevolmente diverso rispetto alla fase in cui è stata emanata la richiamata norma in materia di *ruling* internazionale. Sottolinea che la proposta emendativa in oggetto non intenda affatto porsi come norma manifesto o strumentale, ma sia volta a tutelare le imprese ubicate nelle zone di confine. Ravvisa la necessità di dare un segnale forte affinché il Governo affronti quanto prima la questione, a salvaguardia delle imprese italiane interessate. Fa notare che nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione si è riscontrata l'esigenza di un intervento normativo nel senso della proposta emendativa. Avanza, quindi, al relatore la richiesta di valutare un'eventuale riformulazione dell'emendamento, raccogliendone almeno la *ratio* ispiratrice.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) fa notare che l'Italia si colloca agli ultimi posti in Europa su talune materie oggetto di disciplina dell'Unione europea, quale ad esempio i termini di pagamento delle pubbliche amministrazioni alle imprese italiane. Precisa che l'emendamento intende risolvere profili particolarmente problematici; al riguardo, segnala il caso delle imprese ubicate nei territori al confine con la Svizzera, che sono fortemente penalizzate in virtù delle migliori condizioni di lavoro e della più efficiente burocrazia che opera oltre confine. Invita, quindi, il Governo ad affrontare con urgenza tale tema.

La Commissione respinge l'emendamento Montagnoli 7.20.

Maurizio FUGATTI (LNP), intervenendo sul proprio emendamento 7.22, evidenzia come esso introduca utili agevolazioni fiscali per gli istituti di credito commerciali. Rammenta che la precedente delega fiscale presentava una più ampia portata e interveniva in materia di banche commerciali che, sottolinea, andrebbero agevolate in quanto, nell'attuale fase di crisi economica, hanno svolto primariamente i loro compiti istituzionali di inter-

mediari del credito e non hanno attuato politiche speculative e di finanza creativa, a differenza la maggior parte degli istituti bancari europei. Osserva che il sistema bancario italiano appare solido e può considerarsi certamente più sano rispetto al complessivo sistema creditizio europeo; tuttavia, fa notare come da tale favorevole situazione il sistema delle piccole e medie imprese non abbia tratto alcun vantaggio in tema di maggiore liquidità e aperture di credito. Sostiene che il Governo ha peraltro favorito l'attività delle banche tesa all'acquisto di titoli di Stato, al fine di ridurre i differenziali di interesse rispetto ai titoli esteri, piuttosto che l'erogazione del credito alle piccole e medie imprese. In tal senso si è profilata una grave carenza di iniziativa del Governo, anche solo in termini di *moral suasion* nei confronti del sistema creditizio, al fine di alimentare la liquidità in favore del sistema delle piccole e medie imprese. Raccomanda, pertanto, l'approvazione della proposta emendativa, tendente ad agevolare quegli istituti bancari che operano prioritariamente quali intermediari creditizi e non svolgono altre differenti funzioni o attività di tipo speculativo. Sottolinea quindi come le banche a maggior radicamento territoriale, come le banche popolari e quelle di credito cooperative, pur nelle difficoltà della crisi economica, abbiano mantenuto un atteggiamento di maggiore apertura verso le piccole e medie imprese rispetto alle grandi banche. Deplora, quindi, il sempre più diffuso orientamento di affermare ad ogni costo la necessità di internazionalizzare gli istituti di credito, anche quelli locali e radicati nel territorio, facendo perdere loro la ragione d'essere, nonché, sovente, anche il riferimento nominale al territorio di origine. Reputa che su tale tema occorra un ampio e serrato confronto, al fine di riconoscere un regime fiscale agevolato alle banche che svolgono funzioni tradizionali di intermediazione creditizia.

Gianluca FORCOLIN (LNP) ribadisce come nel disegno di legge delega debba essere inserito il principio del sostegno e

promozione all'iniziativa degli intermediari creditizi che svolgono appieno il loro ruolo di sostegno al sistema produttivo. Ricorda le ingenti risorse concesse con aperture di credito da parte della Banca centrale europea alle maggiori banche, nella fase di crisi economica, che non si sono tradotte in alcun sostegno al credito delle imprese. Sostiene quindi la necessità che sia immessa una maggiore liquidità nel mercato, a vantaggio delle piccole e medie imprese, che attualmente si trovano in forti difficoltà e non riescono a far fronte agli oneri economici per mancanza di risorse e per la rigidità del credito bancario.

Propone, pertanto, di agevolare gli istituti di credito commerciale che raccolgono depositi ed erogano credito ai cittadini ed al sistema produttivo, piuttosto che disperderli in attività speculative.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) illustra il proprio emendamento 7.22, raccomandandone l'approvazione. Nel lamentare l'atteggiamento di chiusura del relatore e del rappresentante del Governo, ricorda come nell'attuale situazione di crisi economica l'erogazione del credito ai privati stia diventando sempre più difficile, evidenziando, quindi, come l'emendamento tenda a sostenere fiscalmente le banche che effettivamente erogano credito ai cittadini, distinguendole da quelle banche che invece svolgono soltanto attività speculative.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), intervenendo sull'emendamento 7.22, di cui è cofirmataria, ricorda come esso richiami anche un ordine del giorno e una mozione che la Lega Nord ha presentato in Assemblea, volta a distinguere le banche commerciali dalle banche che esercitano attività meramente speculative. Auspicando che il rappresentante del Governo e il relatore possano cambiare parere, ritiene che stabilire una distinzione tra banche che erogano il credito e banche speculative sia molto importante per far ripartire il sistema economico e imprenditoriale.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, si dichiara disponibile ad accogliere l'emendamento Fugatti 7.22, qualora il Governo sia d'accordo in tal senso, evidenziando tuttavia come in sostanza la proposta emendativa preveda una detassazione in favore delle banche.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI osserva innanzitutto, da un punto di vista prettamente tecnico, come l'emendamento non appaia compatibile con la normativa europea, in quanto porterebbe ad una discriminazione tra cittadini dell'Unione, a seconda che essi si rivolgano a banche agevolate fiscalmente, se localizzate nel territorio italiano, ovvero a banche non agevolate fiscalmente, se situate all'estero. Osserva inoltre, più in generale, come il disegno di legge delega in esame non realizzi una riforma complessiva del sistema fiscale, non avendo voluto il Governo modificare il sistema dell'IRPEF o dell'IRES né, quindi, volendo tantomeno introdurre un'agevolazione di carattere speciale per il sistema bancario. Ribadisce, quindi, il parere contrario sull'emendamento Fugatti 7.22.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) ringrazia il rappresentante del Governo e il relatore per la risposta fornita, ribadendo tuttavia come la distinzione fra banche commerciali e speculative sarebbe molto importante per far ripartire i finanziamenti al sistema imprenditoriale.

La Commissione respinge l'emendamento Fugatti 7.22.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) illustra il proprio emendamento 7.21, raccomandandone l'approvazione, ed evidenziando come il suo contenuto sia assolutamente coerente con le semplificazioni previste dall'articolo 7 del disegno di legge.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, osserva come l'emendamento Montagnoli 7.21 vada in senso diametralmente agli orientamenti in materia di semplificazione degli adempimenti tributari assunti dal legisla-

tore in questi ultimi anni, ricordando, al riguardo, che ad esempio il Centro di servizio di Pescara è stato soppresso, consentendo in tal modo ai contribuenti di portare direttamente in detrazione le spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie senza necessità di comunicarle preventivamente all'Amministrazione fiscale.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritiene che il relatore abbia frainteso il senso dell'emendamento 7.21, il quale intende appunto proseguire nella politica di semplificazione tributaria, utilizzando al massimo le attuali possibilità telematiche per l'invio dei documenti all'Agenzia delle entrate.

Gianluca FORCOLIN (LNP), intervenendo sull'emendamento 7.21, di cui è cofirmatario, evidenzia come non sia in discussione la soppressione di un Centro di servizio come quello di Pescara, bensì l'istituzione di uno sportello telematico unico per l'invio di comunicazioni, istanze e documenti all'Agenzia delle entrate, che potrebbe agevolare moltissimo gli studi professionali, riducendo le spese per il personale addetto a tali compiti e, in definitiva, i costi che gravano sull'utenza finale.

Ignazio MESSINA (IdV) illustra l'emendamento Borghesi 7.27, di cui è cofirmatario, raccomandandone l'approvazione.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, rileva come il contenuto dell'emendamento in esame possa rientrare nella previsione recata dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del disegno di legge, che intende delegare il Governo alla revisione sistematica dei regimi fiscali e al loro riordino.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Montagnoli 7.21, Comaroli 7,23 e 7.24, nonché gli identici Forcolin 7.26 e Borghesi 7.27.

Gianfranco CONTE, *presidente*, accantona l'emendamento Donadi 7.28, mentre l'emendamento Donadi 7.29 risulta assor-

bito dall'emendamento 1.100 del relatore, precedentemente approvato.

Avverte quindi che la Commissione passerà a esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 9.

Precisa quindi che l'emendamento Bernardo 9.3 deve intendersi assorbito dall'emendamento 1.100 del relatore, approvato in precedenza.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Donadi 9.1, Fugatti 9.5 e Bernardo 9.9.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Montagnoli 9.4, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: « al comma 1, lettera c), aggiungere, infine, le parole: “e promuovendo adeguate forme di coordinamento con i Paesi esteri, in particolare con gli Stati membri dell'Unione europea” ».

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) accoglie la proposta del relatore, riformulando conseguentemente il proprio emendamento 9.4.

La Commissione approva l'emendamento 9.4, come riformulato (*vedi allegato 3*). Respinge quindi l'emendamento Fugatti 9.7.

Gianfranco CONTE, *presidente*, accantona l'emendamento Fugatti 9.8, relativo alla materia della tracciabilità dei pagamenti, che sarà affrontata nell'ambito dell'articolo 11.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI evidenzia l'opportunità che un eventuale regime di agevolazioni fiscali in tale materia sia comunque coordinato con l'attuale regime normativo di trasparenza e tracciabilità dei mezzi di pagamento.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, concorda con il Presidente circa l'opportunità di accantonare l'emendamento Fugatti 9.8.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Borghesi 9.2 e Fugatti 9.6, nonché gli articoli aggiuntivi Borghesi 9.01 e Donadi 9.02.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che rimangono accantonati gli articoli aggiuntivi Cesario 9.04 e Barbato 9.03.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) illustra il proprio emendamento 10.5, sottolineando come esso si ponga l'obiettivo di ridurre il contenzioso in materia tributaria, al fine di tenere conto dell'asimmetria tra Amministrazione finanziaria e singoli contribuenti. Evidenzia, in particolare, come sarebbe erroneo non considerare questa esigenza, rilevando come anche il presidente di Confindustria, Squinzi, abbia segnalato l'opportunità di introdurre strumenti di prevenzione del contenzioso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Montagnoli 10.5 e Fugatti 10.7.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che l'emendamento Fugatti 10.9 è accantonato.

Gianluca FORCOLIN (LNP) evidenzia il particolare rilievo del tema dell'introduzione di forme di concordato preventivo, affrontato dall'emendamento 10.9, invitando il relatore a chiarire quali siano i propri intendimenti al riguardo.

La Commissione respinge l'emendamento 10.1.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, chiede che l'emendamento Ventucci 10.14 sia riformulato, limitatamente alla lettera *c-ter*), nel senso di riscriverla nei seguenti termini: « *c-ter*) progressivo superamento del principio della compensazione delle spese all'esito del giudizio ».

Cosimo VENTUCCI (PdL) accoglie la richiesta di riformulazione avanzata dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Ventucci 10.14 come riformulato. Respinge quindi l'emendamento Favia 10.2.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che gli emendamenti Ventucci 10.13, Causi 10.10, Montagnoli 10.6, Ventucci 10.12, Barbato 10.3 e 10.4 e Comaroli 10.8 sono accantonati, in quanto affrontano tutti la tematica della riscossione delle entrate degli enti locali.

La Commissione respinge l'emendamento Bernardo 10.11.

Ignazio MESSINA (IdV) ritira gli articoli aggiuntivi Borghesi 10.02 e 10.03, nonché il proprio articolo aggiuntivo 10.01.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Leo 11.1 e Bernardo 11.4.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, si riserva di presentare una proposta di riformulazione concernente la tematica affrontata dall'articolo 11.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in attesa della riformulazione da parte del relatore, accantona gli emendamenti Albini 11.13, Bernardo 11.5, Ventucci 11.15, Forcolin 11.9 e 11.8, Ventucci 11.16, Cesario 11.14, Forcolin 11.10 e Fugatti 11.11.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) illustra il proprio emendamento 11.6, evidenziando come la proposta emendativa recepisca sostanzialmente il contenuto della relazione predisposta dal professor Giavazzi in materia di riordino delle agevolazioni alle imprese. Segnala, infatti, come gli attuali sistemi di incentivazione rechino benefici di gran lunga inferiori agli oneri sostenuti dalla finanza pubblica, in quanto in molti casi essi non producono un reale effetto di sostegno all'economia. In questo contesto, ritiene quindi che sia preferibile evitare l'erogazione di contributi in favore di categorie ben determinate di imprese, procedendo piuttosto ad un

alleggerimento della pressione fiscale sul complesso del sistema produttivo. A suo avviso, infatti, una misura di riduzione dell'intervento pubblico così congegnata non determinerebbe effetti negativi sul prodotto interno lordo, come le riduzioni di spesa più volte operate nei tempi recenti, ma potrebbe agevolare una ripresa dell'economia. Segnala, peraltro, come la relazione del professor Giavazzi abbia evidenziato che le attuali procedure di incentivazione determinano costi amministrativi non trascurabili per le imprese, le quali, pertanto, si gioverebbero di una riduzione dell'imposizione, che determinerebbe automaticamente effetti benefici. A suo avviso, quindi, il tema dovrebbe essere oggetto di particolare considerazione, ricordando che il presidente della Confindustria ha dichiarato di condividere tale approccio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Comaroli 11.6, Bernardo 11.3 e 11.12 e Barbato 11.2. Approva quindi l'emendamento Comaroli 11.7.

Gianfranco CONTE, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 16.30, è ripresa alle 16.55.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Forcolin 12.3, Messina 12.1, Pagano 12.4, Cesario 12.2, nonché gli articoli aggiuntivi Pagano 12.01 e 12.02 e Forcolin 12.03.

Maurizio FUGATTI (LNP), intervenendo sul proprio articolo aggiuntivo 12.04, segnala come esso faccia di una serie di proposte emendative relative alla revisione dell'IMU. In particolare, l'articolo aggiuntivo propone di conferire al Governo una delega al fine di esentare gli immobili destinati all'abitazione principale. Rileva quindi come la revisione dell'IMU sia un tema centrale in questo momento, anche alla luce delle recenti dichiarazioni di autorevoli esponenti del

Popolo della Libertà che hanno sostenuto la necessità di abrogare l'IMU. Osserva pertanto come la sua proposta emendativa potrebbe costituire un utile strumento a tal fine e auspica il sostegno del gruppo del Popolo della Libertà.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI rileva come si potrà intervenire più opportunamente, al fine di intervenire sulla disciplina dell'IMU, con un provvedimento di legge ordinaria, che, a suo avviso, potrà essere approvato anche prima della fine dell'anno, e comunque in tempi rapidi.

Francesco BARBATO (IdV) osserva che, se l'intenzione del Governo è quella di accelerare il processo di riduzione del carico fiscale, si può iniziare sin da subito con l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Fugatti 12.04, annunciando pertanto il proprio voto favorevole sul medesimo.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI osserva come una legge ordinaria apposita entrerebbe in vigore sicuramente prima dei decreti legislativi necessari per attuare il principio di delega contenuto nell'articolo aggiuntivo Fugatti 12.04.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Fugatti 12.04 e 12.012.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), intervenendo sul proprio articolo aggiuntivo 12.011, osserva come, quando si è discussa l'introduzione dell'IMU, vi era l'impegno a riconoscere l'autonomia dei comuni, garantendo loro la possibilità di una maggiore differenziazione dell'imposta, mentre nella pratica tale impegno è stato smentito. Osserva che l'articolo aggiuntivo in discussione propone di attribuire ai comuni l'intero importo del gettito IMU. Manifesta comunque la propria disponibilità a ritirare il proprio articolo aggiuntivo nel caso in cui il Governo confermi la volontà di procedere in tal senso, come dichiarato sugli organi di stampa.

Cosimo VENTUCCI (PdL), richiamandosi alle considerazioni del deputato Montagnoli, ricorda come l'impegno ad attribuire l'intero gettito IMU ai comuni sia stato preso dal Sottosegretario Polillo in una recente trasmissione televisiva.

Marco CAUSI (PD) osserva come occorre evitare di svolgere propaganda elettorale sui temi della riduzione delle tasse e ricorda che la maggioranza che sosteneva il precedente Governo aveva approvato, per garantire l'equilibrio del bilancio pubblico, un taglio di venti miliardi di euro delle agevolazioni fiscali che avrebbe colpito in particolare le fasce più deboli della popolazione. Rileva come tale rischio sia stato definitivamente scongiurato solo con l'approvazione dell'emendamento 4.4, a sua prima firma, che impegna il Governo a salvaguardare, in occasione della revisione delle *tax expenditures*, i redditi da lavoro e da pensione. Evidenzia inoltre come il decreto-legge n. 201 del 2011 abbia introdotto l'IMU proprio per garantire il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea. Sulla futura definizione dell'imposta oltre il 2013, ritiene dunque opportuna una riflessione approfondita, che riguardi anche i meccanismi perequativi in favore dei comuni, pur confermando la giusta direzione di proseguire nel trasferimento ai comuni della maggior parte del gettito derivante dall'IMU, purché sia garantito il rispetto dei saldi di finanza pubblica.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI osserva come la proposta di attribuzione dell'intero gettito derivante dall'IMU ai comuni non sarebbe effettivamente realizzabile lasciando invariato l'importo del fondo di riequilibrio. Fa presente come, per andare nella direzione auspicata dalla proposta emendativa in discussione, vi sarebbero due soluzioni tecniche: da un lato, una perequazione orizzontale con trasferimento di parte del gettito IMU dallo Stato al fondo di riequilibrio, dall'altro, la destinazione diretta di una quota del gettito derivante dall'IMU al fondo perequativo medesimo. Evidenzia quindi

come il tema, da affrontare insieme all'ANCI, dovrà essere oggetto di un'apposita iniziativa legislativa.

Gianluca FORCOLIN (LNP) osserva come la questione sollevata dalla proposta emendativa in esame rientri nell'ambito della questione generale relativa all'autonomia impositiva degli enti locali, funzionale a suo avviso a risolvere i problemi sociali di cui solo le amministrazioni territoriali sono consapevoli. Rileva come, malgrado l'impegno del Presidente del Consiglio dei ministri a ridurre le tasse già entro la fine di questa legislatura sembri iscriversi nell'ambito della propaganda elettorale, se il Governo ritiene davvero sussista spazio per la riduzione della pressione fiscale, si potrebbe iniziare tale processo già con questo provvedimento, approvando l'articolo aggiuntivo in discussione. Osserva tuttavia come i rappresentanti del Popolo della Libertà adottino un comportamento difforme da quanto afferma il Presidente Berlusconi, che ha anch'egli sostenuto la necessità di ridurre l'IMU, alla stessa stregua dei rappresentanti del Governo rispetto alle affermazioni del Presidente del Consiglio.

Cosimo VENTUCCI (Pdl) osserva che il comportamento del gruppo del Popolo della Libertà non è incoerente con quanto afferma il Presidente Berlusconi, evidenziando come la proposta emendativa in discussione sia, per le ragioni illustrate dal Sottosegretario, estrema e pericolosa per la tenuta dei conti pubblici. Rileva quindi come, nell'attuale situazione finanziaria, non sia possibile attribuire l'intero gettito dell'IMU senza modificare le risorse del fondo di riequilibrio. Ricorda comunque di aver presentato un ordine del giorno per chiedere l'abolizione dell'IMU a partire dal 2013.

Francesco BARBATO (IdV) esprime stupore per la posizione espressa dal deputato Ventucci, che sosteneva il precedente Governo, che ha abolito l'ICI sulla prima casa, mentre ora ritiene l'IMU fondamentale per la tenuta dei conti pubblici.

Osserva quindi come il Governo, in continuità con quanto già faceva il Governo Berlusconi, continua a scaricare sugli enti locali la responsabilità della pressione fiscale. Annuncia quindi il voto favorevole del proprio gruppo sull'articolo aggiuntivo in discussione, sottolineando come gli aumenti della pressione fiscale voluti dal Governo Monti non basteranno a coprire una spesa pubblica insostenibile e il perdurare dei privilegi, riscontrabili anche dal bilancio della Camera recentemente approvato, ed evidenziati, più in generale, dal rendiconto generale dello Stato.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) evidenzia come l'applicazione dell'IMU stia distruggendo la finanza degli enti locali, che vedono continuamente tagliato il fondo di riequilibrio in loro favore, in contrasto con ogni precedente previsione. Ritiene quindi che occorra assicurare che il gettito di tale imposta sia attribuito ai comuni ed insiste per la votazione del proprio articolo aggiuntivo 12.011.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Montagnoli 12.011 e Fugatti 12.05.

Gianluca FORCOLIN (LNP) ritira il proprio articolo aggiuntivo 12.06.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Fugatti 12.07, 12.010 e 12.09, l'articolo aggiuntivo Forcolin 12.08, nonché gli emendamenti Messina 13.2 e Comaroli 13.8.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) raccomanda l'approvazione degli emendamenti 13.6 e 13.7, che, senza incidere negativamente sulla finanza pubblica, sono volti ad aiutare i cittadini che hanno commesso errori formali in buona fede.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI ricorda come la questione sia già stata affrontata e ribadisce il parere nettamente contrario del Governo. In proposito osserva come la casistica degli errori cosiddetti in buona fede sia amplissima, riser-

vandosi di fornire ai presentatori delle proposte emendative idonea documentazione dalla quale si evince come, da quando sono state eliminate le esclusioni per errori in buona fede dalle sanzioni penali, il numero di tali errori sia crollato, tanto da far dubitare, a suo avviso, della sussistenza, in molti casi, di una condizione buona fede.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Comaroli 13.6 e 13.7, nonché Forcolin 13.9.

Francesco BARBATO (IdV) illustra l'emendamento Borghesi 13.3, di cui è cofirmatario, che prevede l'ampliamento fino a 1 milione del meccanismo della cosiddetta IVA per cassa, secondo il quale l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi fatturati, chiedendo che il rappresentante del Governo riconsideri il suo parere.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI ribadisce il suo parere contrario sull'emendamento Borghesi 13.3, precisando che tale valutazione non riguarda il merito della proposta emendativa, quanto piuttosto la sede in cui viene formulata, preannunciando che a breve sarà emanato un apposito decreto interministeriale che amplierà fino a 2 milioni la soglia di attivazione del predetto meccanismo.

Francesco BARBATO (IdV) osserva come, al di là delle considerazioni tecniche espresse dal Sottosegretario, sia necessario dare un forte segnale politico, anticipando quanto più possibile l'entrata in vigore di tali misure, che possono contribuire alla ripresa dell'economia nell'attuale momento di crisi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Borghesi 13.3, Bernardo 13.10, Cimadoro 13.4 e Borghesi 13.5.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che l'emendamento Savino 13.1 è stato

assorbito dall'emendamento Comaroli 11.7, approvato in precedenza.

Maurizio FUGATTI (LNP) ritira i propri emendamenti 13.11 e 13.12.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Fugatti 13.01 ed approva l'emendamento Ventucci 14.8, soppressivo dell'articolo 14, risultando pertanto preclusi tutti gli emendamenti riferiti al medesimo articolo.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, preannuncia la presentazione di un proprio emendamento, volto a riformulare complessivamente l'articolo 15, chiedendo in tale ambito al Governo di chiarire come si intenda risolvere la sovrapposizione tra le previsioni dell'articolo 15, comma 2, del disegno di legge, in materia di contrasto alla ludopatia ed al gioco minorile e le norme dell'articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012 vertenti sulla medesima tematica.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI evidenzia l'esigenza di coordinarsi, al riguardo, con i competenti uffici del Ministero della salute, onde procedere ad una proposta di riformulazione degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene opportuno accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 15, in materia di giochi pubblici. Chiede quindi al relatore di chiarire se abbia approntato ulteriori emendamenti o proposte di riformulazione di emendamenti già presentati.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, propone di riformulare gli emendamenti Albini 11.13 e Forcolin 11.9, nel senso di riscrivere integralmente l'articolo 11, sia per quanto riguarda l'imposizione sui redditi d'impresa, sia per quanto attiene ai regimi semplificati e forfetari.

Maurizio FUGATTI (LNP) chiede di sapere se la riformulazione proposta dal

relatore mantenga la paternità degli emendamenti che si chiede di modificare.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, con riferimento alla questione posta dal deputato Fugatti, chiarisce che la sua proposta intende invitare i presentatori degli emendamenti 11.13 e 11.9 a riformularne il testo, ferma restando l'appartenenza politica dei due emendamenti.

Tea ALBINI (PD) accoglie la riformulazione del suo emendamento 11.13 proposta dal relatore.

Gianluca FORCOLIN (LNP) accoglie la proposta del relatore, riformulando conseguentemente il proprio emendamento 11.9.

La Commissione approva gli identici emendamenti Albini 11.13 e Forcolin 11.9, come riformulati, risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Ventucci 11.16, Cesario 11.14 e Forcolin 11.10 e 11.8, precedentemente accantonati.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene opportuno passare ad esaminare gli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 15, fermo restando l'accantonamento degli emendamenti al medesimo articolo vertenti sulle questioni dei giochi pubblici. A tale proposito rileva innanzitutto come l'articolo aggiuntivo Causi 15.04 sia stato assorbito dall'emendamento 1.100 del relatore, approvato in precedenza.

Accantona quindi l'articolo aggiuntivo Forcolin 15.06.

Francesco BARBATO (IdV), con riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 15 che sono accantonate, ricorda la particolare attenzione da sempre prestata alla regolazione e alla vigilanza del settore dei giochi dal gruppo dell'Italia dei Valori, invitando pertanto il relatore e il Governo ad essere attento nel recepire le indicazioni provenienti dal suo gruppo su tale materia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Caparini 15.08, Fugatti 15.011 e 15.010, Comaroli 15.017 e 15.015.

Maurizio FUGATTI (LNP) illustra il suo articolo aggiuntivo 15.03, relativo al regime IRPEF per i redditi prodotti dai lavoratori transfrontalieri residenti nel Comune di Campione d'Italia, raccomandandone l'approvazione.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI assicura che verificherà se la delega legislativa già consenta al Governo di risolvere, in sede di emanazione dei decreti legislativi, la tematica segnalata dall'articolo aggiuntivo Fugatti 15.03.

Gianfranco CONTE, *presidente*, accantona l'articolo aggiuntivo Fugatti 15.03.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Comaroli 15.016 e 15.018, nonché gli articoli aggiuntivi Fugatti 15.07 e Comaroli 15.013.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, formula il proprio emendamento 16.100, volto a riformulare i commi 1 e 4 dell'articolo 16, sostanzialmente al fine di introdurre un meccanismo di doppio parere sugli schemi dei decreti legislativi che saranno adottati ai sensi della delega.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 16.100 del relatore e respinge gli emendamenti Montagnoli 16.1, Borghesi 17.1 e Fugatti 17.2.

Maurizio FUGATTI (LNP) chiede al relatore di svolgere un'ulteriore riflessione sulla possibile defiscalizzazione degli strumenti di pagamento elettronici e dei relativi dispositivi installati presso gli esercenti commerciali, nell'ambito della più generale politica legislativa volta a favorire la trasparenza e la tracciabilità dei pagamenti pure perseguita dal Governo.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, rispondendo al deputato Fugatti, ritiene neces-

sario svolgere ulteriori approfondimenti sui destinatari delle eventuali agevolazioni fiscali che, ove previste in modo indistinto, non terrebbero nella dovuta considerazione le differenze esistenti tra circuito della grande distribuzione commerciale e piccoli esercenti.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI evidenzia come già il decreto-legge n. 201 del 2011 rechi disposizioni volte a favorire la trasparenza e la tracciabilità dei pagamenti, osservando come eventuali nuove agevolazioni, anche di carattere selettivo, dovrebbero necessariamente coordinarsi con tale normativa.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, ritiene che la questione sollevata possa essere affrontata nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 6, in materia di tutoraggio.

Invita quindi il presentatore a riformulare l'emendamento Causi 2.61 nei seguenti termini: «al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente: “*h-bis*) prevedere, contestualmente all'efficacia impositiva dei nuovi valori, l'aggiornamento delle modalità di distribuzione dei trasferimenti perequativi attraverso i fondi di riequilibrio e i fondi perequativi della finanza comunale”».

Tea ALBINI (PD) accoglie la proposta del relatore, riformulando conseguentemente l'emendamento 2.61, di cui è cofirmataria.

La Commissione approva l'emendamento Causi 2.61, come riformulato, risultando pertanto assorbiti gli identici emendamenti Montagnoli 2.57 e Osvaldo Napoli 2.58.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che l'emendamento Bernardo 2.14, precedentemente accantonato, deve intendersi assorbito dall'emendamento Causi 2.50, precedentemente approvato.

Chiede quindi al relatore se abbia approntato una sua proposta emendativa sulle tematiche, attinenti all'articolo 4,

relative alla destinazione delle maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, con riferimento alle ulteriori proposte emendative accantonate, segnala che l'emendamento Bernardo 2.14 deve intendersi assorbito dall'approvazione dell'emendamento Causi 2.50.

Con riferimento agli articoli 3 e 4 del disegno di legge, osserva che – anche alla luce delle odierne dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri il quale ha evidenziato come il percorso di riduzione della pressione fiscale potrebbe avviarsi già in questa legislatura – si potrebbe ipotizzare un anticipo all'anno 2013 dell'attivazione del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge n. 138 del 2011.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI osserva come le procedure previste dagli articoli 3 e 4 del disegno di legge in esame potranno completarsi solo in tempi adeguati, considerando la necessità di definire una specifica metodologia di rilevazione dell'evasione fiscale e di procedere ad un'analisi delle spese fiscali previste a legislazione vigente, al fine del loro riordino.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, ritiene che il Governo debba chiarire se intenda procedere alla revisione delle agevolazioni fiscali vigenti attraverso il disegno di legge in esame ovvero se voglia anticipare, anche parzialmente, tale riforma nell'ambito del disegno di legge di stabilità di prossima presentazione, osservando che in tale ultimo caso la riforma si applicherebbe già a partire dall'esercizio 2013.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI ritiene che si potrebbe valutare la possibilità di prevedere la facoltà di anticipare al 2013 l'attivazione del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che si passerà alla votazione dell'emenda-

mento 6.100 del relatore, presentato nel corso della seduta di ieri, al quale non sono riferiti subemendamenti.

La Commissione approva l'emendamento 6.100 del relatore.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, presenta il proprio emendamento 6.101, il quale interviene sui meccanismi del tutoraggio al fine di prevedere forme di assistenza alle imprese nel processo di consolidamento della loro capacità fiscale.

Maurizio FUGATTI (LNP) rileva come l'emendamento 6.101 del relatore riprenda, sia pure in termini del tutto minimali, il contenuto del suo emendamento 10.9, nonché dell'emendamento Ventucci 11.15, i quali prevedono l'introduzione del concordato biennale preventivo. Pur comprendendo l'orientamento del relatore di accogliere solo in parte lo spunto contenuto nel predetto emendamento 10.9, sarebbe stato, a suo giudizio preferibile procedere attraverso una riformulazione dell'emendamento stesso, piuttosto che presentare un'ulteriore proposta del relatore.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, ribadisce la sua scelta di presentare, in tale materia, un proprio emendamento.

La Commissione approva l'emendamento 6.101 del relatore, risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Fugatti 10.9 e Ventucci 11.15.

Alberto FLUVI (PD) *relatore*, sottolinea di dover ancora approfondire, anche con l'apporto del Governo, le ulteriori questioni sottese alle proposte emendative accantonate o a quelle riferite agli articoli non ancora trattati.

Gianfranco CONTE, *presidente*, alla luce della sottolineatura espressa dal relatore, e nessun altro chiedendo di intervenire, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame ad una seduta da convocare alle ore 9,30 di domani.

In tale contesto chiarisce che, qualora il relatore intendesse presentare ulteriori proposte emendative, i relativi termini per la presentazione di subemendamenti dovranno essere necessariamente molto ristretti, al fine di consentire alla Commissione di concludere l'esame degli emendamenti entro la seduta di domani e permettere la trasmissione del testo, come modificato, alle Commissioni competenti in sede consultiva, nella prospettiva di concludere l'esame in sede referente del provvedimento entro il primo pomeriggio di martedì 9 ottobre prossimo.

La seduta termina alle 18.20.

ALLEGATO 1

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico (Testo unificato C. 5103 e abb.).**PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 5103 Damiano, C. 5236 Dozzo e C. 5247 Paladini, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, recante modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico;

rilevato come l'articolo 5, comma 2, del testo unificato preveda che ai maggiori oneri finanziari determinati dall'intervento legislativo si provveda mediante l'adozione, da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di misure in materia di giochi pubblici *on line*, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, volte ad assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge, il reperimento delle maggiori entrate necessarie alla copertura dei citati oneri;

sottolineato come tale modalità di copertura, oltre ad essere formulata in termini eccessivamente generici, non appaia in alcun modo condivisibile, in quanto una modifica delle condizioni e del livello di prelievo in cui opera il comparto dei giochi, tra l'altro non coordinata con i recenti interventi normativi adottati nella stessa materia, non realizzerebbe l'obiettivo di maggiori entrate cui tende il provvedimento, ma al contrario causerebbe,

soprattutto nell'attuale congiuntura, effetti pericolosi per gli equilibri economici di tale mercato, compromettendo la realizzazione del gettito atteso da tale comparto, nonché determinando un ampio contenzioso con tali soggetti, potenzialmente oneroso per l'erario;

segnalato, infatti, come il calo delle giocate registratosi, per la prima volta negli ultimi anni, nel primo semestre del 2012, induca a ritenere che un aumento dell'imposizione su tale settore provocherebbe una diminuzione del gettito, che non soltanto impedirebbe di reperire le risorse necessarie per finanziare il provvedimento, ma metterebbe anche a rischio la copertura prevista da precedenti provvedimenti a valere sulle entrate erariali derivanti dai giochi pubblici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione a modificare la previsione di cui all'articolo 5, comma 2, del testo unificato, individuando una diversa fonte di copertura degli oneri finanziari recati dal provvedimento, in quanto le misure, ivi previste, di incremento delle entrate derivanti dai giochi pubblici, oltre a non determinare il gettito aggiuntivo necessario per far fronte ai predetti oneri, rischierebbero di compromettere le stesse entrate erariali finora assicurate da tale comparto.

ALLEGATO 2

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico (Testo unificato C. 5103 e abb.).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 5103 Damiano, C. 5236 Dozzo e C. 5247 Paladini, recante « Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato come l'articolo 5, comma 2, del testo unificato preveda che ai maggiori oneri finanziari determinati dall'intervento legislativo si provveda mediante l'adozione, da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di misure in materia di giochi pubblici *on line*, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, volte ad assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge, il reperimento delle maggiori entrate necessarie alla copertura dei predetti oneri;

sottolineato come tale modalità di copertura, oltre ad essere formulata in termini eccessivamente generici, non appaia in alcun modo condivisibile, in quanto una modifica delle condizioni e del livello di prelievo in cui opera il comparto dei giochi, tra l'altro non coordinata con i recenti interventi normativi adottati nella stessa materia, non realizzerebbe l'obiettivo di maggiori entrate cui tende il provvedimento, ma al contrario causerebbe,

soprattutto nell'attuale congiuntura, effetti pericolosi per gli equilibri economici di tale mercato, compromettendo la realizzazione del gettito atteso da tale comparto, nonché determinando un ampio contenzioso con tali soggetti, potenzialmente oneroso per l'erario;

segnalato, infatti, come il calo delle giocate registratosi, per la prima volta negli ultimi anni, nel primo semestre del 2012, induca a ritenere che un aumento dell'imposizione su tale settore provocherebbe una diminuzione del gettito, che non soltanto impedirebbe di reperire le risorse necessarie per finanziare il provvedimento, ma metterebbe anche a rischio la copertura prevista da precedenti provvedimenti a valere sulle entrate erariali derivanti dai giochi pubblici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione la necessità di modificare la previsione di cui all'articolo 5, comma 2, del testo unificato, individuando una diversa fonte di copertura degli oneri finanziari recati dal provvedimento, in quanto le misure, ivi previste, di incremento delle entrate derivanti dai giochi pubblici, oltre a non determinare il gettito aggiuntivo necessario per far fronte ai predetti oneri, rischierebbero di compromettere le stesse entrate erariali finora assicurate da tale comparto.

ALLEGATO 3

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 5291 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI NELLA SEDUTA ODIERNA

ART. 2.

Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

« *h-bis*) prevedere, contestualmente all'efficacia impositiva dei nuovi valori, l'aggiornamento delle modalità di distribuzione dei trasferimenti perequativi attraverso i fondi di riequilibrio e i fondi perequativi della finanza comunale ».

2. 61. *(Nuova formulazione)* Causi, Albini, Carella, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

ART. 6.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: « , nonché forme specifiche di interpellato preventivo con procedura abbreviata ».

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: « disposizioni per la revisione » *aggiungere la seguente:* « generale ».

6. 100. Il Relatore.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: « , nonché al fine di assisterli nel processo di consolidamento della capacità fiscale correlato alla crescita e alle caratteristiche strutturali delle imprese. ».

6. 101. Il Relatore.

ART. 9.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e promuovendo adeguate forme di coordinamento con i Paesi esteri, in particolare con gli Stati membri dell'Unione Europea.

9. 4. *(Nuova formulazione)* Montagnoli, Forcolin, Comaroli, Fugatti.

ART. 10.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) rafforzamento, costante aggiornamento, piena informatizzazione e condivisione tra gli uffici competenti dei meccanismi di monitoraggio ed analisi statistica circa l'andamento, in pendenza di giudizio, e circa gli esiti del contenzioso tributario, al fine di assicurare la tempestività, omogeneità ed efficacia delle scelte dell'Amministrazione finanziaria in merito alla coltivazione delle controversie, nonché al fine di verificare la necessità di eventuali revisioni degli orientamenti interpretativi dell'Amministrazione stessa, ovvero di interventi di modifica della normativa tributaria vigente;

c-ter) progressivo superamento del principio della compensazione delle spese all'esito del giudizio;

10. 14. *(Nuova formulazione)* Ventucci, Bernardo, Berardi.

ART. 11.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 11.

(Revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni).

1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) dell'imposizione sui redditi di impresa, compresi quelli prodotti in forma associata dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), assoggettandoli a un'imposta sul reddito imprenditoriale, con aliquota proporzionale allineata a quella dell'IRES, e prevedendo che siano deducibili dalla base imponibile della predetta imposta le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci e che le predette somme concorrano alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF dell'imprenditore e dei soci;

b) istituzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni nonché, per i contribuenti di dimensioni minime, di regimi che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purché con invarianza dell'importo complessivo dovuto, prevedendo eventuali differenziazioni in funzione del settore economico e del tipo di attività svolta, con eventuale premialità per le nuove attività produttive, coordinandoli con analoghi regimi vigenti e con i regimi della premialità e della trasparenza previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

c) previsione di possibili forme di opzionalità. »

* **11.13** *(Nuova formulazione)* Albini, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 11.

(Revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni).

1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) dell'imposizione sui redditi di impresa, compresi quelli prodotti in forma associata dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), assoggettandoli a un'imposta sul reddito imprenditoriale, con aliquota proporzionale allineata a quella dell'IRES, e prevedendo che siano deducibili dalla base imponibile della predetta imposta le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci e che le predette somme concorrano alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF dell'imprenditore e dei soci;

b) istituzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni nonché, per i contribuenti di dimensioni minime, di regimi che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purché con invarianza dell'importo complessivo dovuto, prevedendo eventuali differenziazioni in funzione del settore economico e del tipo di attività svolta, con eventuale premialità per le nuove attività produttive, coordinandoli con analoghi regimi vigenti e con i regimi della premialità e della trasparenza previsti dall'articolo 10 del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

c) previsione di possibili forme di opzionalità. »

* **11. 9.** (Nuova formulazione) Forcolin, Fugatti, Comaroli, Montagnoli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'ambito dell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo chiarisce la definizione di autonoma organizzazione ai fini della assoggettabilità all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dei professionisti e dei piccoli imprenditori.

11. 7. Comaroli, Forcolin, Fugatti, Montagnoli.

ART. 14.

Sopprimerlo.

14. 8. Ventucci, Bernardo, Berardi.

ART. 16.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sostituire le parole: « Il termine è prorogato di dieci

giorni, su espressa richiesta delle Commissioni stesse al Presidente della rispettiva Camera » con le seguenti: « Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di dieci giorni il termine per l'espressione del parere »;

b) al terzo periodo, sostituire le parole: « Qualora sia stata chiesta la proroga e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa » con le seguenti: « Qualora la proroga sia concessa » e sostituire le parole: « per l'esercizio della delega » con le seguenti: « per l'emanazione dei decreti legislativi »;

c) al quarto periodo, sostituire le parole: « l'emissione del parere » con le seguenti: « l'espressione del parere »;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« *1-bis.* Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. »;

al comma 4, dopo le parole: « di cui all'articolo 1 » aggiungere le seguenti: « , nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo, ».

16. 100. Il Relatore.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 Governo (Parere alla XII Commissione) (*Esame e rinvio*) 60

SEDE LEGISLATIVA:

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali. Testo unificato C. 953 Aprea, C. 806, 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci, C. 4896 Capitanio Santolini, C. 5061 Centemero e C. 5075 Di Pietro (*Seguito della discussione e rinvio*) 62

ALLEGATO (*Emendamenti approvati*) 67

RISOLUZIONI:

Sui lavori della Commissione 64

7-00864 Zazzera: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.

7-00867 Antonino Russo: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.

7-00900 Rivolta: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.

7-00921 Centemero: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) 65

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 5270 Governo e C. 5116 Giulietti, recanti delega al Governo in materia di sviluppo del mercato editoriale, di: seguito audizione di rappresentanti di: Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI), Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), Federazione Italiana Editori Giornalai (FIEG), Federazione Italiana Liberi Editori (FILE), Associazione Nazionale delle Cooperative giornalistiche, editoriali e della comunicazione (Mediacoop), Unione Stampa Periodica Italiana (USPI) e Associazione Italiana Editori (AIE); audizione di rappresentanti di: Filiera della Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione, Sindacato Nazionale Giornalai (SI.NA.G.I.), Federazione Nazionale Giornalai (FENAGI) e Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai (SNAG) 66

AVVERTENZA 66

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istru-

zione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 9.30.

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

C. 5440 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, ricorda che il decreto-legge in esame, composto da 16 articoli suddivisi in quattro capi, procede ad una riorganizzazione di alcuni fondamentali aspetti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Tale riassetto presenta carattere di urgenza a seguito del profondo ridimensionamento dell'offerta assistenziale di tipo ospedaliero e, più in generale, della contrazione delle risorse destinate al SSN, derivante dai provvedimenti legislativi degli ultimi anni e, più recentemente, dalle disposizioni del decreto legge n. 95 del 2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario. Viene quindi operato un riassetto del sistema delle cure territoriali, di alcuni aspetti della *governance* del personale dipendente del SSN, nonché il completamento della riqualificazione e razionalizzazione dell'assistenza farmaceutica. Vengono inoltre adottate misure urgenti su alcune specifiche tematiche del settore sanitario.

Osserva, nel dettaglio, che il capo I, agli articoli da 1 a 6, contiene norme per la razionalizzazione dell'attività assistenziale e sanitaria. L'articolo 1 dispone in tema di riordino dell'assistenza territoriale e di mobilità del personale delle aziende sanitarie. La norma in esame procede alla riorganizzazione citata apportando alcune modifiche all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, innovando la disciplina del rapporto tra il Servizio sanitario nazionale e

i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali, definita dagli accordi collettivi nazionali di durata triennale, sulla scorta di quanto, in parte, già delineato dagli Accordi medesimi. Vengono posti alcuni principi qualificanti in tema di riordino delle cure primarie, relativi alla garanzia, nell'ambito dell'organizzazione distrettuale del servizio, dell'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, principi tra l'altro già affermati nella formulazione previgente dell'articolo 8, comma 1, lettera e), nonché di un'offerta integrata delle prestazioni mediche mediante l'adozione di forme organizzative monoprofessionali e multi professionali, alla facoltà per le aziende sanitarie di adottare forme di finanziamento a budget per le forme organizzative multi professionali, alla previsione dei modi attraverso i quali le aziende sanitarie locali, coerentemente con gli indirizzi regionali e nazionali, individuano gli obiettivi e concordano i programmi di attività delle nuove forme aggregative. Viene inoltre prevista l'adesione obbligatoria dei medici all'assetto organizzativo e al sistema informativo definiti da ciascuna regione, nonché al Sistema Informativo Nazionale (SIS), compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera sanitaria e all'implementazione della ricetta elettronica. L'attuazione delle nuove disposizioni è rimessa alle Regioni – nei limiti delle disponibilità finanziarie a legislazione vigente – che possono anche attuare processi di mobilità del personale dipendente dalle ASL. L'articolo 2 reca modifiche alla legge n. 120 del 2007, con l'intento di delineare il passaggio a regime dell'attività libero professionale intramuraria, fissando al 30 novembre 2012 il termine per la ricognizione straordinaria degli spazi da dedicare all'attività libero professionale intramuraria. Gli spazi ambulatoriali potranno essere acquisiti anche tramite l'acquisto o la locazione presso strutture sanitarie autorizzate non accreditate, nonché tramite la stipula di convenzioni con

altri soggetti pubblici. Le regioni e le province autonome nelle quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale, possono autorizzare, limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete. Entro il 31 marzo 2013 dovrà essere attivata una infrastruttura di rete per il collegamento telematico, ed entro il 30 aprile 2013 il pagamento di tutte le prestazioni dovrà essere corrisposto al competente ente o azienda del SSN, mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo. Alla stessa data dovrà essere adottato un programma sperimentale che preveda lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete. Le autorizzazioni finora concesse per l'attività intramuraria allargata in studi professionali cessano al 30 novembre 2012. Oltre quella data, l'autorizzazione può essere prorogata fino all'attivazione del collegamento dello studio professionale all'infrastruttura di rete e comunque non oltre il 30 aprile 2013. Dal 28 febbraio 2015 l'intramoenia allargata potrà essere posta a regime, previa verifica della sua funzionalità tramite strumenti di controllo, in parte già previsti dalla legge n. 120 del 2007. È stata infine prevista la rideterminazione delle tariffe, attraverso la definizione di un tariffario.

Ricorda, poi, che l'articolo 3 disciplina alcuni aspetti della responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie, stabilendo il principio che, fermo restando il disposto dell'articolo 2236 del codice civile (Responsabilità del prestatore d'opera), nell'accertare la colpa lieve nell'attività dell'esercente delle professioni sanitarie il giudice, ai sensi dell'articolo 1176 del codice civile (Diligenza nell'adempimento) tiene conto, in particolare, dell'osservanza, nel caso concreto, delle linee-guida e delle buone pratiche

accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale. Viene poi demandato ad un provvedimento regolamentare, da emanare nel rispetto di alcuni criteri, la disciplina delle procedure e dei requisiti minimi ed uniformi per l'idoneità dei contratti di assicurazione degli esercenti le professioni sanitarie, anche in attuazione dell'articolo 3, comma 5, lettera e) del decreto-legge n. 138 del 2011 che statuisce il principio dell'obbligo del professionista di stipulare, a tutela del cliente, idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Viene poi consentito il risarcimento del danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria mediante il rinvio alle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo n. 209 del 2005. L'articolo 4 detta disposizioni in tema di dirigenza sanitaria e di governo clinico. Vengono disciplinate le modalità di nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale da parte delle regioni, tenute ad attingere obbligatoriamente ad un elenco regionale di idonei costituito mediante una selezione effettuata da una commissione di cui è disciplinata la composizione. Vengono definiti gli strumenti e le modalità di valutazione dei dirigenti medici e sanitari e viene stabilita una nuova e specifica disciplina per il conferimento degli incarichi di direttore di struttura complessa e di responsabile di struttura semplice, prevedendo che una commissione individui una terna di candidati idonei tra i quali la scelta viene effettuata dal direttore generale, con l'obbligo di una motivazione analitica qualora si discosti dal criterio del miglior punteggio. Inoltre il collegio di direzione viene inserito tra gli organi dell'azienda e vengono fissati contestualmente, alcuni principi in merito alla sua composizione e alle sue funzioni.

Osserva, quindi, che l'articolo 5 prevede l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) con riguardo alle malattie croniche, alle malattie rare, e alla ludopatia. Viene prevista l'emanazione, entro il

31 dicembre 2012, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 6 dispone diverse misure in materia di edilizia sanitaria, per sviluppare il coinvolgimento del capitale privato nei lavori di ristrutturazione e di realizzazione di strutture ospedaliere, per semplificare l'applicazione della normativa antincendio delle strutture sanitarie e per accelerare l'utilizzazione delle risorse per la realizzazione di strutture di accoglienza dei detenuti degli ex ospedali psichiatrici giudiziari. In questo ultimo caso vengono anche consentite alcune deroghe alla procedura di attuazione del programma pluriennale di interventi in edilizia sanitaria.

Il capo II, agli articoli da 7 a 9, dispone in tema di riduzione dei rischi sanitari connessi all'alimentazione e alle emergenze veterinarie, mentre il Capo III, agli articoli da 10 a 13, reca disposizioni in materia di farmaci e di servizio farmaceutico. L'articolo 14 dispone la razionalizzazione di taluni enti sanitari.

Evidenzia, con riguardo specifico alle competenze della Commissione Cultura, che i commi da 10 a 12 dell'articolo 14 intervengono sugli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), con disposizioni volte a precisare la procedura per il riconoscimento, la revoca del medesimo e la documentazione a tal fine necessaria. L'intervento viene attuato intervenendo sul decreto legislativo n. 288 del 2003. Entro il 31 dicembre 2012 dovrà essere inoltre adottato un decreto del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza Stato-regioni, in cui saranno stabiliti i criteri di classificazione degli IRCCS non trasformati, delle Fondazioni IRCCS e degli altri IRCCS di diritto privato sulla base di indicatori quali-quantitativi di carattere scientifico di comprovato valore internazionale. Il medesimo decreto dovrà individuare le modalità attraverso cui realizzare l'attività di ricerca

scientifica in materia sanitaria a livello internazionale. L'articolo 15 disciplina il trasferimento alle regioni delle funzioni di assistenza sanitaria del personale navigante marittimo e dell'aviazione civile e le prestazioni soggette a tariffa rese dal Ministero della salute. Ricorda, poi, che al fine di semplificare l'attuazione delle norme che trasferiscono l'assistenza sanitaria del personale navigante, l'articolo 15 rivede la normativa vigente contenuta nell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, mentre l'articolo 16 dispone sull'entrata in vigore del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.40.

SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 4 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 13.45.

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali.

Testo unificato C. 953 Aprea, C. 806, 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci, C. 4896 Capitanio Santolini, C. 5061 Centemero e C. 5075 Di Pietro.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione dei progetti di legge in esame, rinviata, da ultimo, nella seduta del 3 ottobre 2012.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche tramite la

trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del regolamento. Così rimane stabilito.

Avverte quindi che è stata presentata una nuova formulazione dell'emendamento 5.3 del relatore, volta a recepire il parere espresso dalla I Commissione (*vedi allegato*).

Dà quindi la parola al relatore.

Emerenzio BARBIERI (Pdl), *relatore*, illustra il suo emendamento 5.3 nuova formulazione, raccomandandone l'approvazione.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni e delle missioni.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso riferite.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.15, 1.16, 1.17 e 1.18 del relatore.

Approva quindi l'articolo 1, come modificato dagli emendamenti approvati.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso riferite.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Zazzera 2.2 e 2.4 del relatore.

Approva quindi l'articolo 2, come modificato dagli emendamenti approvati.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 3 e delle proposte emendative ad esso riferite.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 3.12, 3.13, 3.11 e 3.14 del relatore.

Approva quindi l'articolo 3, come modificato dagli emendamenti approvati.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 4 e delle proposte emendative ad esso riferite.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 4.15 nuova formulazione, 4.16 nuova formulazione e 4.21 del relatore.

Approva quindi l'articolo 4, come modificato dagli emendamenti approvati.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 5 e della proposta emendativa ad esso riferita.

La Commissione approva l'emendamento 5.3, nuova formulazione, del relatore.

Approva quindi l'articolo 5, come modificato dall'emendamento approvato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 6 e delle proposte emendative ad esso riferite.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 6.4, 6.5 nuova formulazione e 6.6 del relatore.

Approva quindi l'articolo 6, come modificato dagli emendamenti approvati.

Paola GOISIS (LNP), intervenendo per una precisazione, dichiara di aver votato a favore dell'emendamento 6.6 del relatore.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 7 e della proposta emendativa ad esso riferita.

La Commissione approva l'emendamento 7.3 del relatore.

Approva quindi l'articolo 7, come modificato dall'emendamento approvato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 8 e della proposta emendativa ad esso riferita.

La Commissione approva l'emendamento 8.3 del relatore.

Approva quindi l'articolo 8, come modificato dall'emendamento approvato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 9 e della proposta emendativa ad esso riferita.

La Commissione approva l'emendamento 9.4 del relatore.

Approva quindi l'articolo 9, come modificato dall'emendamento approvato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 10 e delle proposte emendative ad esso riferite.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 10.4 e 10.5 del relatore. Approva quindi l'articolo 10, come modificato dagli emendamenti approvati.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 11 e delle proposte emendative ad esso riferite.

La Commissione approva l'emendamento 11.8 del relatore.

Approva quindi, con distinte votazioni, l'articolo 11, come modificato dall'emendamento approvato, e l'articolo aggiuntivo 11.01 del relatore.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 12 e dell'articolo aggiuntivo ad esso riferito.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'articolo 12 e l'articolo aggiuntivo 12.02 del relatore.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 13 e della proposta emendativa ad esso riferita.

La Commissione approva l'emendamento 13.1 del relatore.

Approva quindi l'articolo 13, come modificato dall'emendamento approvato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 14.

La Commissione approva l'articolo 14.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

RISOLUZIONI

Giovedì 4 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI, indi del vicepresidente Paola FRASSINETTI.

La seduta comincia alle 14.10.

Sui lavori della Commissione.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) chiede che i rappresentanti dei gruppi presenti in Commissione possano confermare al più presto i partecipanti alla missione che verrà svolta da una delegazione della Commissione a Subiaco, presso i Monasteri Benedettini di Santa Scolastica e del Sacro Speco.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, invita quindi i rappresentanti dei gruppi presenti in Commissione a confermare la partecipazione alla citata missione a Subiaco.

7-00864 Zazzera: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.

7-00867 Antonino Russo: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.

7-00900 Rivolta: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.

7-00921 Centemero: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.

(Seguito della discussione congiunta e rinviato).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 19 settembre 2012.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) tiene a precisare, anche con riguardo alla riunione informale che si è svolta in mattinata con il rappresentante del Governo, che il gruppo dell'Italia dei Valori ritiene non più rinviabile il voto sulle risoluzioni in esame, di guisa che nella prossima seduta si dovrà necessariamente procedere alla votazione.

Emerenzio BARBIERI (PdL), considerato che non è possibile procedere alla votazione per l'assenza del rappresentante del Governo, ricorda che quest'ultimo ha espressamente dichiarato che la linea seguita è quella portata avanti in materia dal ministro Gelmini. Auspica che anche i gruppi della Lega Nord, oltre che l'Italia dei Valori, possa ritrovarsi in un testo condiviso delle risoluzioni presentate e votare favorevolmente su di esso.

Maria COSCIA (PD) concorda sulla necessità di procedere alla votazione di un testo condiviso nella prossima seduta, auspicando di risolvere concretamente il problema oggetto delle risoluzioni. Fa, quindi, appello al collega Zazzera affinché si possa proficuamente lavorare in una prospettiva comune.

Erica RIVOLTA (LNP) esprime soddisfazione per i puntuali chiarimenti e gli approfondimenti forniti dal Governo, auspicando che tale atteggiamento costruttivo possa contribuire alla formulazione di una risoluzione unitaria condivisa, al fine di salvaguardare in primo luogo la crescita e la formazione degli alunni disabili. Ribadisce, quindi, la necessità di approvare celermente le risoluzioni in esame, al fine di impegnare il Governo ad attivarsi per un superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente e prevedere modalità alternative per l'utilizzazione del personale in esubero.

Paola GOISIS (LNP) auspica si possa pervenire ad un testo condiviso delle risoluzioni in esame, che, ove formulato, dovrà necessariamente prevedere che i docenti di sostegno siano di ausilio allo studente con disabilità e non alla classe. Ritiene opportuno, a tal fine, anche promuovere e sollecitare una revisione della normativa vigente in materia.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP), associandosi alle considerazioni svolte dai colleghi, ritiene non più rinviabile il voto sulle risoluzioni in esame, auspicando che si pervenga ad una votazione unanime sulle stesse. Si dichiara, altresì, disponibile alla formulazione di un testo condiviso ed unitario, anche svolgendo ulteriori approfondimenti al riguardo con l'ausilio delle associazioni che operano nel settore.

Maria Letizia DE TORRE (PD) si associa alle considerazioni svolte dalla collega Capitanio Santolini, augurandosi che possano essere svolti, ove ritenuti opportuni, adeguati approfondimenti con l'ausi-

lio dei principali soggetti istituzionali che operano nel settore, quali l'associazione Treelle, la Fondazione Giovanni Agnelli e la Caritas italiana.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 4 ottobre 2012.

Audizione informale nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 5270 Governo e C. 5116 Giulietti, recanti delega al Governo in materia di sviluppo del mercato editoriale, di: seguito audizione di rappresentanti di: Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI), Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), Federazione Italiana Editori

Giornalai (FIEG), Federazione Italiana Liberi Editori (FILE), Associazione Nazionale delle Cooperative giornalistiche, editoriali e della comunicazione (Mediacoop), Unione Stampa Periodica Italiana (USPI) e Associazione Italiana Editori (AIE); audizione di rappresentanti di: Filiera della Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione, Sindacato Nazionale Giornalai (SI.NA.G.I.), Federazione Nazionale Giornalai (FENAGI) e Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai (SNAG).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 17.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

*Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori.
Doc. XXII, n. 32.*

ALLEGATO

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali (Testo unificato C. 953 Aprea, C. 806, 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci, C. 4896 Capitanio Santolini, C. 5061 Centemero e C. 5075 Di Pietro).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: sancita dall'articolo 117 della Costituzione con le seguenti: costituzionalmente sancita.

1. 15. Il relatore.

Al comma 3, sostituire le parole: di cui alla presente legge con le seguenti: sull'istruzione.

1. 16. Il relatore.

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. Gli statuti delle istituzioni scolastiche regolano l'istituzione e la composizione degli organi interni, nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica. Per quanto attiene il funzionamento degli organi interni le istituzioni scolastiche adottano i regolamenti.

1. 17. Il relatore.

Al comma 5, lettera b) sostituire le parole: la professionalità con le seguenti: l'espressione della libertà di insegnamento.

1. 18. Il relatore.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: funzioni tecniche con le seguenti: funzioni didattico educative.

2. 2. Zazzera, Di Giuseppe.

Al comma 1, lettera b) dopo la parola: dirigente aggiungere la seguente: scolastico,.

2. 4. Il relatore.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) redige, approva e modifica lo statuto, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

3. 12. Il relatore.

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

l) promuove la conferenza di rendicontazione di cui all'articolo 9.

3. 13. Il relatore.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il consiglio dell'autonomia dura in carica per tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 novembre successivo alla scadenza. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

3. 11. Il relatore.

Al comma 5, sostituire le parole da: non è soggetto ad approvazione *a:* salvo il controllo *con le seguenti:* è sottoposto al controllo.

3. 14. Il relatore.

Al comma 1 sostituire le lettere b), c), d) ed e), con le seguenti:

b) nelle scuole del primo ciclo la rappresentanza eletta dai genitori è paritetica con quella eletta dai docenti;

c) nelle scuole secondarie di secondo grado la rappresentanza eletta dai genitori e dagli studenti – in numero pari per ciascuna delle due componenti – è complessivamente paritetica con quella eletta dai docenti;

d) del consiglio fa parte un rappresentante eletto dal personale amministrativo, tecnico e ausiliare;

e) il consiglio può essere integrato, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti del consiglio stesso, da ulteriori membri esterni, scelti fra le realtà di cui all'articolo 1 comma 2, in numero non superiore a due, che non hanno diritto di voto.

4. 15. *(Nuova formulazione).* Il relatore.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Consiglio dell'autonomia è presieduto da un genitore, eletto nel suo seno. Il

presidente convoca il Consiglio dell'autonomia e ne fissa l'ordine del giorno. Il Consiglio si riunisce, altresì, su richiesta del dirigente scolastico o di almeno la metà dei suoi componenti.

4. 16. *(nuova formulazione).*

Al comma 4, dopo le parole: senza diritto di voto *aggiungere le seguenti:* con funzioni di supporto tecnico-amministrativo.

4. 21. Il relatore.

ART. 5.

Al comma 1, dopo le parole: dirigente scolastico *aggiungere le seguenti:* nell'ambito delle proprie funzioni di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 2, dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono sostituite le parole: « Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, » con le seguenti: « Nel rispetto delle competenze del Consiglio dell'autonomia e del Consiglio dei docenti ».

5. 3. *(Nuova formulazione)* Il relatore.

ART. 6.

Al comma 1, sostituire la parola: programmare *con la seguente:* progettare.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: la programmazione *con le seguenti:* la progettazione *e al comma 3, sostituire la parola:* programmata *con la seguente:* progettata.

6. 4. Il relatore.

Al comma 1, dopo la parola: Statuto aggiungere le seguenti: e il regolamento relativo al Consiglio dei docenti e sue articolazioni *e sostituire la parola:* disciplina con la seguente: disciplinano.

6. 5. Il relatore (*Nuova formulazione*).

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il consiglio di classe è composto dai docenti di ciascuna classe, dai rappresentanti dei genitori e nella scuola secondaria di secondo grado dai rappresentanti di classe degli studenti.

6. 6. Il relatore.

ART. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: valorizzano la *con le parole:* prevedono forme di.

7. 3. Il relatore.

ART. 8.

Al comma 1, sostituire le parole: da un minimo di tre *con le seguenti:* da un minimo di cinque *e dopo le parole:* e almeno un rappresentante delle famiglie *aggiungere le seguenti:* , un rappresentante degli studenti iscritto alla scuola secondaria di secondo grado e un rappresentante dei docenti.

8. 3. Il relatore.

ART. 9.

Al comma 1, sostituire le parole da: materie devolute *a:* in particolare *con le seguenti:* attività realizzate nell'ambito del piano dell'offerta formativa, in relazione anche alle finalità di cui all'articolo 1 comma 2, nonché.

9. 4. Il relatore.

ART. 10.

Al comma 1, sostituire le parole da: possono promuovere *fino a:* coordinamento delle stesse *con le seguenti:* possono promuovere o partecipare alla costituzione di reti, associazioni e organizzazioni *no profit*, consorzi e associazioni di scuole autonome, nonché ai poli tecnico professionali e agli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

10. 4. Il relatore.

Sopprimere il comma 2.

10. 5. Il relatore.

ART. 11.

Al comma 3, dopo le parole: dell'offerta formativa regionale *aggiungere le seguenti:* con il coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti.

11. 8. Il relatore.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Commissione di monitoraggio).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è costituita una commissione con lo scopo di monitorare per due anni il processo attuativo delle disposizioni di cui alla presente legge, presentando alle Commissioni parlamentari di merito una relazione sullo stato di attuazione. Ai componenti della commissione non spetta alcun

compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

11. 01. Il relatore.

ART. 12.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle finalità della presente legge in conformità ai propri Statuti speciali e alle relative norme di attuazione.

12. 02. Il relatore.

ART. 13.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. In sede di prima attuazione della presente legge, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, le modalità e i giorni per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l'insediamento del consiglio dell'autonomia, di cui all'articolo 3, di tutte le istituzioni scolastiche.

1-ter. Decorsi sei mesi dall'insediamento, il consiglio dell'autonomia adotta lo Statuto e delibera il regolamento.

Conseguentemente, all'articolo 3 sopprimere il comma 4.

13. 1. Il relatore.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-07203 Farina Coscioni: Su una discarica illegale rinvenuta ad Ostuni in Puglia	71
5-02437 Tommaso Foti: Sui requisiti per l'attribuzione dei diversi ruoli professionali previsti per l'esecuzione di lavori di bonifica di siti inquinati	71
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	73
5-07439 Oliverio: Iniziative per la bonifica dell'area dell'ex camping il Subacqueo nel comune di Isola di Capo Rizzuto	71
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	75
AVVERTENZA	72

INTERROGAZIONI

Giovedì 4 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 14.40.

5-07203 Farina Coscioni: Su una discarica illegale rinvenuta ad Ostuni in Puglia.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che, a seguito di accordi intercorsi fra l'interrogante e il Governo, lo svolgimento dell'interrogazione n. 5-07203, presentata dal deputato Farina Coscioni, è rinviata ad altra seduta.

5-02437 Tommaso Foti: Sui requisiti per l'attribuzione dei diversi ruoli professionali previsti per l'esecuzione di lavori di bonifica di siti inquinati.

Il sottosegretario Tullio FANELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Angelo ALESSANDRI (LNP), cofirmatario dell'interrogazione, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

5-07439 Oliverio: Iniziative per la bonifica dell'area dell'ex camping il Subacqueo nel comune di Isola di Capo Rizzuto.

Il sottosegretario Tullio FANELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Chiara BRAGA (PD), cofirmatario dell'interrogazione, prende atto positivamente della risposta del rappresentante del Governo. Auspica comunque che si proceda in tempi brevi a rimuovere la situazione di degrado e di rischio senza che i costi dell'intervento di bonifica ricadano interamente sull'ente locale, ma anche su chi ha causato l'inquinamento del sito.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00959 Viola: *Individuazione delle migliori soluzioni, sotto il profilo ambientale, per la localizzazione del tracciato della linea AC/AV Venezia-Trieste.*

ALLEGATO 1

5-02437 Tommaso Foti: Sui requisiti per l'attribuzione dei diversi ruoli professionali previsti per l'esecuzione di lavori di bonifica di siti inquinati.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla interrogazione n. 5-02437 presentata dagli onorevoli Tommaso Foti e Carlucci, concernente i requisiti per l'attribuzione dei diversi ruoli professionali previsti per l'esecuzione dei lavori di bonifica dei siti inquinati, si rappresenta che la disciplina in materia è dettata dal decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, recante «Regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali» in base al quale l'impresa che intende iscriversi all'Albo deve dotarsi di uno o più responsabili tecnici, la cui qualificazione professionale risulti da idoneo titolo di studio, dall'esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione o conseguita tramite la partecipazione ad appositi corsi di formazione.

L'Albo gestori ambientali, istituito con decreto legislativo n. 152/2006, si articola in un Comitato nazionale, che ha sede presso il Ministero dell'ambiente e da una serie di sezioni sia regionali che provinciali, la cui sede è fissata presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano. Il Comitato nazionale, per ogni categoria e relative classi d'iscrizione, deve definire i criteri e le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti professionali dei responsabili tecnici.

Con riferimento all'iscrizione nella categoria 9 (bonifica dei siti), si rinviene la disciplina nelle deliberazioni del Comitato nazionale n. 3 del 16 luglio 1999, n. 5 del 12 dicembre 2001, integrata con la deli-

berazione n. 1 dell'11 maggio 2005, e dalle direttive emesse il 28 ottobre, e il 22 dicembre 2005.

I titoli di studio riconosciuti idonei ai fini del conseguimento della professionalità richiesta al responsabile tecnico sono i seguenti: diploma di geometra, perito industriale, perito tecnico, perito chimico, perito edile o altro tipo di diploma riconosciuto idoneo sulla base del corrispondente ordinamento professionale; la laurea in ingegneria, in chimica, in scienze biologiche, in scienze geologiche o altra laurea riconosciuta idonea sulla base del corrispondente ordinamento professionale.

I titoli di studio e gli anni di esperienza richiesti variano in relazione alla dimensione dell'attività individuata dalle classi di iscrizione.

Gli anni di esperienza maturata dal responsabile tecnico nell'attività di bonifica debbono essere comprovati con idonee attestazioni di regolare esecuzione di interventi di bonifica, rilasciate dal committente o dalla stazione appaltante, per importo complessivo pari ad almeno il 40 per cento del limite inferiore della classe richiesta per l'iscrizione, con eccezione della classe E, per la quale, in quanto classe d'accesso nella categoria 9, non sussiste alcun limite inferiore. Nell'evenienza che le suddette attestazioni non riportino i nominativi dei responsabili tecnici, le stesse debbono essere integrate con dichiarazioni di atto notorio, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa che ha eseguito l'intervento di bonifica, nelle quali venga attestato che l'interessato ha ricoperto uno dei ruoli di cui all'articolo 4 della deliberazione 16 luglio

1999. Tra di essi è riconosciuto idoneo il ruolo di direttore tecnico, che ricomprende la maggior parte delle figure citate nell'interrogazione.

Si fa presente, inoltre, che la deliberazione n. 5 del 12 dicembre 2001, prevede

che l'impresa che si iscrive nella categoria 9 debba essere dotata, oltre che di responsabili tecnici, anche di personale tecnico qualificato, come laureati in ingegneria, in chimica, in scienze biologiche o in scienze geologiche.

ALLEGATO 2

**5-07439 Oliverio: Iniziative per la bonifica dell'area dell'ex camping
il Subacqueo nel comune di Isola di Capo Rizzuto.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla interrogazione n. 5-07439 presentata dagli onorevoli Oliverio e Laratta, concernente l'area dell'ex camping il « Subacqueo » a Isola capo Rizzuto, in base alle informazioni acquisite, si rappresenta quanto segue.

In data 17 ottobre 2005, il comune di Isola di Capo Rizzuto, con diffida n. 48, intimava ai proprietari del campeggio suddetto la cessazione dell'attività ricettiva, in quanto, considerata l'assoluta inadeguatezza della struttura, poteva essere messa in pericolo l'incolumità delle persone. Pertanto, il 26 novembre successivo venivano apposti i sigilli al campeggio.

Due anni dopo, il 16 dicembre 2007, nell'ambito del procedimento penale n. 2618 del 2007, iscritto per il reato *ex* articoli 110, 117 e 349 del codice penale a carico dei gestori della struttura ricettiva, il tribunale di Crotone emetteva il decreto di sequestro preventivo dell'area e dei manufatti, in quanto, nonostante la diffida del comune di Isola di Capo Rizzuto, si continuava a utilizzare la struttura, ospitando all'interno circa 450 persone.

A seguito di segnalazioni da parte di cittadini e turisti, il 3 agosto 2009, il personale del Servizio igiene ambientale dell'Agenzia di sanità pubblica di Crotone ha eseguito un sopralluogo, rilevando che il campeggio in questione si presentava chiuso ed in totale stato di abbandono, la recinzione era rotta in più punti consentendo libero accesso a tutti, compresi i bambini, il terreno era ricoperto di rifiuti di vario tipo (ingombranti, materiali ferrosi, vetro, legname, materassi, suppellettili, buste di plastica, cartoni, carcasse di elettrodomestici, R.S.U., pezzi di sanitari

in disuso, materiali inerti, camper abbandonati, eccetera) e i tetti di alcuni fabbricati in lastre di eternit erano deteriorati. Anche l'impianto di depurazione a servizio della struttura ricettiva, ormai in disuso, si presentava in totale stato di abbandono e con le vasche ancora piene di acqua ristagnante e maleodorante.

Vista tale situazione, il predetto Dipartimento, con nota del 6 agosto successivo, ha informato, sul degrado, il comune di Isola Capo Rizzuto e nel contempo ha richiesto l'emissione dei provvedimenti necessari all'eliminazione degli inconvenienti igienico-sanitari riscontrati.

Il 18 agosto 2009, con ordinanza n. 72, il sindaco del comune di Isola di Capo Rizzuto ordinava ai proprietari/gestori del campeggio « *Il Subacqueo* » la rimozione dei rifiuti, la messa in sicurezza dell'intera area e l'adozione dei provvedimenti necessari per la bonifica dei materiali contenenti amianto.

Tuttavia, nel corso dei successivi sopralluoghi, effettuati sempre dal Dipartimento di prevenzione (il 26 luglio 2010 e 17 luglio 2011), veniva rilevata la stessa situazione di degrado già accertata nel 2009. Anche di ciò veniva informato il comune e i Carabinieri di Isola Capo Rizzuto, nonché gli altri enti/uffici competenti ai quali è ribadita la necessità dell'emanazione di provvedimenti finalizzati all'eliminazione dei problemi igienico sanitari rilevati.

Anche la provincia di Crotone, con nota del 12 settembre 2011, invitava il comune ad esercitare le proprie competenze in materia di abbandono/deposito di rifiuti e, quindi, ad individuare i soggetti responsa-

bili ovvero, nell'impossibilità di individuarli, a procedere d'ufficio alla rimozione, al recupero e/o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi.

Di recente, dopo l'ennesimo sopralluogo effettuato il 19 luglio 2012, da parte del Dipartimento di prevenzione-Servizio di igiene ambientale di Crotona, visto il continuo perdurare della situazione di degrado, il sindaco del comune di Isola di Capo Rizzuto, con ordinanza n. 50 del 23 luglio 2012, ha ordinato agli eredi Crugliano Francesco, quali custodi giudiziari della struttura, di provvedere, nel termine di sette giorni alla bonifica del sito, alla messa in sicurezza dello stato dei luoghi dell'intera area ed allo smaltimento a norma di legge dei rifiuti speciali e pericolosi presenti.

Successivamente, in data 31 luglio 2012, il tribunale di Crotona, in accoglimento dell'istanza presentata dai proprietari dell'area, ha disposto la revoca del sequestro preventivo con restituzione dei beni sottoposti a vincolo all'avente diritto, rilevato che per il lungo tempo trascorso dai fatti contestati, risultano venuti meno

i presupposti del *fumus commissi delicti* e del *periculum in mora* posti a fondamento del provvedimento del GIP.

Il 31 agosto 2012, la Polizia locale di Isola di Capo Rizzuto, ha accertato l'inottemperanza al provvedimento e ha proceduto, pertanto, con ulteriore denuncia, ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

La prefettura di Crotona informa di essere in procinto di richiamare l'attenzione del sindaco, attesa l'infruttuosità delle procedure finora seguite, sulla necessità di dar luogo senza indugi agli interventi di rimozione in danno dei proprietari.

Il comune di Isola di Capo Rizzuto, d'altro canto, comunica che è stata avviata la procedura affinché l'ente comunale, attraverso il settore manutentivo, provveda alla bonifica del sito ed alla sua messa in sicurezza, in sostituzione dei proprietari e con successivo addebito delle spese a carico degli stessi.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota del 3 ottobre 2012, ha fatto richiesta alla prefettura di Crotona e al Corpo forestale dello Stato di verificare la sussistenza del danno ambientale.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Federimorchiatori, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta, recanti « Riforma della legislazione in materia portuale »	77
Audizione di rappresentanti di ANCIP, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta, recanti « Riforma della legislazione in materia portuale »	77
Audizione di rappresentanti di Assologistica, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta, recanti « Riforma della legislazione in materia portuale »	77
Audizione di rappresentanti di Assorimorchiatori, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta, recanti « Riforma della legislazione in materia portuale »	77

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 4 ottobre 2012.

Audizione di rappresentanti di Federimorchiatori, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta, recanti « Riforma della legislazione in materia portuale ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 13.55.

Audizione di rappresentanti di ANCIP, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta, recanti « Riforma della legislazione in materia portuale ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.55 alle 14.25.

Audizione di rappresentanti di Assologistica, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta, recanti « Riforma della legislazione in materia portuale ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.10.

Audizione di rappresentanti di Assorimorchiatori, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta, recanti « Riforma della legislazione in materia portuale ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.20.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 158/2012 Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	78
Promozione a titolo onorifico ai militari profughi a seguito dell'applicazione del trattato di Parigi del 10 febbraio 1947. C. 4994 Villecco Calipari (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	80

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico. Testo unificato C. 5103 Damiano, C. 5236 Dozzo, C. 5247 Paladini (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	81
--	----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali Michel Martone.

La seduta comincia alle 11.30.

DL 158/2012 Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

C. 5440 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante

disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute: il provvedimento, composto da 16 articoli suddivisi in quattro capi, interviene su alcuni importanti aspetti del Servizio sanitario Nazionale, in particolare, operando un riassetto del sistema delle cure territoriali, di alcuni profili della *governance* del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (SSN), nonché della riqualificazione e razionalizzazione dell'assistenza farmaceutica; vengono, inoltre, adottate misure urgenti su alcune specifiche tematiche del settore sanitario. Rileva, pertanto, che si tratta di interventi attinenti ad ambiti diversi, sia pur qualificati nel loro insieme come misure destinate a garantire la continuità, la funzionalità e lo svolgimento delle particolari attività connesse ai bisogni di salute, in un quadro di migliore sostenibilità finanziaria.

In questo contesto, fa notare che il provvedimento (in particolare, agli articoli 11 e 12) detta una serie di disposizioni

finalizzate ad una revisione straordinaria del « Prontuario farmaceutico nazionale » ovvero dirette a favorire l'impiego razionale ed economicamente compatibile dei medicinali: su queste misure, rese necessarie per adeguare il settore farmaceutico convenzionato agli interventi sulla spesa farmaceutica attuati con il decreto-legge sulla revisione della spesa pubblica (che hanno, fra l'altro, ridotto gli spazi economici destinati alla rimborsabilità dei farmaci), la Commissione di merito ha rivolto una specifica attenzione, attraverso un ciclo di audizioni da cui sono emersi, unitamente ad elementi di soddisfazione per quanto concerne il servizio agli utenti, anche spunti di estrema preoccupazione – soprattutto sotto il profilo della tenuta occupazionale del settore – da parte dei rappresentanti dell'industria farmaceutica.

Passando, peraltro, ai profili di più diretto interesse della XI Commissione, sottolinea che assumono una certa rilevanza le disposizioni in materia di attività medica *intramoenia*, trasparenza nella scelta della dirigenza sanitaria, responsabilità professionale dei medici e assistenza a determinate categorie di personale.

In proposito, segnala anzitutto l'articolo 1, che, disponendo in tema di riordino dell'assistenza territoriale e di mobilità del personale delle aziende sanitarie, configura nuovi percorsi assistenziali, basati su un approccio multidisciplinare del paziente, allo scopo di promuovere meccanismi di integrazione delle prestazioni sanitarie e sociali per garantire l'efficacia della continuità delle cure; l'articolo in esame, quindi, innova la disciplina del rapporto tra il Servizio sanitario nazionale e i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali, definita dagli accordi collettivi nazionali di durata triennale, sulla scorta di quanto, in parte, già delineato dagli accordi medesimi, stabilendo alcuni principi qualificanti in tema di riordino delle cure primarie. Al riguardo, fa notare che l'attuazione delle nuove disposizioni è rimessa alle regioni – nei limiti delle disponibilità finanziarie a legislazione vigente – che possono anche attuare pro-

cessi di mobilità del personale dipendente dalle ASL, ricollocabile presso altre aziende regionali al di fuori dell'ambito provinciale, previo accertamento delle situazioni di eccedenza ovvero della disponibilità di posti; per quanto riguarda l'accesso alla professione, si prevede un ruolo unico e un accesso unico al fine di far fronte alle esigenze di continuità assistenziale, di organizzazione e gestione, di prestazioni strumentali, di coordinamento informativo, di specifiche competenze cliniche richieste.

Evidenzia, quindi, l'articolo 2, che reca modifiche alla legge n. 120 del 2007, recante disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria, con l'intento di delineare il passaggio a regime dell'attività libero-professionale intramuraria, fissando al 30 novembre 2012 il termine per la ricognizione straordinaria degli spazi da dedicare a tale attività. Fa osservare, in proposito, che la norma mira anche a rendere possibile un effettivo controllo del numero delle prestazioni che il professionista svolge sia durante il servizio ordinario, sia in regime di *intramoenia*.

Sottolinea poi l'articolo 3, che disciplina alcuni aspetti della responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie, attribuendo rilevanza alle linee guida e alle buone pratiche elaborate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale, mentre l'articolo 4, dettando disposizioni in tema di dirigenza sanitaria e di governo clinico, disciplina le modalità di nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale da parte delle regioni, tenute ad attingere obbligatoriamente da un elenco regionale di idonei costituito mediante una selezione effettuata da una commissione di cui è disciplinata la composizione (quest'ultima deve essere composta in prevalenza da esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti dalla regione). Osserva, altresì, che vengono definiti gli strumenti e le modalità di valutazione dei dirigenti medici e sanitari e viene stabilita una nuova e specifica disciplina per il

conferimento degli incarichi di direttore di struttura complessa e di responsabile di struttura semplice, prevedendo che una commissione individui una terna di candidati idonei (formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, all'esito di un'analisi comparativa riguardante diversi requisiti connessi al merito), tra i quali la scelta viene effettuata dal direttore generale, con l'obbligo di una motivazione analitica qualora si discosti dal criterio del miglior punteggio. Fa, altresì, notare che tale articolo vieta l'utilizzazione di contratti a tempo determinato, di cui all'articolo 15-*septies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, per il conferimento dell'incarico di struttura complessa.

Segnala, quindi, l'articolo 14, che dispone la razionalizzazione di taluni enti sanitari, nella parte in cui pone fine al contenzioso conseguente all'articolo 52, comma 23, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003) ed alla sentenza della Corte Costituzionale n. 190 del 2007, stabilendo la misura del contributo obbligatorio alla Fondazione ONAOSI, a carico dei sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi e odontoiatri e dei veterinari, per il periodo 1° gennaio 2003-21 giugno 2007.

Infine, rileva che l'articolo 15 disciplina il trasferimento alle regioni delle funzioni di assistenza sanitaria del personale navigante (marittimo e dell'aviazione civile) e le prestazioni soggette a tariffa rese dal Ministero della salute.

In conclusione – preso atto del contenuto del provvedimento in esame e tenuto, altresì, conto delle norme di più immediata competenza – ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento positivo da parte della XI Commissione, ferma restando l'opportunità di attendere gli esiti dell'esame degli emendamenti, tuttora in corso presso la Commissione di merito, prima di definire una proposta di parere che possa eventualmente evidenziare anche spunti e rilievi di interesse nella materia in precedenza richiamate o su nuovi argomenti, che dovessero essere inclusi nel testo, nella predetta fase emendativa.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire e preso atto di quanto prospettato dal relatore in ordine ai lavori della Commissione di merito, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Promozione a titolo onorifico ai militari profughi a seguito dell'applicazione del trattato di Parigi del 10 febbraio 1947.

C. 4994 Villecco Calipari.

(Parere alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 settembre 2012.

Elisabetta RAMPI (PD), nel ringraziare il relatore per l'esauriente relazione svolta nella precedente seduta, si associa alle sue considerazioni, sottolineando l'importanza e la delicatezza del provvedimento in esame. Fa notare, infatti, che il progetto di legge mira a colmare una lacuna dell'ordinamento, prevedendo il conferimento di una promozione a titolo onorifico ai militari profughi dai territori sui quali è cessata la sovranità dello Stato italiano, in seguito al Trattato di pace del 1947: si tratta, pertanto, di un atto di riconoscimento morale per cittadini italiani duramente colpiti da dolorose vicende storiche, rispetto alle quali si pongono questioni rilevanti, attinenti alla costruzione della stessa identità di un popolo. Ritiene, tuttavia, fondamentale che oggi si possa ripercorrere con oggettività e serietà i fatti del passato, al fine di costruire una memoria storica condivisa riferita ai valori fondanti della Carta costituzionale, che si ricollegano alla resistenza e all'antifascismo; nell'ottica del raggiungimento di un comune sentimento nazionale di coesione e di unità, giudica quindi importante valorizzare il concetto di onorificenza contenuto nel presente provvedimento, eventualmente ipotizzando modifiche al testo che subordinino la promozione a titolo onorifico al rilascio di un'autocertificazione da parte dell'interessato, con la quale lo stesso dichiari di non aver

combattuto per le forze nazi-fasciste e di non aver commesso nel territorio nazionale atti di guerra contro le popolazioni, che sarebbero peraltro contrari ai principi costituzionali. Sottolineata l'esigenza di evitare qualsiasi forma di automatismo nel riconoscimento di tale promozione, auspica, pertanto, che il relatore possa cogliere tale principio in sede di elaborazione della sua proposta di parere.

Silvano MOFFA, *presidente*, pur prendendo atto della rilevante questione appena posta, ricorda che la Commissione, in sede consultiva, dovrebbe attenersi alla disamina delle parti del provvedimento attinenti ai profili di propria competenza, riguardanti, nel caso di specie, gli aspetti previdenziali e retributivi.

Giovanni PALADINI (IdV) giudica scandaloso il provvedimento in esame, dal momento che esso appare caratterizzato da una visione superficiale e ipocrita della promozione a titolo onorifico, che sembrerebbe essere riconosciuta indistintamente a tutti i militari profughi, senza l'adozione di criteri meritocratici connessi al valore di ciascuna persona. Fatto notare, peraltro, che il testo in esame non offre indicazioni circa la quantificazione della platea dei potenziali beneficiari, senza neanche far luce sulle modalità del conferimento di tale onorificenza, anche per quanto concerne la scelta degli organismi che dovrebbero essere a ciò deputati, ritiene che in questo modo si rischi di non rendere onore proprio a quei militari che si distinsero per eroico spirito patriottico, per riconoscere il merito dei quali, a suo avviso, andrebbero ipotizzate ben altre procedure. Chiarito, in conclusione, che il suo orientamento non si riferisce alla possibilità in sé di offrire un riconoscimento legittimo a chi ne ha dimostrato di meritarselo, obiettivo che ritiene condivisibile, ma alle modalità scelte in relazione alla fattispecie in esame (che giudica troppo vaghe, generiche e « qualunque »), ribadisce la sua netta contrarietà al provvedimento in esame, nella sua attuale formulazione.

Antonino FOTI (PdL), *relatore*, alla luce del dibattito svolto, ritiene opportuno approfondire le questioni sollevate, al fine di valutare se vi siano i margini per l'elaborazione di una proposta di parere condivisa da tutti i gruppi. Ritiene, dunque, che nella prossima settimana si possa giungere alla definizione di una soluzione opportuna che, tenendo fermi i profili di più diretta competenza della Commissione, possa affrontare con serietà anche alcuni degli elementi nel frattempo emersi.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire e preso atto dell'orientamento del relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali Michel Martone.

La seduta comincia alle 11.50.

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico.

Testo unificato C. 5103 Damiano, C. 5236 Dozzo, C. 5247 Paladini.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 7 agosto 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel ricordare che il provvedimento in titolo è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal prossimo 8 ottobre, comunica che sul testo unificato delle proposte di legge in esame è al momento pervenuto soltanto il parere favorevole della I Commissione (Affari costituzionali), mentre non sono ancora stati espressi i

pareri della V Commissione (Bilancio) e della VI Commissione (Finanze).

Per tali ragioni, avverte che la seduta sarà ora sospesa e riprenderà al termine delle sedute delle Commissioni competenti in sede consultiva.

La seduta, sospesa alle 11.55, è ripresa alle 12.35.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che sul provvedimento in esame è appena pervenuto il parere favorevole con osservazione della VI Commissione (Finanze), mentre la V Commissione (Bilancio) ha richiesto al Governo la predisposizione, entro lunedì 8 ottobre, della relazione tecnica per la quantificazione degli oneri, ai fini di una eventuale espressione del parere direttamente all'Assemblea.

Luigi MURO (FLpTP), *relatore*, evidenzia che gli elementi che emergono dai pareri espressi non impongono alcun intervento emendativo in questa fase: a suo avviso, pertanto, la Commissione può certamente concludere l'esame in sede referente e iniziare la discussione del testo unificato in Assemblea, ferma restando l'esigenza di valutare il contenuto della relazione tecnica che il Governo dovrebbe trasmettere alla V Commissione – sulla base del termine indicato dalla stessa Commissione – entro lunedì 8 ottobre, nel cui ambito potrà essere verificata anche la questione della copertura finanziaria segnalata dalla VI Commissione.

Invita, in ogni caso, lo stesso Governo e tutte le forze politiche ad individuare un'effettiva soluzione a un problema che esiste e che deve essere affrontato con il fine di salvaguardare le situazioni di reale difficoltà, in un'ottica di equilibrio complessivo dei conti. Per tale ragione, auspica che si possa rapidamente affiancare alla volontà politica anche la ricerca di soluzioni che siano sostenibili sotto il profilo tecnico e finanziario.

Il viceministro Michel MARTONE dichiara di apprezzare le considerazioni svolte dal relatore circa l'individuazione di

soluzioni che siano davvero sostenibili dal punto di vista finanziario e tecnico. Sotto questo profilo, avverte che il Governo giudica imprescindibile attendere le risultanze della relazione tecnica, richiesta dalla V Commissione per l'esatta quantificazione degli oneri del provvedimento, che allo stato rappresentano il principale ostacolo rispetto ad eventuali interventi in materia.

In ogni caso, ribadisce che il Governo non può che auspicare che qualsiasi iniziativa normativa tenga conto di un quadro di complessiva sostenibilità finanziaria, come derivante dalla recente riforma previdenziale.

Silvano MOFFA, *presidente*, non essendovi proposte emendative predisposte dal relatore per il recepimento dei pareri, prima di procedere alla votazione sul conferimento del mandato al relatore a riferire all'Assemblea avverte che la presidenza si riserva di apportare al testo unificato le correzioni di forma che si renderanno necessarie ai fini di un corretto coordinamento normativo.

La Commissione prende atto.

Cesare DAMIANO (PD) osserva anzitutto che il voto favorevole che il suo gruppo si appresta ad esprimere nella votazione sul conferimento del mandato al relatore non risponde a logiche di propaganda elettorale, ma rispecchia il senso di responsabilità di una classe dirigente che intende indicare una soluzione concreta ad un problema reale, riguardante migliaia di lavoratori in difficoltà. Pur comprendendo che sul provvedimento in esame esistono questioni attinenti ai suoi profili di sostenibilità finanziaria, sulle quali occorre ragionare seriamente, fa notare che il Governo e gli organismi competenti in materia economica utilizzano criteri restrittivi o espansivi a seconda che si tratti di quantificare i risparmi o le spese conseguenti ad un provvedimento, limitando, di fatto, l'iniziativa legislativa parlamentare, proprio a causa di valutazioni finanziarie eccessivamente onerose.

Auspica, pertanto, che sulla questione del reperimento delle necessarie risorse finanziarie il Governo si mostri disponibile a instaurare un dialogo costruttivo e serio, tenuto conto che si tratta di salvaguardare lavoratori che rischiano di rimanere senza stipendio, ammortizzatori sociali e pensione per un lungo periodo di tempo.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), considerata l'esigenza di fare chiarezza sui profili di natura finanziaria del provvedimento e sulle relative modalità di copertura, fatti emergere anche dalle altre Commissioni che si sono espresse in sede consultiva, chiede alla presidenza se non sia possibile avviare da subito con i gruppi un confronto costruttivo, anche in sede informale, al fine di individuare soluzioni adeguate, suscettibili di anticipare eventualmente le stesse indicazioni provenienti dalla V Commissione. A tale proposito, fa presente che il suo gruppo propenderebbe per una copertura finanziaria più idonea di quella attuale, che sin dalla sua individuazione presentava più di un profilo problematico, richiamando l'esigenza, ad esempio, di fare riferimento all'utilizzo dei fondi FAS, attualmente stanziati in modo poco razionale e che presenterebbero un'ampia disponibilità.

In ogni caso, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo nella deliberazione sul conferimento del mandato al relatore a riferire all'Assemblea.

Silvano MOFFA, *presidente*, pur non escludendo l'ipotesi di un confronto informale tra i gruppi che possa agevolare l'individuazione di soluzioni alternative in ordine alla copertura finanziaria del testo, giudica opportuno attendere il parere che la V Commissione esprimerà, sulla base della relazione tecnica presentata dal Governo: ritiene, infatti, che tale momento di verifica tecnica sia essenziale per una esatta quantificazione degli oneri e rappresenti il punto di partenza imprescindibile per l'avvio di qualsiasi tipo di discussione sull'argomento.

Giovanni PALADINI (IdV) ritiene che il provvedimento in esame non contenga

rivendicazioni di stampo propagandistico, ma miri alla soluzione concreta di un problema esistente, rispecchiando la volontà unanime dei gruppi di dare sostegno ai lavoratori più deboli messi in difficoltà dalla recente riforma previdenziale, soprattutto laddove si trovino in contesti aziendali di minore tutela. Auspicato, quindi, che si intavoli con il Governo un dialogo costruttivo in vista del reperimento delle risorse finanziarie, preannuncia che il suo gruppo voterà a favore del conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), nel far notare che il testo in esame non può essere strumentalizzato per scopi elettorali, essendo il risultato di uno sforzo unanime prodotto dai gruppi, al fine di porre rimedio ad un errore commesso dal Governo in materia previdenziale, invita a concentrarsi sulle questioni relative alla copertura finanziaria, in vista di una sollecita approvazione del provvedimento. Osservato che una copertura degli oneri del testo potrebbe derivare da una razionale analisi degli sprechi e delle inefficienze presenti nell'ambito della pubblica amministrazione locale (laddove anche di recente si è accertato un uso disinvolto e illegittimo di risorse pubbliche), ritiene doveroso per il Parlamento portare a compimento un lungo percorso normativo teso a sostenere quei lavoratori in difficoltà, che rischiano di rimanere senza alcuna forma di remunerazione. Preannuncia, pertanto, il voto favorevole del suo gruppo nella deliberazione sul conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Antonino FOTI (PdL) ritiene che non si sia di fronte ad una questione di propaganda elettorale, ma ad un problema di giustizia sociale, causato dalla grave imperizia di un Governo tecnico responsabile, a suo avviso, di aver introdotto misure previdenziali inadeguate, lesive dei diritti di migliaia di lavoratori. Pur richiamando la necessità di riflettere sui profili di carattere finanziario del provvedimento,

eventualmente ipotizzando una «selezione» degli interventi, realizzata sulla base delle risorse disponibili, auspica una sollecita approvazione del provvedimento, che consenta di sanare un *vulnus* grave commesso ai danni dei lavoratori.

Preannuncia, per le ragioni esposte, il voto favorevole del suo gruppo nella deliberazione sul conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Angelo SANTORI (Misto), sottolineato che il testo in esame – che è condiviso anche dal gruppo misto – è il frutto di un lavoro serio e collegiale svolto da tutti i gruppi, finalizzato ad offrire il giusto sostegno ai lavoratori più deboli, auspica che il Governo reperisca le risorse necessarie, per tradurre in interventi concreti le misure previste dal provvedimento.

Giuliano CAZZOLA (Pdl), intervenendo a titolo personale, fa presente che aveva subordinato il proprio voto all'effettiva espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti: atteso che la VI Commissione si è pronunciata in termini non ostativi e che la V Commissione ha chiesto al Governo l'invio – in data certa – della relazione tecnica, ritiene che non vi siano, allo stato, particolari difficoltà a procedere alla conclusione dell'*iter* in Commissione,

tenuto conto, peraltro, che occorre attendere il pronunciamento della stessa V Commissione, preannunciato per l'esame in Assemblea. Ribadisce, peraltro, l'opportunità di tornare allo spirito originario della proposta di legge, che prevedeva di fare il possibile per andare incontro ai lavoratori più in difficoltà, pur in un quadro di piena sostenibilità finanziaria ed evitando di caricare il provvedimento di misure inappropriate. Per tali ragioni, preannuncia il proprio orientamento favorevole nella deliberazione sul conferimento del mandato al relatore, nei cui confronti ribadisce piena stima e fiducia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al deputato Muro il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo unificato delle proposte di legge nn. 5103, 5236 e 5247, come modificato nel corso dell'esame in sede referente. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Silvano MOFFA, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi

La seduta termina alle 13.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	85
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti dei relatori e subemendamenti</i>)	97
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	99
ERRATA CORRIGE	96

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il ministro della salute, Renato Balduzzi.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

C. 5440 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 ottobre 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricordando che nella seduta precedente erano stati accantonati gli emendamenti Laura Molteni 2.41, Binetti 2.36, Palagiano 2.47, Binetti 3.50 e Palagiano 3.63, avverte che i relatori hanno predisposto proposte di riformulazione in relazione ad alcuni di essi.

Avverte altresì che è stato presentato l'emendamento 3.89 dei relatori (*vedi allegato 1*), volto ad apportare le correzioni ad alcune disposizioni del provvedimento, nel senso di precisare che dalla loro attuazione non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, onorevole Turco, illustra la proposta di riformulazione dell'emendamento Laura Molteni 2.41, nel senso di aggiungere dopo la parola « garantiscono » le seguenti « anche attraverso proprie linee guida ».

Il ministro Renato BALDUZZI esprime parere favorevole sull'emendamento Laura Molteni 2.41, come riformulato dai relatori.

Laura MOLTENI (LNP) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 2.41.

La Commissione approva l'emendamento Laura Molteni 2.41 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, onorevole Turco, propone di riformulare l'emendamento Binetti 2.36 come segue: «*Al comma 1, premettere alla lettera c) la seguente: 0c) al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) adozione di sistemi e di moduli organizzativi e tecnologici che consentano il controllo dei volumi delle prestazioni libero-professionali, che non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), capoverso lettera a-bis), primo periodo, sostituire la parola: telematico con le seguenti in voce o in dati; al secondo periodo, sostituire le parole: prevede l'espletamento, in via esclusiva con le seguenti: prevede, con l'utilizzo esclusivo della predetta infrastruttura, l'espletamento».

Il ministro Renato BALDUZZI esprime parere favorevole sull'emendamento Binetti 2.36, come riformulato dai relatori.

Paola BINETTI (UdCpTP) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento, pur ritenendola meno incisiva rispetto all'emendamento originario.

La Commissione approva l'emendamento Binetti 2.36 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, onorevole Turco, illustra la proposta di riformulazione dell'emendamento Palagiano 2.47, volta ad aggiungere dopo il secondo periodo della lettera c), capoverso lettera a-bis), il seguente: «*Ferme restando le disposizioni in materia di tracciabilità delle prestazioni e dei relativi pagamenti, la suddetta disposizione regionale deve prevedere le misure da adottare in caso di emergenze assistenziali o di malfunzionamento del sistema*».

Il ministro Renato BALDUZZI esprime parere favorevole sull'emendamento Pa-

lagiano 2.47, come riformulato dai relatori.

Antonio PALAGIANO (IdV) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 2.47.

La Commissione approva l'emendamento Palagiano 2.47 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, onorevole Turco, illustra la seguente proposta di riformulazione dell'emendamento Binetti 3.50: Al comma 1, in fine, inserire le seguenti parole: , fermo restando il principio deontologico delle professioni sanitarie della valutazione delle condizioni complessive di ogni singolo paziente. Il Ministero della salute promuove l'aggiornamento delle predette linee guida e buone pratiche in relazione all'avanzamento scientifico e tecnologico.

Il ministro Renato BALDUZZI esprime parere favorevole sull'emendamento Binetti 3.50, come riformulato dai relatori.

Paola BINETTI (UdCpTP) esprime perplessità in merito alla riformulazione proposta, chiedendo pertanto che sia posto in votazione il suo emendamento 3.50, nella versione originaria.

Donata LENZI (PD) interviene per dichiarare il proprio voto contrario sull'emendamento Binetti 3.50, nella riformulazione proposta dai relatori, facendo tuttavia presente che avrebbe votato contro tale emendamento anche nella sua versione originaria, in quanto ritiene che non si possa lasciare troppa discrezionalità all'organo giudicante in materia di accertamento della responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie.

Eugenia ROCCELLA (PdL) fa presente come, a suo avviso, vi siano troppi passaggi burocratici nel testo del provvedimento in esame laddove sarebbe opportuno, invece,

lasciare maggiore autonomia al medico nell'esercizio della sua professione.

Antonio PALAGIANO (IdV) condivide la riformulazione dell'emendamento Binetti 3.50 proposta dai relatori in quanto ritiene che sia meno generica rispetto alla versione originaria dello stesso emendamento.

Laura MOLTENI (LNP) fa presente come predisponendo disposizioni dal contenuto vago si rischi di aprire varchi a contenziosi tra medici e pazienti.

Massimo POLLEDRI (LNP) interviene a favore dell'emendamento Binetti 3.50 nella sua versione originaria in quanto lascia maggiore spazio all'autonomia del medico il quale, a suo avviso, non può essere un mero esecutore di linee guida.

Paola BINETTI (UdCpTP) insiste nel chiedere che sia posto in votazione il suo emendamento 3.50, nella versione originaria.

La Commissione respinge l'emendamento Binetti 3.50.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, onorevole Turco, ribadisce il parere contrario già espresso nella seduta di ieri sull'emendamento Palagiano 3.63.

Il ministro Renato BALDUZZI esprime parere conforme ai relatori.

La Commissione respinge l'emendamento Palagiano 3.63.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che a questo punto occorre procedere alla votazione delle restanti proposte emendative presentate all'articolo 3. Pone, quindi, in votazione l'emendamento Miotto 3.77.

La Commissione approva l'emendamento Miotto 3.77 (*vedi allegato 2*).

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritira il suo emendamento 3.78.

La Commissione approva l'emendamento 3.89 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri era stato presentato l'articolo aggiuntivo 3.07 dei relatori, al quale non sono stati presentati subemendamenti.

Il ministro Renato BALDUZZI, pur condividendo il contenuto dell'articolo aggiuntivo 3.07 dei relatori, fa presente che, al fine di non andare incontro a problemi in sede di esame del testo da parte della V Commissione (Bilancio), sarebbe opportuno specificare che l'istituzione dell'Osservatorio nazionale per il monitoraggio del rischio clinico, previsto da tale articolo, non comporti nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, accogliendo il suggerimento del ministro, propone, anche a nome dell'altro relatore, onorevole Turco, di riformulare l'articolo aggiuntivo 3.07 nel senso di prevedere che l'istituzione del predetto Osservatorio avvenga nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il ministro Renato BALDUZZI esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 3.07 dei relatori, come riformulato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 3.07 dei relatori (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Livia TURCO (PD), *relatore*, propone, d'accordo con il relatore Barani, di accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 4 e di passare subito all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La Commissione delibera di accantonare le proposte emendative riferite all'articolo 4.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, invita i relatori ed esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 5.

Livia TURCO (PD), *relatore*, anche a nome del relatore Barani, esprime parere favorevole sugli emendamenti Castellani 5.3, sugli identici emendamenti Palagiano 5.11 e Roccella 5.13, nonché Castellani 5.4. Esprime parere contrario sugli emendamenti Roccella 5.20, Mosella 5.6, Binetti 5.8 e Miserotti 5.5. Invita al ritiro dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 5, i cui contenuti potrebbero eventualmente essere trasfusi in ordini del giorno.

Il ministro Renato BALDUZZI concorda con i relatori, ad eccezione dell'emendamento Castellani 5.4, sul quale si rimette alla Commissione.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritira il suo emendamento 5.14.

La Commissione approva l'emendamento Castellani 5.3 (*vedi allegato 2*).

Antonio PALAGIANO (IdV) chiede ai relatori le motivazioni per cui è stato invitato a ritirare il proprio emendamento 5.10.

Livia TURCO (PD), *relatore*, sottolinea che l'articolo 5 reca i livelli essenziali di assistenza con particolare riferimento alle persone affette da malattie croniche, da malattie rare, nonché da ludopatia. Il Governo ha pertanto indicato alcune priorità accogliendo sollecitazioni forti venute dalla Commissione e dal Parlamento su particolari tipologie di malattie. L'invito al ritiro dell'emendamento Palagiano 5.10 è pertanto motivato da una valutazione tecnica che non consente di inserire nel Nomenclatore tariffario ausili e protesi in questa sede.

Antonio PALAGIANO (IdV) contesta la motivazione addotta dalla relatrice Turco. Ricordato che il decreto ministeriale n. 332 del 1999 prevede l'aggiornamento del Nomenclatore tariffario ogni tre anni,

ritiene che evidentemente il relatore Livia Turco non sia così interessata a questa operazione che gioverebbe a molti pazienti che vivono gravi situazioni di malattie croniche, cosa che lo sorprende particolarmente, considerato l'interesse che la medesima ha dimostrato verso tale tema durante il passato Governo.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) sottolinea che l'esigenza di aggiornamento dei LEA e del Nomenclatore è stata più volte sollecitata da tutti i gruppi politici ma in particolar modo dai radicali.

Anna Margherita MIOTTO (PD) osserva che l'articolo 5 prevede il ricorso ad una procedura di aggiornamento dei LEA tenendo conto degli equilibri di finanza pubblica. Osserva che la problematica evidenziata dall'emendamento Palagiano 5.10 è condivisa da tutti i gruppi politici e che, considerati i vincoli di finanza pubblica, l'aggiornamento del Nomenclatore potrebbe essere trattato in un altro provvedimento.

Vincenzo D'ANNA (PT), nel condividere la questione posta dall'onorevole Palagiano, sottolinea che i costi di identiche prestazioni mediche sono notevolmente variabili da regione a regione. Ritiene necessario procedere quanto prima all'aggiornamento del Nomenclatore, che deve essere accompagnato dall'aggiornamento delle tariffe delle prestazioni, al fine di favorire un'omogeneizzazione dei costi delle prestazioni sanitarie sul territorio nazionale.

Il ministro Renato BALDUZZI osserva che la finalità dell'articolo 5 è la definizione di nuovi LEA – attesa da oltre quattro anni – nonché la ridefinizione di circa 6 mila prestazioni. Prende atto con favore dei suggerimenti espressi negli emendamenti presentati sulla materia che rappresentano, tuttavia, un tema diverso rispetto al primo comma dell'articolo 5. Si associa, pertanto, all'invito dei relatori a trasfondere il contenuto degli emendamenti in relativi ordini del giorno.

Antonio PALAGIANO (IdV) lamenta un atteggiamento di preclusione nei confronti dell'opposizione che pone un problema politico. L'aggiornamento del Nomenclatore tariffario è assolutamente necessario per alleviare le difficoltà di malati gravi quali, ad esempio, i soggetti affetti da sclerosi laterale amiotrofica. Insiste quindi per la votazione del proprio emendamento 5.10.

Chiara MORONI (FLpTP) invita i colleghi ad evitare atteggiamenti demagogici. Sottolinea che rappresentanti di tutti i gruppi politici sono favorevoli all'estensione dei LEA e all'aggiornamento del Nomenclatore tariffario. Ritiene tuttavia che la definizione dei nuovi LEA non sia di competenza della Commissione, ma del Governo, e che molto opportunamente sia stato approvato l'emendamento Castellani 5.3 che prevede il parere delle Commissioni parlamentari competenti su tale aggiornamento. Ritira quindi il suo emendamento 5.2, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno di analogo contenuto.

Anna Margherita MIOTTO (PD) sottolinea che è assolutamente impossibile rispettare il termine del 31 dicembre 2012 per l'aggiornamento del Nomenclatore tariffario previsto dall'emendamento Palagiano 5.10.

Livia TURCO (PD), *relatore*, assicura che vi è notevole interesse sul tema dell'aggiornamento dei LEA e del Nomenclatore tariffario. Presenta pertanto, anche a nome del relatore Barani, l'emendamento 5.21 volto a prevedere l'aggiornamento del Nomenclatore entro il 31 maggio 2013 (*vedi allegato 1*). Presenta altresì l'articolo aggiuntivo 6.01 (*vedi allegato 1*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fissa alle ore 16 il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 5.21 dei relatori. Fissa, quindi, alle ore 17 il termine per la presentazione di subemendamenti all'articolo aggiuntivo 6.01 dei relatori.

Antonio PALAGIANO (IdV) prende atto della preclusione del Governo e della maggioranza nei confronti di un problema sollevato dalla sua parte politica. Sottolinea che se non avesse presentato l'emendamento 5.10, non sarebbe stata affrontata la questione dell'aggiornamento del Nomenclatore.

Laura MOLTENI (LNP) preannuncia voto favorevole sull'emendamento Palagiano 5.10.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), ricordato che il proprio gruppo, in occasione dell'esame di altre proposte di legge, ha presentato ordini del giorno volti ad impegnare il Governo ad un tempestivo aggiornamento dei LEA, auspica l'approvazione dell'emendamento 5.21 dei relatori.

Delia MURER (PD), sottolineato che anche il suo emendamento 5.15 prevede l'aggiornamento del Nomenclatore tariffario, lo ritira accedendo alla richiesta dei relatori e del rappresentante del Governo. Preannuncia altresì voto favorevole sull'emendamento 5.21 dei relatori.

La Commissione respinge l'emendamento Palagiano 5.10.

Laura MOLTENI (LNP) illustra le finalità del proprio emendamento 5.7.

Antonio PALAGIANO (IdV) ritira il suo emendamento 5.12.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritira il suo emendamento 5.17.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) ritira il suo emendamento 5.19.

Massimo POLLEDRI (LNP) sottoscrive l'emendamento Laura Molteni 5.7 e lo ritira.

La Commissione approva gli identici emendamenti Palagiano 5.11 e Roccella 5.13 (*vedi allegato 2*).

Luciana PEDOTO (PD) ritira l'emendamento 5.16 di cui è cofirmataria.

Eugenia ROCCELLA (PdL) ritira il suo emendamento 5.20.

Mariella BOCCIARDO (PdL) ritira il suo emendamento 5.1.

La Commissione approva l'emendamento Castellani 5.4 (*vedi allegato 2*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Castellani 5.4, risultano preclusi gli emendamenti Mosella 5.6, Binetti 5.9 e 5.8, Miserotti 5.5 e Garavini 5.18.

Pone, quindi, in votazione l'emendamento 5.21 dei relatori.

Antonio PALAGIANO (IdV) esprime il proprio voto contrario sull'emendamento 5.21 dei relatori, non condividendo né il modo di procedere del relatore né il termine del 31 maggio 2013 per l'aggiornamento del nomenclatore tariffario, ritenendolo eccessivamente lungo.

La Commissione approva l'emendamento 5.21 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte altresì che, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 5, si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Invita, quindi, i relatori e il Governo ad esprimere i rispettivi pareri

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, onorevole Turco, illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo 6.01. Esprime quindi parere favorevole sugli identici emendamenti Palagiano 6.8 e Miotto 6.12, sull'emendamento Palagiano 6.9, a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungere le parole: « ovvero anche » dopo le seguenti: « risparmio energetico, » sugli emendamenti Girlanda 6.2 e 6.5, sull'emendamento Abelli 6.4, sull'emendamento Mosella 6.6, nonché sugli

emendamenti Froner 6.3 e Miotto 6.13, a condizione che sia formulato nel senso di sostituire le parole: « che devono riguardare prioritariamente strutture a sostegno » con le seguenti: « che devono consentire le realizzabilità ».

Invita al ritiro i presentatori degli emendamenti Palagiano 6.7, Laura Molteni 6.14, 6.15, 6.16 e 6.11, Abelli 6.1 e Palagiano 6.10.

Il ministro Renato BALDUZZI esprime parere conforme al relatore, ad eccezione degli identici emendamenti Palagiano 6.8 e Miotto 6.12, sui quali si rimette alla Commissione.

La Commissione approva gli identici emendamenti Palagiano 6.8 e Miotto 6.12 (*vedi allegato 2*).

Antonio PALAGIANO (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 6.7, concernente la problematica questione della riduzione dei posti letto ospedalieri.

La Commissione respinge l'emendamento Palagiano 6.7.

Antonio PALAGIANO (IdV) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 6.9, presentata dal relatore in sede di espressione dei pareri.

La Commissione approva l'emendamento Palagiano 6.9 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Laura MOLTENI (LNP) ritira il suo emendamento 6.14.

La Commissione approva l'emendamento Girlanda 6.2 (*vedi allegato 2*).

Laura MOLTENI (LNP) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 6.15, illustrandone le finalità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Laura Molteni

6.15 e 6.16. Approva quindi l'emendamento Girlanda 6.5 (*vedi allegato 2*).

Laura MOLTENI (LNP) ritira il suo emendamento 6.11.

Gian Carlo ABELLI (PdL) ritira il suo emendamento 6.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Abelli 6.4, Mossella 6.6 e Froner 6.3 (*vedi allegato 2*).

Anna Margherita MIOTTO (PD) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 6.13, presentata dal relatore in sede di espressione dei pareri sugli emendamenti.

La Commissione approva l'emendamento Miotto 6.13 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Antonio PALAGIANO (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 6.10, volto ad assicurare che il programma di utilizzo delle risorse proposto dalla regione o dalla provincia autonoma, cui fa riferimento la disposizione del decreto-legge in esame, riguardi prioritariamente interventi e strutture a sostegno di progetti terapeutico-riabilitativi individuati dai dipartimenti di salute mentale.

La Commissione respinge l'emendamento Palagiano 6.10.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, non essendo ancora scaduto il termine per la presentazione di subemendamenti all'articolo aggiuntivo 6.01 dei relatori, si passerà all'esame delle proposte emendative riferite al successivo articolo.

Livia TURCO (PD), *relatore*, in considerazione della complessità connessa alle proposte emendative presentate all'articolo 7, propone di accantonarlo e di passare, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti al successivo articolo 8.

La Commissione approva la proposta di accantonamento dell'esame degli emendamenti relativi all'articolo 7.

Livia TURCO (PD), *relatore*, invita al ritiro il presentatore dell'emendamento Binetti 8.22, parere favorevole sull'emendamento Abelli 8.12 e sull'emendamento Abelli 8.13, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire le parole: « 500 » con le seguenti « 2.000 » e le parole: « 5.000 » con le seguenti « 20.000 ».

Esprime altresì parere favorevole sugli identici emendamenti Vignali 8.44 e Binetti 8.23, sugli identici emendamenti Paolo Russo 8.11 e Di Giuseppe 8.39, a condizione che siano riformulati nel senso di sopprimere, al comma 1, le parole: « preparate e », e di sostituire, al capoverso 16-*ter*, le parole « quattro » con le seguenti: « otto », sull'emendamento Pedoto 8.41, a condizione che dopo le parole: « ministro della salute » siano aggiunte le seguenti: « con decreto di natura non regolamentare », nonché sugli emendamenti Bucchino 8.40, Laura Molteni 8.46 e Binetti 8.34, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire le parole: « naturali e privi di grassi e di conservanti » con le seguenti: « vegetali freschi ». Invita al ritiro i presentatori dei restanti emendamenti.

Il ministro Renato BALDUZZI esprime parere conforme al relatore, ad eccezione degli identici emendamenti Vignali 8.44 e Binetti 8.23, nonché dell'emendamento Laura Molteni 8.48, sui quali si rimette la Commissione.

Paola BINETTI (UdCpTP) chiede che sia posto in votazione il suo emendamento 8.22, illustrandone le finalità.

La Commissione respinge l'emendamento Binetti 8.22.

Mariella BOCCIARDO (PdL), in assenza del presentatore dell'emendamento Abelli 8.12, lo fa proprio aggiungendovi la propria firma.

La Commissione approva l'emendamento Abelli 8.12 (*vedi allegato 2*).

Mariella BOCCIARDO (PdL), in assenza del presentatore dell'emendamento Abelli 8.13, lo fa proprio aggiungendovi la propria firma e accetta la riformulazione proposta dal relatore in sede di espressione dei pareri sugli emendamenti.

La Commissione approva l'emendamento Abelli 8.13 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva altresì gli identici emendamenti Vignali 8.44 e Binetti 8.23 (*vedi allegato 2*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Vignali 8.44 e Binetti 8.23, risulta precluso l'emendamento Binetti 8.36.

Paola BINETTI (UdCpTP) ritira il suo emendamento 8.38.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Zeller 8.20 e Vignali 8.42: s'intende vi abbiano rinunciato.

Gino BUCCHINO (PD), in assenza del presentatore dell'emendamento Paolo Russo 8.11, lo fa proprio aggiungendovi la propria firma e accetta la riformulazione proposta dal relatore in sede di espressione dei pareri sugli emendamenti.

La Commissione approva l'emendamento Paolo Russo 8.11 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Paolo Russo 8.11 (*nuova formulazione*), sostitutivo del comma 16 dell'articolo 8, risulta assorbito l'emendamento Di Giuseppe 8.39. Risultano altresì preclusi o assorbiti gli emendamenti Oliverio 8.18, Rondini 8.37, Vignali 8.45, Oliverio 8.19 e Vignali 8.43.

Luciana PEDOTO (PD) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 8.41, presentata dal relatore in sede di espressione del parere sugli emendamenti.

La Commissione approva l'emendamento Pedoto 8.41 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva altresì l'emendamento Bucchino 8.40 (*vedi allegato 2*).

Laura MOLTENI (LNP) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 8.48, illustrandone la rilevanza, in quanto volto ad istituire il logo nazionale per le bevande analcoliche a base di frutta prodotte con l'uso esclusivo di frutta di origine o di provenienza italiana.

Donata LENZI (PD), in assenza del presentatore dell'emendamento Oliverio 8.17, lo fa proprio, aggiungendovi la propria firma e raccomandandone l'approvazione, in quanto anch'esso volto all'istituzione del predetto logo nazionale per le bevande analcoliche a base di frutta di provenienza italiana.

Livia TURCO (PD), *relatore*, a seguito degli interventi degli onorevole Laura Molteni e Lenzi, anche a nome dell'altro relatore, onorevole Barani, propone di accantonare gli emendamenti 8.48 e 8.17, al fine di predisporre una riformulazione.

Il ministro Renato BALDUZZI condivide la proposta di accantonamento formulata dai relatori.

La Commissione approva la proposta di accantonamento degli emendamenti Laura Molteni 8.48 e Oliverio 8.17.

La Commissione approva altresì l'emendamento Laura Molteni 8.46 (*vedi allegato 2*).

Laura MOLTENI (LNP) ritira il suo emendamento 8.47.

Paola BINETTI (UdCpTP) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 8.34, presentata dal relatore in sede di espressione dei pareri.

Luisa BOSSA (PD) aggiunge la propria firma all'emendamento Binetti 8.34.

Massimo POLLEDRI (LNP) manifesta il proprio dissenso rispetto all'impostazione da « Stato etico » seguita dall'articolo 8 del decreto-legge, facendo presente come essa si sia rivelata un fallimento in altri Stati.

Livia TURCO (PD), *relatore*, dissente dalle obiezioni emerse dall'intervento dell'onorevole Polledri, evidenziando come, a suo avviso, l'emendamento in questione riguarda un tema importante, in quanto teso a promuovere il consumo di prodotti freschi nelle mense scolastiche.

La Commissione approva l'emendamento Binetti 8.34 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è scaduto il termine per la presentazione di subemendamenti all'articolo aggiuntivo 6.01 dei relatori e che è stato presentato ad esso il solo subemendamento Polledri 0.6.01.1 (*vedi allegato 1*).

Lucio BARANI (PdL) comunica di aver proceduto insieme all'altro relatore, onorevole Turco, ad una riformulazione dell'articolo aggiuntivo 6.01 (*vedi allegato 1*).

Il ministro Renato BALDUZZI rileva come l'articolo aggiuntivo in esame sia condivisibile in quanto favorisce la possibilità di risanare i disavanzi delle regioni.

Con riferimento al subemendamento presentato dal gruppo della Lega Nord, rassicura i presentatori nel senso che, a suo avviso, dall'attuazione di tale proposta emendativa non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Massimo POLLEDRI (LNP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 6.01 dei relatori, ne evidenzia il contenuto « impe-

gnativo », connesso, a suo avviso, più alle competenze della V Commissione (Bilancio) che non a quelle della XII. Ciò premesso, ritiene che la nuova versione proposta dai relatori sia preferibile alla prima.

Marco CALGARO (UdCpTP) rileva come l'articolo aggiuntivo in questione rechi misure pertinenti propriamente ad una legge di stabilità.

Laura MOLTENI (LNP) esprime perplessità sull'articolo aggiuntivo 6.01 presentato dai relatori.

Paola BINETTI (UdCpTP) condivide le obiezioni espresse dai colleghi che l'hanno preceduta con riferimento all'articolo aggiuntivo 6.01 dei relatori, evidenziando altresì il fatto che esso non è redatto in modo chiaro.

La Commissione respinge il subemendamento Polledri 0.6.01.1.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 6.01 dei relatori (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, invita i relatori ad esprimere il parere sull'unico emendamento ammissibile presentato all'articolo 9.

Lucio BARANI (PdL) invita al ritiro il presentatore dell'emendamento Palagiano 9.2.

Il ministro Renato BALDUZZI esprime parere conforme al relatore.

Antonio PALAGIANO (IdV) chiede che il suo emendamento 9.2 sia posto in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Palagiano 9.2.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, anche a nome del relatore onorevole Livia Turco, invita i presentatori degli emendamenti Bocciardo 10.4, Ravetto 10.1, Palagiano 10.10 e 10.12 a ritirarli. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 10.3, 10.5, 10.9, 10.13 e 10.6 a condizione che siano riformulati nel senso di sostituire le parole « di particolare rilevanza » con le seguenti « , così come definito dall'articolo 1, comma 1, dell'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18 novembre 2010 ». Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 10.11 purché riformulato nel senso di aggiungere al secondo periodo del comma 6, dopo le parole « strumenti regionali » le seguenti « , anche in relazione a segnalazioni da parte di organizzazioni civiche di tutela del diritto alla salute maggiormente rappresentative ».

Il ministro Renato BALDUZZI esprime parere conforme ai relatori.

Mariella BOCCIARDO (PdL) ritira il suo emendamento 10.4, il cui contenuto verrà trasfuso in un ordine del giorno di cui preannuncia la presentazione in Assemblea.

Carla CASTELLANI (PdL) accoglie l'invito del relatore alla riformulazione dell'emendamento 10.3, di cui è cofirmataria.

Paola BINETTI (UdCpTP) accoglie l'invito del relatore alla riformulazione del suo emendamento 10.9.

Carlo CICCIOLO (PdL) accoglie l'invito del relatore alla riformulazione del suo emendamento 10.13.

Laura MOLTENI (LNP) accoglie l'invito del relatore alla riformulazione del suo emendamento 10.6.

La Commissione approva gli identici emendamenti Di Virgilio 10.3, Binetti 10.9,

Ciccioli 10.13 e Laura Molteni 10.6 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*)

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che dall'approvazione degli identici emendamenti 10.3, 10.9, 10.13 e 10.6 come riformulati risulta precluso l'emendamento Ravetto 10.5.

Constata, inoltre, l'assenza del presentatore dell'emendamento Ravetto 10.1: s'intende vi abbia rinunciato.

Antonio PALAGIANO (IdV) non accoglie l'invito a ritirare il suo emendamento 10.10, raccomandandone l'approvazione. Sarebbe eventualmente disponibile a riformularlo nella parte relativa al termine di sei settimane, termine entro cui le regioni dovrebbero, a suo avviso, inserire i medesimi medicinali nel prontuario farmaceutico regionale.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, conferma l'invito al ritiro dell'emendamento 10.10.

Laura MOLTENI (LNP) aggiunge la sua firma all'emendamento Palagiano 10.10.

La Commissione respinge l'emendamento Palagiano 10.10.

Andrea SARUBBI (PD), in merito alla riformulazione dell'emendamento 10.11, di cui è cofirmatario, proposta dai relatori, osserva come sia preferibile una formulazione che preveda un effettivo e reale coinvolgimento delle organizzazioni civiche ai lavori del tavolo di monitoraggio istituito presso l'AIFA.

Il ministro Renato BALDUZZI, nell'osservare come il tavolo di monitoraggio sia prevalentemente di natura tecnica così come la sua composizione, ritiene tuttavia che le considerazioni testé formulate dall'onorevole Sarubbi potrebbero essere tenute in considerazione ove l'emendamento fosse riformulato nel senso di prevedere la possibilità per le organizzazioni civiche di tutela del diritto alla salute maggiormente rappresentative a livello nazionale di es-

sere convocate periodicamente per audizioni presso il tavolo permanente di monitoraggio.

Andrea SARUBBI (PD) riformula l'emendamento 10.11, di cui è cofirmatario, nel senso proposto dal Ministro Balduzzi.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento Miotto 10.11.

La Commissione approva l'emendamento Miotto 10.11 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Antonio PALAGIANO (IdV) non ritira il suo emendamento 10.12 e ne raccomanda l'approvazione, osservando come i relatori – invitandolo a ritirare la sua proposta emendativa volta a incentivare la ricerca e la produzione di farmaci orfani – sembrano trascurare tematiche molto delicate ed importanti per la tutela della salute dei malati più sfortunati.

Paola BINETTI (UdCpTP) ricorda come solo pochi mesi fa sia stata discussa in Assemblea la mozione trasversale sulle malattie rare (n. 1-00780) su cui tutti i gruppi hanno concordato. Non comprendendo pertanto la posizione dei relatori e del Governo, dichiara di voler apporre la sua firma sull'emendamento Palagiano 10.12.

Mariella BOCCIARDO (PdL) sottoscrive l'emendamento Palagiano 10.12.

Laura MOLTENI (LNP) propone di accantonare l'emendamento Palagiano 10.12.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, anche a nome del relatore Livia Turco, condivide la proposta di accantonare l'emendamento 10.10.

La Commissione delibera di accantonare l'emendamento Palagiano 10.12.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se l'esame del provvedimento proseguirà anche nella giornata di lunedì alle 15.30, come convenuto nella riunione di ieri dell'ufficio di presidenza, e, considerato l'elevato numero di emendamenti ancora da esaminare, propone di limitare il numero degli emendamenti da porre in discussione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, tiene a precisare che quella avanzata ora dal deputato Barani è la medesima proposta da lui sottoposta all'ufficio di presidenza fin dalla prima riunione dedicata all'organizzazione dei lavori della Commissione per l'esame del provvedimento all'ordine del giorno. Ricorda peraltro alla Commissione come, tranne pochissime eccezioni, la maggioranza dei gruppi non ha ritenuto di accogliere la sua proposta, non finalizzata certamente a contenere o limitare il diritto di ciascun deputato ad intervenire nel dibattito ma esclusivamente volta ad una più efficiente organizzazione dei lavori, al fine di rispettare i tempi previsti dalla Conferenza dei capigruppo per l'inizio dell'esame in Assemblea.

Marco CALGARO (UdCpTP) lamenta che, a prescindere dall'organizzazione dei lavori della Commissione, nell'attività di approfondimento condotta dai relatori e dal Governo preparatoria all'esame degli emendamenti non siano stati coinvolti tutti i gruppi della maggioranza.

Gero GRASSI (PD), facendo presente di non essere intervenuto fino ad ora anche per agevolare la celerità dei lavori, ritiene comunque non condivisibile la proposta di comprimere eccessivamente il dibattito.

Antonio PALAGIANO (IdV), tornando all'emendamento 10.12, auspica che la pausa conseguente al suo accantonamento non conduca alla presentazione di una proposta dei relatori che ne riproduca sostanzialmente il contenuto, come spiacevolmente accaduto per il suo emenda-

mento sull'aggiornamento del nomenclatore tariffario.

Anna Margherita MIOTTO (PD) tiene a sottolineare che anche il suo gruppo aveva presentato un emendamento sull'aggiornamento del nomenclatore tariffario. Concorde quindi con la proposta del relatore Barani e del presidente Palumbo di trovare una via per concludere nei tempi dovuti l'esame degli emendamenti al decreto-legge.

Il ministro Renato BALDUZZI, in riferimento all'emendamento Palagiano 10.12, precisa che il Governo ha sempre avuto una grande attenzione per il tema del trattamento delle malattie rare ma che ritiene difficilmente praticabile dal punto di vista della compatibilità finanziaria la soluzione proposta di defiscalizzare le spese sostenute dalle industrie per la produzione di farmaci orfani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame a lunedì alle ore 15.30, precisando sin d'ora che, per ragioni di

economia procedurale dovuti all'imminente calendarizzazione in Assemblea del provvedimento in oggetto, darà la parola a non più di un deputato per gruppo su ciascun emendamento.

La seduta termina alle 18.25.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 712 del 3 ottobre 2012, apportare le seguenti modificazioni:

a pagina 165, seconda colonna, ventiduesima riga, la parola « 2.01 » è sostituita dalla seguente: « 2.04 »;

a pagina 174, aggiungere, in fine, i seguenti emendamenti:

« *Al comma 3, sopprimere la parola: eventualmente.*

*** 3. 22.** De Luca.

Al comma 3, sopprimere la parola: eventualmente.

*** 3. 75.** Burtone. ».

ALLEGATO 1

**DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.
C. 5440 Governo.**

EMENDAMENTI DEI RELATORI E SUBEMENDAMENTI

ART. 3.

Al comma 6, sostituire le parole: derivano con le seguenti: non devono derivare.

Conseguentemente:

all'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso 3, dopo le parole: senza nuovi o maggiori oneri aggiungere le seguenti: a carico della finanza pubblica;

all'articolo 4, comma 1, lettera c), capoverso 5 sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri;

all'articolo 8, comma 1, capoverso 4, dopo le parole: senza nuovi o maggiori oneri aggiungere le seguenti: a carico della finanza pubblica;

all'articolo 8, comma 2, capoverso 6, sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri;

all'articolo 12, comma 5 dopo le parole: senza nuovi o maggiori oneri aggiungere le seguenti: a carico della finanza pubblica.

3. 89. I relatori.

All'articolo aggiuntivo 6.01 dei relatori, aggiungere in fine il seguente comma:

2-bis. Dai commi precedenti non possono derivare nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica o derivare ritardi ai vigenti termini di durata dei piani di rientro.

0. 6. 01. 1. Polledri, Laura Molteni, Fabi, Rondini.

ART. 6.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

« ART. 6-bis.

1. In parziale deroga all'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le eventuali plusvalenze derivanti dalle operazioni di vendita di immobili di cui all'articolo 6, comma 2-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per l'importo eccedente il valore destinato al ripiano del disavanzo sanitario dell'esercizio 2011, ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere utilizzate dalla Regione per finalità extrasanitarie. »

2. All'articolo 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole da « Al fine di » a « equilibrio finanziario » sono sostituite dalle seguenti: « Al fine di garantire la tutela dei livelli essenziali di assistenza e l'espletamento delle funzioni istituzionali in situazioni di ripristinato

equilibrio finanziario, e assicurare la compiuta attuazione dei piani predisposti ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,»; dopo le parole: «azioni esecutive» sono aggiunte le seguenti: «anche ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104» e, in fine, le parole: «dicembre 2012.» sono sostituite con le seguenti: «dicembre 2013.»;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni medesime di cui al

presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, effettuati ancorché prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 sono estinti di diritto dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Dalla medesima data cessano i doveri di custodia sulle predette somme, con obbligo per i Tesorieri di renderle immediatamente disponibili, senza previa pronuncia giurisdizionale, per garantire l'espletamento delle finalità indicate nel primo periodo.».

6. 01. I Relatori.

ALLEGATO 2

**DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.
C. 5440 Governo.**

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, dopo la parola: garantiscono aggiungere le seguenti: , anche attraverso proprie linee guida,.

2. 41. Laura Molteni, Fabi, Rondini (nuova formulazione).

Al comma 1, premettere alla lettera c) la seguente:

0c) al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) adozione di sistemi e di moduli organizzativi e tecnologici che consentano il controllo dei volumi delle prestazioni libero-professionali, che non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro ».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), capoverso lettera a-bis), primo periodo, sostituire la parola: telematico con le seguenti in voce o in dati; al secondo periodo, sostituire le parole: prevede l'espletamento, in via esclusiva con le seguenti: prevede, con l'utilizzo esclusivo della predetta infrastruttura, l'espletamento.

2. 36. Binetti, De Poli, Tassone, Castellani. (nuova formulazione).

Al comma 1, lettera c), capoverso lettera a-bis), dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Ferme restando le disposizioni

in materia di tracciabilità delle prestazioni e dei relativi pagamenti, la suddetta disposizione regionale deve prevedere le misure da adottare in caso di emergenze assistenziali o di malfunzionamento del sistema.

2. 47. Palagiano, Castellani (nuova formulazione).

ART. 3.

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: tra i quali attingere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.

3. 77. Miotto, Grassi, Bucchino, Murer, Sbrollini, Bossa, D'Incecco, Burtone.

Al comma 6, sostituire le parole: derivano con le seguenti: non devono derivare.

Conseguentemente:

all'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso 3, dopo le parole: senza nuovi o maggiori oneri aggiungere le seguenti: a carico della finanza pubblica;

all'articolo 4, comma 1, lettera c), capoverso 5 sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri;

all'articolo 8, comma 1, capoverso 4, dopo le parole: senza nuovi o maggiori oneri aggiungere le seguenti: a carico della finanza pubblica;

all'articolo 8, comma 2, capoverso 6, sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri;

all'articolo 12, comma 5 dopo le parole: senza nuovi o maggiori oneri aggiungere le seguenti: a carico della finanza pubblica.

3. 89. I Relatori.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Unità di risk management, osservatori per il monitoraggio dei contenziosi e istituzione dell'Osservatorio nazionale per il monitoraggio del rischio clinico).

1. Le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, gli ospedali classificati di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e le strutture di ricovero private accreditate individuano, all'interno della propria organizzazione o con il ricorso a soggetti esterni dotati di specifica competenza in materia, un'unità di *risk management* alla quale compete:

a) individuare, anche in contraddittorio con gli organi di prevenzione interni quali indicati dalle vigenti disposizioni in materia tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, le situazioni e le prestazioni sanitarie potenzialmente rischiose, anche sotto il profilo di carenze strutturali e dell'organizzazione del lavoro, indicando le soluzioni da adottare per il loro superamento;

b) interagire con i soggetti coinvolti e con l'assicuratore ogni qualvolta si verifichi un fatto che comporti l'attivazione della copertura assicurativa obbligatoria;

c) prestare consulenza in materia assicurativa, di analisi del rischio e di adozione di presidi o procedure per il suo superamento.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono attribuire ulteriori competenze all'unità di *risk management* di cui al comma 1.

3. Al fine di implementare le pratiche di monitoraggio e controllo dei contenziosi in materia di responsabilità professionale, le regioni e le province autonome possono istituire:

a) all'interno delle strutture sanitarie, unità operative semplici o dipartimentali di *risk management* che includano competenze di medicina legale, medicina del lavoro e ingegneria clinica;

b) osservatori regionali dei contenziosi e degli errori nelle pratiche sanitarie con adeguate rappresentanze delle associazioni dei pazienti.

4. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso il Ministero della salute è istituito, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'Osservatorio nazionale per il monitoraggio del rischio clinico, di seguito denominato « Osservatorio ». L'Osservatorio è presieduto dal Ministro della salute o da un suo delegato e svolge le proprie attività in collaborazione con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Osservatorio ha il compito di monitorare, a livello nazionale, i dati relativi al rischio clinico derivanti dalle attività di cui ai commi 1 e 3, con particolare riferimento ai costi sociali ed economici, e di redigere annualmente una relazione sull'attività svolta dai suddetti soggetti finalizzata alla predisposizione di dati omogenei di riferimento e di parametri di valutazione del rischio clinico, nonché alla valutazione sull'andamento del rischio clinico a livello regionale e nazionale.

3. 07. I Relatori (nuova formulazione).

ART. 5.

Al comma 1, dopo le parole: di Trento e di Bolzano *aggiungere le seguenti:* e con il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

5. 3. Castellani, Bocciardo.

Al comma 1, dopo le parole: decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, *aggiungere le seguenti:* e ai relativi aggiornamenti previsti dal comma 1, articolo 8, del medesimo decreto.

*** 5. 11.** Palagiano.

Al comma 1, dopo le parole: decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, *aggiungere le seguenti:* e ai relativi aggiornamenti previsti dal comma 1, articolo 8, del medesimo decreto.

*** 5. 13.** Roccella, Binetti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

Il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute istituisce un apposito fondo attingendo ai proventi dei giochi autorizzati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato al fine di garantire idonea copertura finanziaria ai livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (G.A.P.).

5. 4. Castellani, Bocciardo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente periodo: Il Governo procede altresì all'aggiornamento del nomenclatore tariffario di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale

del 27 agosto 1999 entro il 31 maggio 2013.

5. 21. I Relatori.

ART. 6.

Al comma 1, sopprimere la parola: anche.

*** 6. 8.** Palagiano.

Al comma 1, sopprimere la parola: anche.

*** 6. 12.** Miotto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I lavori di ristrutturazione nonché di costruzione di strutture ospedaliere di cui al presente comma, devono prevedere anche interventi di risparmio energetico ovvero anche l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, nonché interventi ecosostenibili quali quelli finalizzati al risparmio delle risorse idriche e al riutilizzo delle acque meteoriche.

6. 9. Palagiano (*nuova formulazione*).

Al comma 2, alinea, secondo periodo, dopo le parole: relativa alle strutture sanitarie e socio-sanitarie *aggiungere le seguenti:* pubbliche e private.

6. 2. Girlanda.

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine, le seguenti parole: che non hanno completato l'adeguamento alle disposizioni ivi previste.

6. 5. Girlanda.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Fino alla data di sostituzione della struttura sanitaria con altra in regola, l'adozione del modello

citato ha efficacia esimente della responsabilità delle persone fisiche della struttura medesima di cui alle disposizioni capo III del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

6. 4. Abelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nell'ambito delle risorse di cui al precedente comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare le strutture sanitarie dedicate alle cure pediatriche alle esigenze dei bambini e di accoglienza e soggiorno dei genitori che li assistono.

6. 6. Mosella, Fabbri, Vatinno.

Al comma 3, capoverso, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: o provincia autonoma.

6. 3. Froner.

Al comma 3, dopo le parole: proposto dalla medesima regione o provincia autonoma *aggiungere le seguenti:* che devono consentire la realizzabilità di progetti terapeutico-riabilitativi individuali.

6. 13. Miotto (*nuova formulazione*).

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

« ART. 6-bis.

1. In parziale deroga all'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le eventuali plusvalenze derivanti dalle operazioni di vendita di immobili di cui all'articolo 6, comma 2-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per l'importo eccedente il valore destinato al ripiano del disavanzo sanitario dell'esercizio 2011, ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre

2004, n. 311, possono essere utilizzate dalla Regione per finalità extrasanitarie. »

2. All'articolo 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « azioni esecutive » sono aggiunte le seguenti: « anche ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 » e, in fine, le parole: « dicembre 2012. » sono sostituite con le seguenti: « dicembre 2013. »;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni medesime di cui al presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, effettuati ancorché prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 sono estinti di diritto dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Dalla medesima data cessano i doveri di custodia sulle predette somme, con obbligo per i tesoreri di renderle immediatamente disponibili, senza previa pronuncia giurisdizionale, per garantire l'espletamento delle finalità indicate nel primo periodo. »

6. 01. I Relatori.

ART. 8.

Al comma 8, sostituire la parola: sottoporlo con le seguenti: garantire che durante le fasi di lavorazione sia sottoposto.

8. 12. Abelli.

Al comma 11, sostituire le parole: da euro 5.000 a euro 50.000 *con le seguenti:* e da 2.000 a euro 20.000.

8. 13. Abelli. (*nuova formulazione*).

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. All'articolo 1, comma 3-*bis* del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, dopo le parole: « all'articolo 2135 del codice civile » sono aggiunte le seguenti parole: « , nonché le micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che operano nei settori interessati dai controlli di cui al comma 1. L'esclusione si applica per le attività di cui all'allegato A, Sezione 8, sempre che siano esercitate nei limiti delle fasce ivi previste ».

*** 8. 44.** Vignali, Saglia.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. All'articolo 1, comma 3-*bis* del decreto legislativo 19 novembre 2008, n.194, dopo le parole: « all'articolo 2135 del codice civile » sono aggiunte le seguenti: « , nonché le micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che operano nei settori interessati dai controlli di cui al comma 1. L'esclusione si applica per le attività di cui all'allegato A, Sezione 8, sempre che siano esercitate nei limiti delle fasce ivi previste ».

*** 8. 23.** Binetti, De Poli.

Sostituire il comma 16 con i seguenti:

16. Le bevande analcoliche di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n.719, e successive modificazioni, devono essere commercializzate con un contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento.

16-*bis*. Alla legge 3 aprile 1961, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, le parole: « non possono essere colorate se non contengono anche » sono sostituite dalle seguenti: « de-

vono contenere » e le parole: « al 12 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 20 per cento »;

b) all'articolo 2, le parole: « colorate in violazione del divieto » sono sostituite dalle seguenti: « in violazione delle disposizioni ».

16-*ter*. Le bevande prodotte anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prive del contenuto minimo obbligatorio ai sensi dei commi 16 e 16-*bis*, possono essere commercializzate entro i successivi otto mesi.

8. 11. Paolo Russo, Oliverio, Dima, Delfino, Ruvolo, Bucchino (*nuova formulazione*).

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

16-*bis*. Ai fini dell'applicazione uniforme, su tutto il territorio nazionale, delle modalità di formazione, anche a distanza, del personale adibito alla produzione, somministrazione e commercializzazione di alimenti, il Ministro della salute, con decreto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ne definisce i criteri.

8. 41. Pedoto, Sarubbi (*nuova formulazione*).

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

16-*bis*. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma le parole: « concentrato o liofilizzato o sciroppato » sono soppresse;

b) al quinto comma, le parole: « Le bibite di cui al presente articolo debbono avere per ogni 100 cc. un contenuto di succo naturale non inferiore a gr. 12 o

della quantità equivalente di succo concentrato o liofilizzato o sciroppato.» sono soppresse.

- 8. 40.** Bucchino, Miotto, Grassi, Pedoto, Murer, Sbroellini, Bossa, Burtone, D'Incecco, Lenzi.

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16-bis. All'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286, le parole: « non possono essere colorate se non contengono anche » sono sostituite dalle seguenti: « devono contenere » e la parole: « al 12 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 20 per cento ».

16-ter. All'articolo 2 della legge 3 aprile 1961, n. 286, e successive modificazioni, le parole: « colorate in violazione del divieto » sono sostituite dalle seguenti « in violazione delle disposizioni ».

- 8. 46.** Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini, Negro, Callegari, Fogliato, Raineri.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

« **16-bis.** Al fine di incoraggiare il consumo di prodotti vegetali freschi, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare provvedimenti rivolti a promuovere la distribuzione di frutta fresca di stagione in buste monoporzioni, mediante l'installazione di appositi distributori automatici negli istituti scolastici ».

- 8. 34.** Binetti, Calgaro, De Poli, Tassone, Bossa *(nuova formulazione)*.

ART. 10.

Al comma 2, in fine, sostituire le parole: di particolare rilevanza *con le seguenti:* , così come definito dall'articolo 1, comma 1, dell'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18 novembre 2010.

- * 10. 3.** Di Virgilio, Castellani *(nuova formulazione)*.

Al comma 2, in fine, sostituire le parole: di particolare rilevanza *con le seguenti:* , così come definito dall'articolo 1, comma 1, dell'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18 novembre 2010.

- * 10. 9.** Binetti, Calgaro, De Poli, Tassone *(nuova formulazione)*.

Al comma 2, in fine, sostituire le parole: di particolare rilevanza *con le seguenti:* , così come definito dall'articolo 1, comma 1, dell'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18 novembre 2010.

- * 10. 13.** Ciccioli *(nuova formulazione)*.

Al comma 2, in fine, sostituire le parole: di particolare rilevanza *con le seguenti:* , così come definito dall'articolo 1, comma 1, dell'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18 novembre 2010.

- * 10. 6.** Laura Molteni, Fabi, Rondini *(nuova formulazione)*.

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: , anche attraverso audizioni periodiche delle organizzazioni civiche di tutela del diritto alla salute maggiormente rappresentative a livello nazionale.

- 10. 11.** Miotto, Sarubbi, Pedoto, Bucchino, Grassi, Murer, Sbroellini, Bossa, Burtone, D'Incecco *(nuova formulazione)*.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	105
------------------------------------	-----

Giovedì 4 ottobre 2012. – Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.

La seduta comincia alle 8.40.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge alcune comunicazioni concernenti l'organiz-

zazione dei lavori e l'impostazione della relazione annuale al Parlamento sulle quali intervengono i senatori Giuseppe ESPOSITO (PdL), Achille PASSONI (PD) e Francesco RUTELLI (Per il Terzo Polo-ApI-FLI) e i deputati Fabrizio CICCHITTO (PdL) e Ettore ROSATO (PD).

La seduta termina alle 9.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale Ragionieri degli Enti Locali (ARDEL) (*Svolgimento e conclusione*) 106

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 4 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Maurizio LEO.

La seduta comincia alle 8.50.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale Ragionieri degli Enti Locali (ARDEL).

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, comunica che sono presenti il presidente Nazionale dell'ARDEL, dottor Domenico Meli, il vice presidente nazionale dell'ARDEL per il Nord-Ovest, dottoressa Laura Cavalotti, il componente del direttivo dell'ARDEL, dottoressa Lucia Cani.

Introduce quindi il tema oggetto dell'audizione e cede la parola al dottor Domenico MELI, alla dottoressa Laura CAVALOTTI e alla dottoressa Lucia CANI che illustrano un documento che viene depositato agli atti della Commissione. Al termine dell'esposizione intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Maurizio LEO, *presidente*, i senatori Rosario Giorgio COSTA (PdL) e Lucio D'UBALDO (PD), nonché i deputati Gianpaolo FOGLIARDI (PD) e Gianluca FORCOLIN (LNP).

Il dottor Domenico MELI, la dottoressa Laura CAVALOTTI e la dottoressa Lucia CANI rispondono alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi informativi.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, dopo aver ringraziato tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. C. 4063 Bragantini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5457 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5458 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5473 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Testo base C. 4534 Governo, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
Adeguamento alla media europea degli stipendi, emolumenti, indennità degli eletti negli organi di rappresentanza nazionale e locale. C. 5105 d'iniziativa popolare, C. 5377 Sbrollini e C. 5433 Di Pietro (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 5433 Di Pietro</i>)	6
Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	7
ALLEGATO (<i>Emendamenti e subemendamenti</i>)	9
SEDE LEGISLATIVA:	
Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse. C. 4568 approvata, in un testo unificato, dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato, C. 705 Villecco Calipari, C. 3214 Carlucci, C. 3728 Carlucci e C. 4187 Galati (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>) .	7
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	13
ALLEGATO 1 (<i>Nuovo testo del disegno di legge C. 5019 adottato come testo base</i>)	18
ALLEGATO 2 (<i>Testo riformulato dell'articolo 2 del disegno di legge C. 5019 Governo</i>)	26

SEDE CONSULTIVA:

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 Santelli e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	15
---	----

INTERROGAZIONI:

5-07404 Bernardini: Sulle condizioni strutturali critiche del carcere di Lanusei	15
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	28
5-07411 Bernardini: Sulle condizioni di salute di un detenuto del carcere di Siano, Catanzaro .	15
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	29
5-07417 Bernardini: Sulla chiusura del carcere di Marsala	16
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	30
5-07421 Bernardini: Sul decesso di un detenuto del carcere di Genova Marassi	16
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	31
5-07422 Bernardini: In merito all'apertura di una nuova sezione nel carcere di Matera ..	16
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	33

COMITATO DEI NOVE:

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. Emendamenti C. 3900-A	17
AVVERTENZA	17

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione di deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico. Testo unificato C. 5103 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i>)	34
Istituzione del sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni ad esso relative dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Nuovo testo unificato C. 55 e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i>)	35
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente. Nuovo testo C. 5361 (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	37

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE. Atto n. 505 (Rilievi alle Commissioni II e IX) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	38
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	39
---	----

ERRATA CORRIGE	39
----------------------	----

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico. Testo unificato C. 5103 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	40
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere formulata dal Relatore</i>)	54
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	55

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42
---	----

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 5291 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti approvati nella seduta odierna</i>)	56

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	60
---	----

SEDE LEGISLATIVA:

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali. Testo unificato C. 953 Aprea, C. 806, 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci, C. 4896 Capitanio Santolini, C. 5061 Centemero e C. 5075 Di Pietro (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	62
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	67

RISOLUZIONI:

Sui lavori della Commissione	64
7-00864 Zazzera: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.	
7-00867 Antonino Russo: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.	
7-00900 Rivolta: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.	
7-00921 Centemero: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	65

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 5270 Governo e C. 5116 Giulietti, recanti delega al Governo in materia di sviluppo del mercato editoriale, di: seguito audizione di rappresentanti di: Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI), Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), Federazione Italiana Editori Giornalai (FIEG), Federazione Italiana Liberi Editori (FILE), Associazione Nazionale delle Cooperative giornalistiche, editoriali e della comunicazione (Mediacoop), Unione Stampa Periodica Italiana (USPI) e Associazione Italiana Editori (AIE); audizione di rappresentanti di: Filiera della Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione, Sindacato Nazionale Giornalai (SI.NA.G.I.), Federazione Nazionale Giornalai (FENAGI) e Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai (SNAG)	66
---	----

AVVERTENZA	66
------------------	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI:

5-07203 Farina Coscioni: Su una discarica illegale rinvenuta ad Ostuni in Puglia	71
5-02437 Tommaso Foti: Sui requisiti per l'attribuzione dei diversi ruoli professionali previsti per l'esecuzione di lavori di bonifica di siti inquinati	71
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	73
5-07439 Oliverio: Iniziative per la bonifica dell'area dell'ex camping il Subacqueo nel comune di Isola di Capo Rizzuto	71
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	75
AVVERTENZA	72

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Federimorchiatori, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta, recanti « Riforma della legislazione in materia portuale »	77
Audizione di rappresentanti di ANCIP, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta, recanti « Riforma della legislazione in materia portuale »	77
Audizione di rappresentanti di Assologistica, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta, recanti « Riforma della legislazione in materia portuale »	77
Audizione di rappresentanti di Assorimorchiatori, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta, recanti « Riforma della legislazione in materia portuale »	77

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

DL 158/2012 Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	78
Promozione a titolo onorifico ai militari profughi a seguito dell'applicazione del trattato di Parigi del 10 febbraio 1947. C. 4994 Villecco Calipari (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	80

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico. Testo unificato C. 5103 Damiano, C. 5236 Dozzo, C. 5247 Paladini (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	81
--	----

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	85
ALLEGATO 1 (Emendamenti dei relatori e subemendamenti)	97
ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati)	99
ERRATA CORRIGE	96

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Comunicazioni del Presidente	105
------------------------------------	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE
TRIBUTARIA**

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale Ragionieri degli Enti Locali
(ARDEL) (*Svolgimento e conclusione*) 106

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 6,40



16SMC0007200